

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

602° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 7 GIUGNO 2000

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	Pag.	3
2 ^a - Giustizia	»	10
3 ^a - Affari esteri.....	»	28
4 ^a - Difesa	»	33
5 ^a - Bilancio.....	»	37
6 ^a - Finanze e tesoro	»	44
7 ^a - Istruzione.....	»	64
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	70
10 ^a - Industria.....	»	74
11 ^a - Lavoro.....	»	78
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	83

Commissioni di inchiesta

Sul sistema sanitario.....	Pag.	112
----------------------------	------	-----

Giunte

Affari Comunità europee	Pag.	117
-------------------------------	------	-----

Organismi bicamerali

Questioni regionali.....	Pag.	123
RAI-TV	»	124
Informazione e segreto di Stato.....	»	125
Terrorismo in Italia	»	126
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	»	128
Sul ciclo dei rifiuti.....	»	133
Schengen.....	»	160
Riforma amministrativa	»	161
Infanzia.....	»	178

Sottocommissioni permanenti

6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri.....	Pag.	180
---	------	-----

CONVOCAZIONI	Pag.	181
--------------------	------	-----

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 7 GIUGNO 2000

543^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Cananzi e Franceschini.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(3812) *Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(288) *LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno*

(1006) *PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(1323) *MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno*

(1935) *COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(2023) *BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno*

(3190) *FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento*

(3325) *PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati*

(3476) *DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali*

(3621) *MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali*

(3628) *LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*

(3633) *PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione*

(3634) *PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione*

(3689) *CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*

(3772) *PARDINI ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati*

(3783) *TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati*

(3828) *MARINI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(4505) *ELIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni*

(4553) *DI PIETRO ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati – e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487, n. 490, n. 539, n. 543 e n. 607 ad essi attinenti*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore MANZELLA dichiara di concordare con l'impostazione che ai lavori ha inteso dare il Presidente. Non ritiene infatti produttivo parlare di modelli e sistemi vigenti in altri Paesi; il sistema elettorale è solo parte di un complesso organismo che deve essere valutato nella sua interezza. Occorre quindi sforzarsi di elaborare un modello che tenga conto delle caratteristiche proprie della realtà italiana, analogamente a quanto si è fatto nella elaborazione del sistema per la elezione dei sindaci e dei consigli dei comuni di maggiore dimensione.

L'obiettivo, generalmente condiviso, che motiva l'iniziativa riformatrice è essenzialmente quello di garantire un'adeguata stabilità delle maggioranze che sostengono i Governi, una stabilità che non si è realizzata con le elezioni del '94 e del '96. Questa esigenza deve essere contemperata con l'altra, uscita rafforzata dall'esito della consultazione referendaria, di salvaguardare adeguatamente l'identità dei partiti. Sulla finalità di garantire una investitura immediata da parte del corpo elettorale della coalizione destinata a governare, vi è un ampio consenso tra le forze politiche; quanto al metodo per realizzarla ritiene che il problema debba essere

affrontato con un certo relativismo, senza pregiudiziali chiusure. Venendo quindi a considerare le questioni poste nella seduta di ieri dal Presidente relatore, allo stato della discussione, ritiene non realistico prevedere una modifica del numero e dell'ambito territoriale dei collegi esistenti. Questi, al più, potrebbero essere utilizzati per una competizione di carattere proporzionale, anche se al riguardo occorre tenere presente il rischio che si potrebbe correre di allentare il rapporto tra gli eletti nei singoli collegi e il corpo elettorale di riferimento, rischio che potrebbe essere comunque corretto con opportuni accorgimenti.

La seconda questione posta dal Presidente relatore riguarda il premio di maggioranza, volto a garantire la governabilità a favore della coalizione che esce vincitrice dalla competizione elettorale. Questo premio dovrebbe essere tratto dall'attuale quota proporzionale e dovrebbe essere comunque attribuito tenendo conto dei risultati elettorali delle singole forze politiche, risultati che non potrebbero a suo avviso essere forzati oltre un certo limite pena la distorsione dello stesso meccanismo rappresentativo.

Come è evidente, da queste ipotesi, emergerebbe un sostanziale rovesciamento della logica che sottende l'attuale sistema elettorale: il 75 per cento dei seggi sarebbe infatti assegnato sulla base di un sistema sostanzialmente proporzionale, mentre il restante 25 per cento sarebbe utilizzato per attribuire il cosiddetto premio di governabilità.

Quanto alla soglia di sbarramento, la ritiene necessaria per evitare la frammentazione del quadro politico mentre, con riferimento all'indicazione del *premier* e del *vice premier*, ritiene che essa dovrebbe essere contestuale all'attribuzione del premio di governabilità. A quest'ultimo proposito, con riferimento alle obiezioni mosse dal senatore Fisichella secondo il quale una tale riforma andrebbe oltre l'ambito proprio della legge elettorale, crede che una chiara indicazione del *premier* da parte del corpo elettorale potrebbe essere considerato come un elemento interpretativo nell'applicazione delle vigenti disposizioni costituzionali in materia di nomina del Presidente del Consiglio e di scioglimento anticipato delle Camere.

Venendo quindi a considerare le cosiddette norme «antiribaltone», ritiene che queste debbano essere costruite per evitare improprie vicende trasformistiche, non già per comprimere, con rigidi meccanismi, la naturale flessibilità che deve connotare il funzionamento di una forma di Governo parlamentare. Occorre dunque a suo avviso poter garantire il cambiamento della *premiership* nel corso della medesima legislatura, purché esso avvenga all'interno della medesima coalizione legittimata dal voto popolare.

Richiama quindi l'attenzione sul pericolo, ora, avvertito in maniera acuta dagli studiosi della materia, della costituzione di maggioranze non omogenee, se non addirittura di diverso colore politico, nelle due Assemblies. Si tratta di un problema grave, per risolvere il quale si potrebbe persino ipotizzare una modifica costituzionale volta a garantire la prevalenza del voto di una Camera sull'altra nel caso di costituzione di maggioranze diverse.

Di fronte alle tendenze disfattistiche che sia sulla destra che sulla sinistra degli schieramenti politici ritengono non necessario procedere a una revisione del sistema elettorale, postula che il senso di responsabilità e l'attaccamento alle istituzioni dovrebbe costituire un'ispirazione comune nella elaborazione di una riforma elettorale. A questa dovranno seguire consequenziali modifiche della legislazione sul finanziamento della politica, e sulla comunicazione politica nonché dei regolamenti parlamentari.

Quanto al seguito dei lavori, propone che si proceda alla costituzione di un Comitato ristretto che, in modo più flessibile, renda possibile un libero e pieno confronto tra le forze politiche.

Il senatore PASTORE, nel ribadire la richiesta avanzata dal senatore La Loggia di individuare un testo da considerare quale punto di riferimento per il dibattito, ritiene che non sia frutto di una mentalità disfattista porre problemi ed evidenziare questioni in una materia tanto complessa e delicata. Venendo quindi a considerare i temi su cui ha richiamato l'attenzione il Presidente relatore, condivide l'opinione emersa nel corso del dibattito circa la improponibilità di una revisione dei collegi elettorali per motivi sia tecnici che politici. Fermi restando i collegi si può ipotizzare, come è stato proposto, un cambiamento della natura del sistema elettorale, tenendo conto però del rischio, nel caso si voglia adottare un sistema proporzionale come quello oggi vigente per la elezione dei consigli provinciali, di sfornire di rappresentanza alcuni collegi. Quanto al carattere del sistema elettorale, ritiene che si debba comunque tenere conto del vincolo rappresentato dall'esito del *referendum* del 1993.

Venendo quindi a considerare la questione del premio di maggioranza, ritiene che l'introduzione di questo istituto debba essere valutata tenendo conto delle modifiche che si vogliono introdurre alle disposizioni costituzionali. Crede infatti che nell'ipotesi di un Presidente del Consiglio eletto direttamente l'introduzione di un premio di maggioranza non avrebbe un'immediata utilità e creerebbe anzi dei problemi, attribuendo al Governo una forza priva, nell'attuale sistema, di efficaci contrappesi. In tal caso occorrerebbe dunque valutare la opportunità di introdurre meccanismi che riequilibrino il ruolo del Governo, come, ad esempio, un'efficace riforma in senso federale dell'ordinamento della Repubblica. Nel caso invece si decida di non toccare la disciplina costituzionale in materia, ritiene poi utile l'introduzione di un premio di maggioranza. A quest'ultimo proposito, crede poi che debba essere valutata con attenzione l'incidenza di un eventuale premio sul funzionamento del meccanismo dello scorporo. Venendo quindi a considerare il problema dell'omogeneità politica delle due Assemblee parlamentari, ricorda che la Costituzione, nel testo originario, prevedeva una diversa durata dei rispettivi mandati e che permane, nel testo vigente, una differenza nell'elettorato attivo. Qualora dunque si volesse introdurre l'istituto dell'indicazione del *premier* nonché quello del premio di maggioranza, occorrerebbe comunque, a suo avviso, intervenire sulla Costituzione per unificare la disciplina dell'elettorato passivo. Rileva quindi che uno dei motivi del diverso esito, nella composi-

zione delle due Camere, delle consultazioni del 1994 deve essere individuato nella differente disciplina della presentazione delle candidature.

A quest'ultimo riguardo il sottosegretario FRANCESCHINI precisa che tale differenza è giustificata dalla necessità, per quanto riguarda le elezioni della Camera, che ogni candidato si presenti come collegato a liste circoscrizionali.

Il senatore PASTORE, riprendendo la sua esposizione, ritiene comunque che questa disparità debba essere corretta. Infine crede che la riforma della legge elettorale non possa non implicare una coerente revisione della disciplina della comunicazione politica nonché di quella sul finanziamento dei partiti. Similmente, richiama l'attenzione sulla necessità di coordinare quanto si va decidendo in questa sede con le deliberazioni in materia di revisione degli articoli 56 e 57 della Costituzione attualmente all'esame dell'Assemblea.

In conclusione, pur non manifestando un atteggiamento di aprioristica contrarietà ritiene che si debba essere consapevoli delle molte difficoltà che la questione della revisione della legge elettorale pone.

Il senatore PINGGERA, dopo aver manifestato la preferenza delle forze politiche che rappresentano le minoranze linguistiche per un sistema elettorale perfettamente proporzionale che solo, a suo avviso, garantisce una piena eguaglianza del diritto di voto, rileva che considerazioni di realismo politico inducono la sua parte politica ad accettare un diverso sistema. Ritiene comunque che, quale che sia il sistema elettorale che si vorrà adottare, questo dovrà garantire la rappresentanza delle minoranze linguistiche, sia nei collegi che nelle liste circoscrizionali. A quest'ultimo proposito ritiene che debba essere anche garantita la possibilità per l'elettore di scegliere singoli candidati nelle liste in competizione.

Si sofferma quindi su alcuni aspetti del sistema istituzionale tedesco, cui nel recente dibattito si fa sovente riferimento. In particolare, richiama l'attenzione della Commissione sul ruolo del Bundesrat, Camera federale che rappresenta, a livello centrale, i governi dei singoli Länder. Spesso è accaduto, nella storia della Germania federale che la maggioranza di questa Camera avesse un colore politico diverso da quello della maggioranza del Bundestag, senza che ciò abbia impedito il regolare funzionamento del sistema. Coglie quindi l'occasione per sollecitare l'attenzione sul modello federale tedesco e sulla rappresentanza dei diversi livelli di governo che ivi si realizza, un modello che potrebbe essere utilmente preso a riferimento anche nel dibattito in corso.

Venendo quindi a considerare alcune delle questioni poste dal Presidente, ritiene che l'introduzione di un premio di maggioranza non deve risolversi in un danno per le minoranze linguistiche. Similmente, auspica che si debba comunque rendere possibile l'accesso delle forze politiche che rappresentano le minoranze linguistiche al riparto dei seggi della cosiddetta quota proporzionale.

Il senatore ANDREOLLI rileva anzitutto che l'esito del recente *referendum* abrogativo ha il significato inequivocabile di una restituzione al Parlamento della piena sovranità in materia elettorale. D'altra parte, dopo la sperimentazione del vigente sistema elettorale si rendono necessarie alcune correzioni, che garantiscano alla scelta della rappresentanza politica una maggiore funzionalità. Il Parlamento, dunque, è fortemente indotto, ma con tempi disponibili molto ridotti, a modificare la legge elettorale entro la prossima estate, poiché altrimenti ciò non sarebbe più possibile nell'attuale legislatura. Di conseguenza, non sembra realistico combinare la riforma elettorale e quelle modifiche costituzionali in tema di forma di governo, che sarebbero senz'altro opportune e auspicabili ma vanno rimesse alla legislatura successiva. Allo stesso modo non è possibile realizzare una riforma elettorale che comporti la rideterminazione dei collegi, operazione complessa e ardua soprattutto per ragioni politiche. Quanto ad altri temi connessi di legislazione ordinaria, come ad esempio la comunicazione politica e il finanziamento dei partiti, si tratta di questioni assai rilevanti, la cui soluzione è tuttavia impossibile nell'arco di tempo concretamente disponibile per approvare una nuova legge elettorale. Si sofferma, quindi, sulla possibilità di maggioranze difformi tra Camera e Senato, problema la cui soluzione non appare pertinente alla riforma elettorale, perché richiederebbe correzioni di natura costituzionale. Dichiarò di condividere, infine, il giudizio sulla indifferenza, allo stato, tra i modelli elettorali possibili, ma ispirandosi comunque allo scopo condiviso di assicurare la competizione bipolare e di garantire la stabilità di governo.

Il senatore SCOGNAMIGLIO PASINI si sofferma sulle questioni enucleate dal Presidente nella seduta di ieri: in tema di bipolarismo, egli sostiene che non si tratta di un valore in sé per la democrazia, poiché in tal senso rilevano piuttosto la stabilità e l'alternanza; nondimeno, riconosce che il bipolarismo potrebbe favorire quelle condizioni, anche se aver assunto tale modalità di competizione elettorale e di dislocazione politica come valore ha portato negli ultimi anni a conseguenze nefaste, che hanno contraddetto lo stesso assunto bipolare, dalla moltiplicazione dei partiti al mutamento continuo delle compagini governative. Ciò che più è rilevante, piuttosto, è l'accresciuto potere del Parlamento nei confronti del Governo, pur in presenza di un aumento della frammentazione politica, in direzione opposta alla ricerca di garanzie di stabilità per l'Esecutivo. La scelta di un nuovo sistema elettorale, eventualmente di tipo proporzionale, dunque, dovrebbe favorire la stabilità di governo, tenendo presente che non è nell'interesse nazionale imporre al sistema politico modelli estranei alla tradizione italiana e a quella europea. In proposito, segnala il rischio di sistemi elettorali incapaci di rappresentare aggregazioni politiche coerenti a quelle prevalenti nel contesto politico continentale, determinando in tal modo anche la marginalità dell'Italia in Europa. Non vi sono rimpianti, pertanto, per l'eventuale abbandono del modello maggioritario, purché un sistema elettorale di tipo proporzionale si faccia anche carico di assi-

curare la stabilità ma senza ricorrere a premi di maggioranza sottratti alla legittimazione popolare. Ciò, infatti, sarebbe in contrasto con il divieto costituzionale di mandato imperativo, che non è prescritto per le regioni ma lo è per il Parlamento. Sarebbe invece possibile e auspicabile un premio di coalizione da attribuire a quella aggregazione di partiti che ha già conseguito la maggioranza assoluta, come prevedeva la legge elettorale approvata nel 1953. Sarebbe questa, infatti, una buona correzione del sistema proporzionale da combinare a una soglia di accesso opportunamente calibrata, che per il Senato dovrebbe essere in ogni caso su base regionale, dato il vincolo costituzionale. Quanto alla indicazione del *premier*, essa potrebbe in ipotesi giustificare un premio di maggioranza e attenuare dunque le riserve di legittimità su tale meccanismo. In merito alla possibile differenza tra Camera e Senato nella composizione politica e dunque nella determinazione delle maggioranze, ricorda che la Costituzione esige un diverso sistema elettorale perché vuole un Senato eletto su base regionale, condizione che acquisisce sempre maggiore importanza data la crescita di funzioni e di importanza politica propria delle regioni. D'altra parte, già nel 1994 si formarono maggioranze diverse tra il Senato e la Camera dei deputati e la soluzione fu trovata con l'accettazione, da parte del Senato, della maggioranza prevalente alla Camera dei deputati, resa possibile in primo luogo dal voto differenziato dei senatori a vita e di diritto, parlamentari non condizionati dal voto popolare, mentre la scelta di alcuni senatori eletti con il Partito popolare non fu determinante per il conferimento della fiducia al Governo Berlusconi da parte del Senato. Ciò non significa, naturalmente, che si debbano progettare sistemi elettorali tali da favorire o rendere probabili maggioranze diverse nei due rami del Parlamento, ma questa eventualità non va considerata come un male assoluto, anche perché oggi è uno dei motivi di giustificazione del bicameralismo perfetto e, in prospettiva, anche di una possibile diversità di funzioni tra Camera e Senato. Sulla questione dei collegi elettorali, egli prende atto che il Governo si limita ad assistere alla discussione parlamentare in corso, senza esercitare un ruolo propulsivo. Tuttavia ricorda che anche nell'attuale Governo vi è un incarico specifico per le riforme istituzionali e che il suo titolare, il ministro Maccanico, ha affermato pubblicamente che la revisione dei collegi non costituisce un problema. Non si capisce, pertanto, perché ciò debba costituire un problema per il Parlamento, anche se, nel merito, egli dichiara di non avere una propensione per l'una o l'altra scelta di ridefinire o meno il numero e l'ambito territoriale dei collegi elettorali.

Il presidente VILLONE rinvia il seguito dell'esame congiunto alla seduta convocata per domani, giovedì 8 giugno, alle ore 15.

La seduta termina alle ore 16,30.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 7 GIUGNO 2000

589^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(4563) Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura

(88) LISI. – Passaggio di avvocati negli organici della magistratura

(1265) PREIONI. – Passaggio di avvocati negli organici della magistratura

(2178) SERENA. – Passaggio di avvocati negli organici della magistratura

(4086) MACERATINI ed altri. – Provvedimenti urgenti contro la criminalità organizzata e la microcriminalità, mediante copertura in tempi rapidi di parte dei posti scoperti nell'organico della magistratura ordinaria

(4497) BATTAGLIA ed altri. – Modifica dell'articolo 123-bis, comma 5, del regio decreto 30 agosto 1941, n. 12, recante norme per l'accesso all'ordinamento giudiziario
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge n. 4563, assunto come testo base, accantonati nella seduta di ieri.

Il relatore FASSONE esprime parere contrario sull'emendamento 1.1.

Il sottosegretario MAGGI esprime parere contrario sull'emendamento 1.1 e parere favorevole sull'emendamento 1.2.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 1.1.

Posti separatamente ai voti, sono approvati l'emendamento 1.2 nonché l'articolo 1 come emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Prima che abbia inizio l'illustrazione degli emendamenti, prende la parola il senatore PERA, ad avviso del quale le disposizioni contenute nell'articolo 3 del disegno di legge n. 4563 sarebbero inutili se fosse stato approvato definitivamente il disegno di legge in materia di incarichi estranei ai compiti di ufficio dei magistrati, già licenziato dal Senato e trasmesso alla Camera dei deputati (Atto Camera 5115) il 17 luglio 1998. Infatti, le disposizioni dell'articolo 3 e quelle del citato Atto Camera vengono inevitabilmente a sovrapporsi, e pertanto sarebbe preferibile prevedere lo stralcio dell'articolo ovvero sostituirlo con il testo già approvato dal Senato per il comma 2 dell'articolo 3 dell'Atto Camera n. 5115. In quest'ultima prospettiva si colloca il suo emendamento 3.5.

Il relatore FASSONE, dopo aver premesso di essere favorevole a limitare nella misura più ampia possibile l'impiego di magistrati nell'esercizio di funzioni non giudiziarie, sottolinea però come le previsioni contenute nell'articolo 3 del disegno di legge n. 4563 non si sovrappongano e non si pongano in contrasto con quelle contenute nell'Atto Camera n. 5115. L'articolo 3 infatti, da un lato rinvia esplicitamente al rispetto delle norme che saranno di volta in volta vigenti e, dall'altro, si limita ad affrontare un problema di carattere organizzativo, istituendo nel ruolo organico della magistratura una provvista di duecento posti da destinare allo svolgimento di funzioni non giudiziarie in modo da far sì che, fino alla concorrenza del predetto limite di duecento unità, la destinazione dei magistrati a funzioni non giudiziarie possa avvenire senza determinare una scopertura nelle piante organiche degli uffici giudiziari.

Il senatore GRECO illustra l'emendamento 3.1, giudicando peraltro particolarmente convincente anche l'emendamento 3.5. Nel raccomandare l'approvazione di tali proposte, ritiene peraltro necessario che comunque venga affrontato il problema di carattere organizzativo da ultimo evidenziato dal relatore Fassone.

Rispondendo ad una richiesta di chiarimenti del presidente PINTO, il relatore FASSONE rileva come il limite di duecento unità non possa essere configurato come una soglia rigida in quanto lo svolgimento di funzioni giudiziarie può trovare il suo presupposto in situazioni – si pensi alla destinazione presso organismi internazionali o allo svolgimento di funzioni pubbliche elettive – la cui consistenza numerica non può essere prevista con esattezza.

Il senatore CENTARO illustra l'emendamento 3.2, precisando di condividere il problema organizzativo su cui ha richiamato l'attenzione il re-

latore Fassone, ma sottolineando la necessità di un raccordo con quanto già deciso in sede di approvazione del disegno di legge in materia di incarichi ai magistrati. In questa prospettiva la soluzione emendativa preferibile appare quella contenuta nell'emendamento 3.5, rispetto alla quale l'emendamento 3.2 ha carattere residuale.

Il senatore CALLEGARO rinuncia ad illustrare gli emendamenti 3.3, 3.4 e 3.9.

Il senatore PERA illustra l'emendamento 3.5 rifacendosi alle considerazioni già svolte.

Il senatore Antonino CARUSO rinuncia ad illustrare l'emendamento 3.6.

Il relatore FASSONE illustra gli emendamenti 3.7 e 3.8 – fra loro alternativi – sottolineando come tali proposte emendative siano volte a esplicitare che ai magistrati destinati allo svolgimento di funzioni non giudiziarie si applicheranno le norme che disciplinano il collocamento fuori del ruolo organico della magistratura.

La senatrice SCOPELLITI illustra l'emendamento 3.10, di contenuto analogo all'emendamento 3.9, sottolineando, in particolare, che esso si prefigge di limitare ai magistrati in pensione, i quali non hanno ovviamente quelle esigenze di pressante impegno cui debbono adempiere i magistrati in servizio, la possibilità di assumere l'incarico di componente di commissioni tributarie.

Nell'illustrare l'emendamento 3.11 il senatore PREIONI evidenzia che tale proposta, relativa alla presenza di magistrati nelle commissioni tributarie provinciali o regionali, si muove nella stessa direzione degli emendamenti 3.9, 3.10 e 3.12 e corrisponde ad esigenze reali e molto avvertite. Precisa, comunque, che il testo da lui presentato intende proporsi come lo spunto per avviare una approfondita discussione al riguardo.

Con riferimento all'emendamento 3.12, il presidente PINTO avverte che la presentatrice ha rinunciato all'illustrazione.

Il senatore RUSSO, espresse riserve in merito alla coerenza degli emendamenti 3.9, 3.10, 3.11 e 3.12 rispetto al testo dell'articolo 3 all'esame, ritiene comunque, che la formulazione del comma 1 dello stesso articolo 3 potrebbe essere migliorata soprattutto avuto riguardo all'esigenza di chiarire che nelle ipotesi da esso disciplinate non solo ci si riferisce alla destinazione finalizzata allo svolgimento di funzioni non giudiziarie, ma altresì alla diversa ipotesi relativa ai magistrati chiamati a svolgere cariche elettive: per questi ultimi – tra l'altro – non può essere impiegata l'espres-

sione «da destinare»: propone, in conseguenza, un'ipotesi di riformulazione.

Il relatore FASSONE richiama l'attenzione della Commissione sulle esigenze alla base dell'articolo in esame e sottolinea la necessità, sul piano normativo, di tener conto di quanto previsto dal diritto positivo in tema di funzioni non giudiziarie svolte dai magistrati: a conforto di quanto da lui dichiarato, il relatore elenca dettagliatamente le vigenti disposizioni in materia di destinazione a funzioni non giudiziarie, sottolineando inoltre come il testo dell'articolo 3 del disegno di legge n.4563 abbia natura meramente ricognitiva.

Il presidente PINTO invita il relatore a predisporre – se possibile – un testo che tenga conto delle osservazioni emerse in sede di esame degli emendamenti all'articolo 3.

Il seguito dell'esame congiunto è poi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

590^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
PINTO*

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2168) SPERONI. – *Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei bambini, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996*

(4367) Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996

(Parere alla 3^a Commissione sul testo unificato predisposto dal Comitato ristretto. Seguito e conclusione dell'esame congiunto: parere in parte favorevole e in parte contrario con osservazioni e condizioni)

Riprende il seguito dell'esame congiunto sospeso nella seduta del 1^o giugno scorso.

Il relatore PETTINATO illustra la seguente proposta di parere:

«La Convenzione oggetto di ratifica, diretta a promuovere i diritti dei «fanciulli»- nel senso che a questo termine era già stato dato dalla Convenzione ONU del 20 novembre 1989, vale a dire esseri umani di età inferiore ai diciotto anni – nelle procedure in materia familiare dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa avente competenza equivalente, interviene, per quanto riguarda l'Italia, in un contesto normativo e giurisprudenziale notevolmente avanzato e maturo, certamente in grado di assicurare, nella maggior parte dei casi, un'adeguata tutela degli interessi e dei diritti dei minori. La maggior parte degli strumenti, mediante i quali la Convenzione persegue l'obiettivo della maggiore e più consapevole partecipazione dei minori alle procedure giudiziarie che li riguardano, può ritenersi già esistente nell'ordinamento nazionale. Infatti, una serie di disposizioni vigenti nell'ordinamento italiano, che qui vengono ricordate in maniera esemplificativa e certo non esaustiva, sembrerebbero già, sia pure non *in toto*, rispettare i principi fondamentali contenuti nella Convenzione e potrebbero, pertanto, risentire dell'eventuale approvazione del disegno di legge di ratifica soltanto nel senso dell'introduzione di disposizioni di «rafforzamento», non sempre necessarie e non sempre utili in maniera assoluta, della tutela processuale già accordata ai minori. A tal riguardo si segnala, tra l'altro, che:

1) il codice civile (articolo 2) ed il codice di procedura civile (articolo 75) prevedono, in linea di principio, che con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un'età diversa e che sono capaci di stare in giudizio le persone che hanno il libero esercizio dei diritti che vi si fanno valere. Ai genitori spetta la potestà sui figli naturali (articolo 317-*bis* codice civile) e la rappresentanza legale, sostanziale e processuale, dei figli minori (articolo 320, comma 1, codice civile). In quest'ultimo caso, se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa potestà, o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale; se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la potestà, la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all'altro genitore (articolo 320, comma 6, codice civile) In tutti i casi in cui i genitori non possono o non vogliono compiere uno o più atti di interesse del figlio eccedenti l'ordinaria amministrazione, il giudice, su richiesta, tra gli altri, del figlio stesso, può nominare un curatore speciale (articolo 321 codice civile). Nel giudizio di disconoscimento della paternità naturale, se una delle parti è minore, l'azione è proposta in contraddittorio con un curatore (articolo 247 codice civile);

2) in diverse disposizioni il codice civile attribuisce rilevanza processuale al consenso, all'istanza o, più semplicemente, al parere del figlio minore che abbia compiuto i sedici anni di età. Ciò accade, tra l'altro, in materia di: affidamento del figlio naturale e suo inserimento nella famiglia legittima (articolo 252); impugnazione del riconoscimento del figlio naturale (articolo 264); giudizio per dichiarazione di genitorialità naturale (ar-

ticolo 273); legittimazione dei figli naturali (articolo 284); scelta del tutore (articolo 348). La scelta del limite di età di sedici anni non parrebbe porsi in contrasto con la Convenzione, atteso che la stessa – come in precedenza ricordato – contiene una clausola di previo accertamento in capo al minore del «discernimento sufficiente», che in tal caso sarebbe compiuto in via preventiva e generalizzata dallo stesso legislatore;

3) nel campo del diritto sostanziale, inoltre, il raggiungimento dei sedici anni di età costituisce condizione per essere autorizzato a contrarre matrimonio (articolo 84 codice civile), a prestare il consenso alle convenzioni matrimoniali (articolo 165 codice civile) e ad esercitare tutti i diritti conseguenti all'emancipazione, che è uno *status* che il minore ottiene, per l'appunto, a seguito del matrimonio (cfr., tra gli altri, articoli. 390, 392, 394, 397, 774 codice civile);

4) la legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), come modificata dalla legge 6 marzo 1987, n. 306, dà rilievo all'audizione dei «figli minori» quando il giudice lo ritenga «strettamente necessario anche in considerazione della loro età» nel caso in cui, a seguito di domanda di divorzio, occorre disporre provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole (articolo 4), ovvero relativi all'affidamento dei figli e al contributo per il loro mantenimento (articolo 6). Si rileva, a questo riguardo, che l'articolo 155 codice civile, in materia di separazione tra coniugi, non prevede, al pari di quanto accade nel corso del procedimento di divorzio, la necessità dell'audizione dei figli minori, dovendo il giudice – nell'emanare i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli e al contributo al loro mantenimento – tenere conto unicamente dell'accordo delle parti, cioè dei coniugi in lite;

5) la legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori) dà rilievo ora al consenso personale del minore che abbia compiuto gli anni quattordici, in difetto del quale non è possibile pronunciare il provvedimento di adozione (articoli 7 e 25), ora all'audizione del minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche del minore di età inferiore (cfr., tra gli altri, articolo 10, in relazione alla dichiarazione di adottabilità e articolo 22, in relazione alla procedura di affidamento preadottivo);

6) la legge 15 gennaio 1994, n. 64 (recante, tra l'altro, la ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, e della Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori, aperta alla firma all'Aja il 25 ottobre 1980) impone al giudice di sentire il «minore», senza ulteriore specificazione in relazione all'età, nel corso del procedimento per l'esecuzione e il riconoscimento nel territorio dello Stato di vari provvedimenti adottati da autorità straniera per la protezione dei minori ai sensi della Convenzione (cfr. articoli 4, 6, 7 della legge; v. anche articolo 13 della Convenzione dell'Aja);

7) la legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza) prevede, senza alcun riferimento a specifiche procedure giurisdizionali, la realizzazione di azioni positive, tra l'altro per l'esercizio dei diritti civili fondamentali da parte dei minori (articolo 3) e l'adozione di misure volte a promuovere la partecipazione dei bambini e degli adolescenti alla vita della comunità locale, anche amministrativa (articolo 7).

La Convenzione oggetto di ratifica dichiara (articolo 1, n.2) come proprio l'obiettivo che i fanciulli possano, direttamente o per il tramite di altre persone od organi, essere informati ed autorizzati a partecipare alle procedure giudiziarie che li riguardano, e definisce poi, come informazioni pertinenti, le informazioni, appropriate in considerazione dell'età e del discernimento del fanciullo, che saranno fornite allo stesso per consentirgli di esercitare pienamente i suoi diritti, salvo che la comunicazione di tali informazioni possa nuocere al suo benessere. Vi è qui, dunque – come nella ricorrente disposizione (v. articolo 3 comma 1, articolo 4 comma 2, articolo 6 lettera b comma 3, articolo 10 n. 1, ecc.) che condiziona l'applicazione dei diritti introdotti dalla Convenzione ora al previo accertamento o alla presunzione normativa dell'esistenza di un adeguato livello di discernimento, ora al preventivo accertamento sul fatto che tale applicazione non sia in contrasto con gli interessi superiori del minore – un principio generale di cautela, peraltro ulteriormente rafforzato dalla previsione del n. 6 dell'articolo 1 della Convenzione, che riserva agli Stati-Parti la possibilità dell'applicazione di regole più favorevoli per la promozione e l'esercizio dei diritti dei fanciulli. Tale principio di cautela, in considerazione della delicatezza della materia e degli interessi che coinvolge, deve essere opportunamente tenuto presente all'atto dell'adozione dello strumento di ratifica.

Sembra, in conclusione, utile evidenziare l'esigenza che l'introduzione nel sistema normativo nazionale dei principi della Convenzione richieda interventi diversi e maggiormente articolati, rispetto a quelli proposti, per evitare il rischio di interventi eccessivamente pesanti, come certamente sarebbero quelli consistenti in una acritica introduzione di norme convenzionali, che – come nel caso della proposta di nuovo testo dell'articolo 6, comma 9, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 che sostanzialmente pone nel nulla la considerazione che tale legge accorda alle intese tra le parti o come nella proposta di nuovo testo dell'articolo 264 con cui si attribuisce un diritto potestativo ad un minore per il semplice fatto che abbia compiuto 12 anni – potrebbero talora avere effetti assai gravi su norme la cui applicazione, anche per effetto della lunga e meditata elaborazione giurisprudenziale, e della stessa prassi protettiva ormai consolidata nelle sedi giudiziarie, appare oggi in grado di meglio assicurare la realizzazione del diritto del minore, che va prima di tutto interpretato come piena realizzazione, come ampia tutela del di lui benessere, in un quadro complessivo di scelte che prevedano, come vuole la Convenzione, il concreto riconoscimento ed il concreto esercizio di una più ampia soggettività nel minore medesimo.

Tali obiettivi possono probabilmente essere meglio realizzati con una sola norma di carattere generale che, nel quadro del già ricordato principio di cautela relativo all'esistenza di un sufficiente livello di discernimento ed alla tutela dell'interesse superiore del fanciullo, introduca la possibilità di applicare le previsioni della Convenzione nei procedimenti cui questa si riferisce; mentre, al contrario, qualora si ritenesse la necessità di un intervento normativo analitico e dettagliato, andrebbe meglio salvaguardata l'esigenza di conseguire un intervento realmente puntuale e di realizzare un'effettiva e completa armonizzazione della normativa vigente con quella convenzionale, sicché bisognerebbe opportunamente prendere in considerazione la possibilità di una delega al Governo. In questa delicata e complessa materia la delega è certamente strumento molto più adeguato alla necessità di operare interventi armonici, precisi, coerenti e, soprattutto, non traumatici né devastanti.

Infine, va sottolineato che l'ordinamento giuridico vigente disciplina la soluzione dei conflitti intrafamiliari prevalentemente attraverso procedure che si svolgono dinanzi all'autorità giudiziaria (alla quale sovente viene affidato anche il compito di tentare la conciliazione tra le parti). Esso, pertanto, non appare allo stato apprezzabilmente informato al principio della «mediazione» istituzionale dei conflitti stessi ad opera di soggetti (pubblici o privati) diversi dall'autorità giudiziaria, al fine di evitare la necessità dell'intervento di quest'ultima, postulato in maniera forte dall'articolo 13 della Convenzione. Sono ormai maturi i tempi per la introduzione nell'ordinamento italiano di questo importante strumento di risoluzione dei conflitti, e non solo di quelli in ambito familiare. Ma, quanto meno rispetto a questi ultimi, non va sprecata l'occasione offerta dalla ratifica della Convenzione: sicché sembra molto opportuno prevedere che il disegno di legge di ratifica contenga una apposita delega al Governo».

Il senatore Antonino CARUSO sottolinea come la Convenzione europea oggetto dei disegni di legge in titolo definisca, in linea generale, una soglia minima e una soglia massima di tutela dei diritti dei fanciulli, entro le quali dovrebbero collocarsi gli ordinamenti dei Paesi aderenti alla Convenzione medesima e che, rispetto a tale parametro di riferimento, l'ordinamento italiano si colloca su livelli assai spesso più vicini alla soglia massima di garanzie delineata nella Convenzione e, in alcuni casi, addirittura al di là di questa soglia. Ciò nonostante la ratifica della Convenzione europea di Strasburgo del 25 gennaio 1996 appare opportuna al fine non solo di favorire una maggiore omogeneità dei sistemi normativi dei diversi Paesi europei, ma anche al fine di sollecitarne un allineamento su livelli di tutela sempre più elevati.

Nel merito ritiene peraltro che, a differenza dell'impostazione fatta propria nel testo predisposto dal Comitato ristretto della 3^a Commissione permanente, sarebbe senz'altro preferibile – come suggerisce la proposta di parere illustrata dal relatore – l'introduzione di una sola norma generale che consenta l'applicabilità delle previsioni della Convenzione in tutti i procedimenti cui questa si riferisce. Manifesta invece perplessità sul sug-

gerimento di una delega al Governo avente ad oggetto la definizione di un intervento normativo puntuale ed articolato volto a realizzare una effettiva e completa armonizzazione della normativa vigente con quella convenzionale. Al riguardo, rileva come la tutela dei diritti del fanciullo richieda interventi su ambiti settoriali fra loro eterogenei, sottolineando quindi come sarebbe a suo avviso più opportuno se il Governo presentasse una serie di autonomi disegni di legge aventi ciascuno ad oggetto una specifica area tematica in cui vengono in rilievo le esigenze di tutela dei diritti dei soggetti in questione.

Per quanto riguarda il suggerimento relativo al conferimento di una delega al Governo avente ad oggetto la materia della mediazione dei conflitti familiari ad opera di soggetti (pubblici o privati) diversi dall'autorità giudiziaria, condivide sostanzialmente la posizione del relatore anche se non si nasconde le rilevanti implicazioni problematiche e le difficoltà legate ad una sua effettiva traduzione in atto, confermate anche dalla recente esperienza francese che, a quanto risulta, si sta orientando piuttosto nel senso di configurare il ricorso alla mediazione come avente carattere propeedeutico e non sostitutivo rispetto al momento dell'intervento dell'autorità giurisdizionale.

Conclude evidenziando la necessità che la Commissione giustizia si esprima in sede consultiva in maniera particolarmente incisiva e penetrante sul testo in esame in considerazione del fatto che esso incide su temi che rientrano certamente nelle competenze della stessa.

Il senatore RUSSO condivide i contenuti della proposta di parere illustrata dal relatore e sottolinea come in sede di autorizzazione alla ratifica della Convenzione oggetto dei disegni di legge in titolo non sia strettamente necessario definire un'articolata serie di interventi puntuali relativi a tutti gli ambiti in cui la Convenzione stessa può avere dei riflessi. L'ordine di esecuzione della Convenzione implica che i principi in essa contenuti entrino a far parte dell'ordinamento italiano e conseguentemente interagiscano con il quadro normativo preesistente e ciò vale, specificamente, anche per ciò che concerne il tema – di particolare rilievo – della modifica del comma 9 dell'articolo 6 della legge n. 898 del 1970. È infatti evidente che in quest'ultima ipotesi, le norme attualmente vigenti dovranno essere applicate dal giudice tenendo conto delle esigenze e dei principi introdotti dalla Convenzione.

Dopo aver ribadito di condividere i rilievi contenuti nella bozza illustrata dal relatore – rilievi che si risolvono sostanzialmente in una proposta di parere favorevole sugli articoli 1, 2, 5, 6 e 7 del testo predisposto dal Comitato ristretto della 3^a Commissione e in una proposta di parere contrario sugli articoli 3 e 4 – l'oratore suggerisce che nel testo del parere, come ipotesi subordinate, siano indicate anche alcune modifiche puntuali e segnala in particolare, oltre a quanto già evidenziato in merito alla modifica del comma 9 dell'articolo 6 della legge n. 898 del 1970, l'inopportunità delle proposte contenute nel testo in questione agli articoli 3, comma 6 (in quanto non si prevede l'audizione del legittimando), 4, comma 1 (su-

perfluo in quanto la norma prevede già la nomina del curatore speciale) e 4, comma 2 (in quanto si tratta di modifica puramente terminologica, peraltro limitata al solo articolo 247 del codice civile, con cui si mutua una definizione che la Convenzione ha probabilmente impiegato in senso generico proprio per rinviare alle scelte già operate nei singoli ordinamenti).

Il senatore FOLLIERI, a nome del Gruppo del Partito Popolare Italiano, si dichiara d'accordo con la proposta di parere illustrata dal relatore, anche con specifico riferimento alle ipotesi di delega legislativa in essa delineate.

Il presidente PINTO dichiara chiuso il dibattito.

Il relatore PETTINATO raccoglie i suggerimenti avanzati dal senatore Russo e dal senatore Antonino Caruso, fatta eccezione per quel che concerne le perplessità manifestate da quest'ultimo circa l'utilizzazione dello strumento della delega legislativa. Fa presente che egli stesso avrebbe preferito seguire soluzioni procedurali diverse, ma che ha finito per ritenere opportuno l'impiego di questo strumento in considerazione dei ristretti margini di tempo a disposizione a causa della prossima conclusione della legislatura. Sottolinea inoltre che la formulazione di criteri e principi direttivi precisi potrebbe consentire al legislatore delegato, nel pieno rispetto dei vincoli costituzionali, di assicurare la completa coerenza dell'ordinamento italiano con i principi della Convenzione in titolo.

Il presidente PINTO avverte che si passerà alla votazione sul conferimento del mandato al relatore.

Il senatore Antonino CARUSO sottolinea in primo luogo come il disegno di legge n.4367 presentato dal Governo non conteneva la previsione di alcuna delega legislativa e ribadisce che riterrebbe preferibile che l'adeguamento dell'ordinamento italiano ai principi della Convenzione venisse attuato mediante un intervento articolato su diversi disegni di legge, ciascuno relativo ad una specifica area tematica. Comunque, in via eccezionale, si dichiara disponibile ad accettare anche il conferimento di una delega al Governo nei termini risultanti dall'articolo 5 del testo unificato a condizione che questo sia riformulato in maniera compatibile con il disposto dell'articolo 76 della Costituzione e cioè vale a dire con un'adeguata e puntuale specificazione dei principi e criteri direttivi. In conclusione, dopo aver sottolineato anch'egli, come già fatto dal senatore Russo, che i contenuti della bozza di parere illustrata dal relatore si sostanziano in una proposta di parere contrario sugli articoli 3 e 4 del testo predisposto dal comitato ristretto della 3^a Commissione e in una proposta di parere favorevole sulla restante parte del testo, con la precisazione cui ha testè fatto riferimento per quanto riguarda l'articolo 5, annuncia il voto favorevole sul conferimento del mandato al relatore.

Dopo che il presidente PINTO ha verificato la sussistenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore Pettinato a redigere un parere sul testo predisposto dal Comitato ristretto della 3^a Commissione per i disegni di legge in titolo, nei termini risultanti dalla proposta di parere illustrata e dal dibattito svoltosi chiedendo altresì la pubblicazione del parere a norma dell'articolo 39 del Regolamento.

IN SEDE REFERENTE

(4563) Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura

(88) LISI. – Passaggio di avvocati negli organici della magistratura

(1265) PREIONI. – Passaggio di avvocati negli organici della magistratura

(2178) SERENA. – Passaggio di avvocati negli organici della magistratura

(4086) MACERATINI ed altri. – Provvedimenti urgenti contro la criminalità organizzata e la microcriminalità, mediante copertura in tempi rapidi di parte dei posti scoperti nell'organico della magistratura ordinaria

(4497) BATTAGLIA ed altri. – Modifica dell'articolo 123-bis, comma 5, del regio decreto 30 agosto 1941, n.12, recante norme per l'accesso all'ordinamento giudiziario (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame congiunto sospeso nella seduta anti-meridiana di oggi.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il relatore FASSONE, alla luce del dibattito svoltosi nella seduta antimeridiana odierna propone – e la Commissione ammette – l'emendamento 3.100.

Segue quindi un intervento del senatore PERA il quale rileva come, a suo avviso, l'istituzione nel ruolo organico della magistratura di duecento posti di magistrati di merito o di legittimità da destinare allo svolgimento di funzioni non giudiziarie sia eccessiva alla luce delle previsioni contenute nell'articolo 3, comma 2, dell'Atto Camera n.5115.

Il senatore CALVI propone che l'emendamento 3.100 sia modificato facendo specifico riferimento all'attività giudiziaria ordinaria in modo da far sì che si possa attingere alla provvista di duecento posti di ruolo organico introdotta con l'articolo 3 in esame anche nel caso in cui il magistrato sia destinato a svolgere, presso organismi internazionali, funzioni comunque di carattere giudiziario.

Il senatore PREIONI ritiene indispensabile che il Governo fornisca finalmente dati precisi sul numero di magistrati che possono essere destinati allo svolgimento di funzioni non giudiziarie.

Il senatore BUCCIERO, dopo aver ricordato alcune fasi del complesso e difficile *iter* che portò all'approvazione da parte del Senato del disegno di legge in materia di incarichi extragiudiziari dei magistrati ordinari, ritiene auspicabile, anche con riferimento all'emendamento 3.100 proposto dal relatore Fassone, che il numero di posti di ruolo organico istituito con l'articolo 3 venga ridotto.

Il relatore FASSONE torna a richiamare l'attenzione della Commissione sull'intento razionalizzatore connesso all'istituzione nel ruolo organico della magistratura di duecento posti di magistrati chiamati a svolgere funzioni diverse da quelle giudiziarie: in particolare, il numero dei posti prefissato non deve assolutamente dare adito a illazioni che sono del tutto destituite di fondamento, anche considerato che, attualmente, i magistrati fuori ruolo sono in numero di duecentoquarantotto e, di questa ultima cifra, una parte sconta ancora la quota dei magistrati in forza presso il ministero della giustizia, ai sensi della precedente legislazione, ora ridotta a cinquanta dal decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 19. A riprova che la cifra di duecento posti ha natura meramente ricognitiva, il relatore ricorda – tra l'altro – le vigenti disposizioni sull'ispettorato generale del ministero della giustizia, sui magistrati componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura, sulla composizione della segreteria e dell'ufficio studi del medesimo Consiglio, nonché sugli uffici di supporto all'attività dei giudici della Corte costituzionale, precisando inoltre che le situazioni considerate nell'articolo 3, comma 2, dell'Atto Camera n.5115, non esauriscono le ipotesi di svolgimento di funzioni non giudiziarie da parte di magistrati contemplate dallo stesso articolo 3 del citato Atto Camera, che prevede, ad esempio, gli incarichi presso l'ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio, quelli presso gli organismi imparziali di garanzia, presso gli organismi internazionali, nonché altre ipotesi ancora.

Il sottosegretario MAGGI, a nome del Governo, è contrario alla formulata ipotesi di stralciare l'articolo 3 del disegno di legge n.4563. Il rappresentante del Governo si rimette, poi, alla Commissione sull'emendamento 3.100 del relatore.

Il RELATORE – accogliendo un suggerimento del presidente PINTO e acquisito il consenso di massima del senatore Antonino CARUSO presentatore dell'emendamento 3.6 – riformula l'emendamento 3.100 nell'emendamento 3.100 (Nuovo testo).

Il senatore RUSSO torna a chiarire la finalità razionalizzatrice cui si ispira l'emendamento, in quanto esso consente la creazione di un serbatoio di posti nel ruolo organico che permette di non depauperare le piante organiche degli uffici.

La senatrice SCOPELLITI chiede l'accantonamento dell'articolo 3 e degli emendamenti ad esso relativi.

Il PRESIDENTE indice, quindi, la votazione dell'emendamento 3.100 (Nuovo testo) e lo dichiara accolto.

Su richiesta della senatrice SCOPELLITI che rileva un'irregolarità della votazione, il PRESIDENTE annulla, quindi, la votazione stessa e dichiara l'accantonamento dell'articolo 3 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Il seguito dell'esame congiunto è poi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4563**Art. 1.**

Al comma 1, sostituire la parola: «trecento» con l'altra: «duecento».

1.1

Antonino CARUSO, BUCCIERO

Al comma 3, sostituire le parole: «settecentoventisei posti» con le altre: «cinquecentoquarantasei posti».

1.2

IL RELATORE

Art. 3.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (*Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie*). – 1. Nel ruolo organico della magistratura sono istituiti cento posti di magistrati di merito o di legittimità, con esclusione degli uditori giudiziari, da destinare, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, presso i sottoindicati organismi:

- a) Ministero della giustizia;
- b) Consiglio superiore della magistratura;
- c) Corte costituzionale.

2. Cessata la destinazione presso gli organismi di cui al comma 1, i magistrati possono essere assegnati agli uffici giudiziari di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze».

3.1

GRECO

Al comma 1, sostituire la parte dalle parole: «di seguito indicati» fino alla fine con le altre: «e nella misura massima di seguito indicati»:

- a) 50 presso il Ministero della giustizia;
- b) 20 presso il Consiglio superiore della magistratura;
- c) 20 presso l'Ispettorato generale del Ministero della giustizia;
- d) 110 presso la Corte costituzionale e altri organi costituzionali, commissioni parlamentari di inchiesta, amministrazioni pubbliche, organismi imparziali di garanzia, organismi comunitari, internazionali o sovranazionali».

3.2

CENTARO

Al comma 1, sostituire le parole: «duecento posti», con le altre: «cento posti».

3.3

CALLEGARO

Al comma 1, sostituire le parole: «duecento posti», con le altre: «centocinquanta posti».

3.4

CALLEGARO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1. In ogni caso il numero dei magistrati destinati al Ministero della giustizia, alla Presidenza della Repubblica, alla Corte costituzionale ed al competente Consiglio non può superare complessivamente le trenta unità per il predetto ministero, le cinque unità per la Presidenza della Repubblica, le venti unità per la Corte costituzionale, le dieci unità per il Consiglio superiore della magistratura e le tre unità per ciascuno degli altri Consigli di cui all'articolo 1, comma 2».

3.5

PERA

Al comma 2, sostituire la parola: «riassorbibile» con le altre: «che deve essere riassorbito».

3.6

CARUSO, BUCCIERO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Quando disposizioni di legge prevedono il collocamento fuori del ruolo organico della magistratura per destinazione a taluno degli organismi di cui al comma 1, la relativa disciplina si intende riferita alle situazioni considerate dal presente articolo».

3.7

IL RELATORE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La destinazione a funzioni non giudiziarie ai sensi del presente articolo è equiparata ad ogni effetto al collocamento fuori del ruolo organico della magistratura, ai sensi dell'articolo 15 della legge 24 marzo 1958, n. 195 e successive modificazioni».

3.8

IL RELATORE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i magistrati ordinari in servizio, in deroga alle norme di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, non possono assumere alcun nuovo incarico presso le Commissioni tributarie provinciali o regionali e, se componenti di Commissione tributaria, cessano dal loro incarico il 31 dicembre 2001».

3.9

CALLEGARO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i magistrati ordinari in servizio, in deroga alle norme di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, non possono assumere alcun nuovo incarico presso le commissioni tributarie provinciali o regionali e, se componenti di commissione tributaria, cessano dal loro in-

carico presso gli anzidetti organi di giurisdizione speciale il 31 dicembre 2001».

3.10

SCOPELLITI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai magistrati ordinari in servizio, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, non possono essere conferiti nuovi incarichi presso le commissioni tributarie provinciali e regionali. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono componenti di commissione tributaria provinciale o regionale sono mantenuti nelle rispettive funzioni fino al 31 dicembre 2001».

3.11

PREIONI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i magistrati ordinari in servizio, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, non possono essere nominati componenti delle commissioni tributarie provinciali o regionali.

2-ter. I magistrati ordinari in servizio che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali conservano il loro incarico presso gli anzidetti organi di giurisdizione fino al 31 dicembre 2002. Trascorsa tale data essi sono dichiarati decaduti dall'incarico e nei loro confronti ha effetto la norma di cui al precedente comma».

3.12

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 1, sostituire le parole da: «da destinare, in ossequio alle vigenti disposizioni di legge» fino alla fine del comma con le altre: «chiamati a svolgere funzioni non giudiziarie, in ossequio alle vigenti disposizioni in legge.» e, conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «Cessata la destinazione presso gli organismi» con le altre: «Cessato l'esercizio delle funzioni».

3.100

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole da: «da destinare, in ossequio alle vigenti disposizioni di legge» fino alla fine del comma con le altre: «chiamati a svolgere funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie, in ossequio alle vigenti disposizioni in legge.» e, conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «Cessata la destinazione presso gli organismi» con le altre: «Cessato l'esercizio delle funzioni» nonché sostituire la parola: «riassorbibile» con le altre: «che deve essere riassorbito».

3.100 (Nuovo testo)

IL RELATORE

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 7 GIUGNO 2000

296^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Intini.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(4190-B) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per l'esecuzione delle sentenze penali tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba e relativo scambio di note integrativo, fatti a l'Avana il 9 giugno 1998, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Esame)

Riferisce alla Commissione il presidente MIGONE, in sostituzione della relatrice Salvato. Rilevato che la Camera dei deputati ha modificato il testo già approvato dal Senato soltanto nella clausola di copertura finanziaria, facendo decorrere gli oneri per il bilancio dello Stato dall'esercizio 2000, invita la Commissione a esprimersi favorevolmente, al fine di consentire una sollecita ratifica dell'accordo italo-cubano.

Poiché nessuno domanda di parlare, il presidente Migone, verificata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di dar mandato alla relatrice Salvato di riferire all'Assemblea a favore delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

La Commissione approva.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Interrogazioni**

Il presidente MIGONE avverte che il rappresentante del Governo ha comunicato di poter rispondere nella seduta odierna soltanto alle interrogazioni nn. 3-03414 e 3-03675, poiché la Presidenza del Consiglio si è ri-

servata di valutare quale ministero sia competente a rispondere sulle altre interrogazioni all'ordine del giorno, tutte riguardanti le iniziative del Governo italiano volte a favorire le indagini sul caso di Ustica. A tal riguardo osserva che si tratta di interrogazioni rivolte soltanto al Ministro degli affari esteri e tutte miranti a conoscere quali iniziative il Governo abbia preso, o intenda prendere, per ottenere l'effettiva collaborazione di paesi stranieri all'accertamento della verità.

Desta stupore quindi che possa esservi un dubbio circa la competenza a effettuare passi diplomatici presso altri governi, trattandosi di una tipica attribuzione del Ministero degli affari esteri, che richiederebbe una puntigliosa difesa da parte di un'amministrazione solitamente molto gelosa delle proprie prerogative.

Il sottosegretario INTINI fa presente che il Governo è disponibile a rispondere a tutte le interrogazioni sul drammatico caso di Ustica, ma la Presidenza del Consiglio intende valutare quali di esse rientrino nella competenza degli Affari esteri e quali altre siano prevalentemente di competenza della Difesa.

Risponde poi all'interrogazione n. 3-03414 del senatore Migone, che chiede di sapere se il Governo abbia chiesto l'inserimento all'ordine del giorno del Consiglio Atlantico della richiesta dell'Italia volta ad ottenere la collaborazione degli alleati. Premesso che il Governo italiano è intervenuto ripetutamente presso la NATO, a partire dal 1995, per promuovere una collaborazione che consentisse di ottenere le informazioni e i documenti richiesti dal giudice istruttore, dottor Priore, precisa che ciò ha consentito all'autorità giudiziaria l'accesso a documenti classificati, dei quali resta peraltro vietata la divulgazione a soggetti estranei ai procedimenti giudiziari. In particolare, dei cinque documenti richiesti tre sono stati declassificati e uno lo è stato solo in parte, ma tutti sono stati comunque messi a disposizione della magistratura italiana per consultazione.

Dopo la nota ordinanza-sentenza depositata dal dottor Priore il 31 agosto 1999, il senatore Migone ha scritto al Presidente del Consiglio la lettera citata nella sua interrogazione, in cui dava atto al Segretario Generale della NATO di aver fatto quanto era in suo potere per collaborare nelle indagini e, al tempo stesso, invitava il Governo a sollevare la questione in seno al Consiglio Atlantico. Tale ulteriore passo non è stato giudicato opportuno dal Governo, poiché sarebbe bastata l'opposizione di un solo paese a respingere la richiesta italiana, pregiudicando la collaborazione che la NATO stava già offrendo e che il Governo ha continuato a richiedere, tramite la rappresentanza permanente e anche con l'intervento diretto del presidente del Consiglio D'Alema in occasione della visita del Segretario Generale della NATO in Italia.

Sottolinea infine il rischio che un pronunciamento negativo del Consiglio Atlantico abbia ripercussioni sfavorevoli anche nei rapporti bilaterali con i governi alleati, offrendo loro un pretesto per resistere alle pressioni esercitate da parte italiana.

Il presidente MIGONE si dichiara insoddisfatto della risposta alla sua interrogazione, che considera ingenua sotto il profilo diplomatico. Infatti non si è tenuto conto che i risultati ottenibili sul piano della collaborazione bilaterale sono ormai acquisiti; per quanto riguarda poi il segretariato generale della NATO, la risposta del Governo potrebbe addirittura dar adito al dubbio che non abbia fornito tutta la collaborazione possibile.

In realtà è evidente che un salto di qualità nella collaborazione dei paesi alleati si può ottenere soltanto spostando la questione sul piano multilaterale, in modo che l'eventuale opposizione di qualche governo debba essere adeguatamente motivata in seno al Consiglio Atlantico. È quindi deludente la rinuncia del Governo italiano ad avvalersi di questa formidabile opportunità per vincere ogni eventuale resistenza, tanto più che fu proprio l'attuale Ministro degli esteri, quale Presidente del Consiglio *pro-tempore*, a intervenire per la prima volta presso il Segretario Generale dell'Alleanza al fine di ottenere le informazioni necessarie all'autorità giudiziaria.

Il sottosegretario INTINI, nel prendere atto delle considerazioni testè svolte dal presidente Migone, sottolinea come l'interesse a pervenire all'accertamento della verità sul caso di Ustica accomuni il Governo ed il Parlamento, al di là delle occasionali difformità che possono emergere, in rapporto alle rispettive responsabilità istituzionali, sulla valutazione di determinate iniziative. Assicura comunque all'interrogante che i suoi rilievi saranno oggetto della massima attenzione.

Passa quindi a rispondere all'interrogazione n. 3-03675, presentata dal senatore Manzi e da altri senatori, concernente le iniziative promosse a sostegno della richiesta di un riconoscimento da parte delle autorità tedesche di un risarcimento a favore degli *ex* internati e deportati militari italiani in Germania.

Al riguardo, fa presente che i contatti in corso per l'istituzione di un fondo a favore dei cosiddetti lavoratori coatti sono da tempo oggetto di attenzione da parte del Governo, per gli evidenti riflessi ai fini della tutela dei diritti degli *ex* internati e deportati italiani in Germania durante la seconda guerra mondiale. La materia è stata oggetto di varie risposte ad interrogazioni parlamentari e di incontri informativi in Parlamento, oltre che di contatti assidui del Ministero degli affari esteri con le associazioni degli *ex* internati e deportati.

Il Governo italiano non ha invece partecipato all'incontro svoltosi nel mese di maggio fra i rappresentanti governativi della Germania, degli Stati Uniti, di Israele, dei paesi dell'Europa orientale e delle organizzazioni del mondo ebraico. Ciò, in quanto l'accordo bilaterale sugli indennizzi alle vittime del nazismo concluso dall'Italia con la Germania il 2 giugno 1961, analogamente a quanto previsto da altri accordi conclusi dallo stesso paese con numerosi Stati dell'Europa occidentale, esclude la partecipazione dell'Italia in quanto Stato a ulteriori negoziati sull'argomento. Re-

stano peraltro impregiudicati i diritti dei cittadini italiani al riconoscimento degli indennizzi che potranno essere previsti.

Dall'andamento del negoziato in corso risulta che per le vittime provenienti dai paesi dell'Europa occidentale è previsto uno stanziamento globale di 800 milioni di marchi, una quota dei quali – tuttora da definire – sarà quindi destinata ai lavoratori coatti italiani. Si sta al riguardo accertando se dai relativi benefici dovranno essere esclusi i militari, come sembrerebbe doversi desumere alla stregua di talune correnti interpretazioni del diritto di guerra. La riunione di fine maggio non è stata comunque risolutiva, e sarà presumibilmente seguita da altri incontri.

Ai fini dell'erogazione degli indennizzi, sarà poi necessario che il Parlamento tedesco approvi il progetto di legge che è stato solo di recente presentato in materia, che fissa tra l'altro le modalità operative per la concessione dei benefici; l'*iter* legislativo al Bundestag non dovrebbe concludersi prima della metà di luglio.

Allo stato attuale l'ipotesi di lavoro perseguita è quella di affidare le funzioni di coordinamento internazionale dell'operazione di risarcimento al Comitato internazionale della Croce rossa. In tale prospettiva, spetterebbe poi a ciascuno Stato dotarsi di un punto di raccordo nazionale al quale i singoli interessati possano rivolgersi per la corresponsione di quanto loro spettante. In attesa di tali passaggi, il Ministero degli affari esteri, in particolare attraverso la competente direzione generale dei paesi dell'Europa, è in contatto con le Associazioni delle vittime per favorire un più razionale e continuo flusso di informazioni via via che esse diventano disponibili.

Il Governo italiano non intende comunque certamente sottrarsi ai compiti inerenti alla rappresentanza e alla difesa degli interessi di cittadini che hanno pagato un prezzo altissimo per la scelta di non prestare servizio sotto la Repubblica sociale italiana. L'amministrazione centrale e le sedi periferiche – e in particolare l'ambasciata d'Italia a Berlino – sono quindi state mobilitate per fornire la massima assistenza ai cittadini interessati.

Nelle more dell'approvazione da parte del Bundestag del provvedimento al quale si è precedentemente riferito, il tema dei lavoratori coatti è al centro dell'attenzione di tutti i contatti italo-tedeschi, figurando anche, significativamente, nell'agenda dei colloqui che il Presidente della Repubblica Ciampi avrà a Palermo il 9 giugno con il Presidente della Repubblica di Germania Rau.

Il senatore MANZI si dichiara solo parzialmente soddisfatto, rilevando che l'accordo italo-tedesco del 1961 richiamato nella risposta del Sottosegretario preclude in realtà ulteriori iniziative diplomatiche dell'Italia unicamente per ciò che attiene alla categoria dei deportati nei campi di sterminio. Non sembra quindi giustificata la rinuncia del Governo italiano a partecipare ai negoziati in corso, a fronte delle recenti dichiarazioni di disponibilità ad un risarcimento avanzate dal Governo tedesco. Va inoltre tenuto presente come, in mancanza di un concreto sostegno delle competenti amministrazioni, i soggetti potenzialmente interessati ad ottenere un

risarcimento si trovano nelle condizioni di dover far capo a soggetti come l'Istituto storico della Resistenza e l'ANPI, i quali, prestandosi con lodevole impegno alle necessità del caso, hanno finora comunque provveduto alla raccolta di circa 7.000 fascicoli corredati della necessaria documentazione.

In tale contesto è auspicabile un più fattivo sostegno del Governo al riconoscimento dei diritti di cittadini che, rifiutandosi di prestare servizio sotto la Repubblica sociale, hanno dato un importante contributo alla causa della libertà.

Dopo che il sottosegretario INTINI ha dato atto all'interrogante della fondatezza delle questioni da lui poste sotto il profilo dell'equità, assicurandogli l'impegno del Governo per una giusta soluzione del problema, il senatore MANZI, riprendendo il suo intervento, sottolinea l'opportunità di evitare che i cittadini interessati ad ottenere l'ipotizzato risarcimento siano costretti a perseguire i propri diritti in via contenziosa, anche in considerazione dell'onerosità che presenta tale scelta. Per altro verso, l'ipotesi di delegare le funzioni inerenti alla tutela dei diritti di tali cittadini alla sede di Ginevra della Croce rossa appare destinata ad allungare sensibilmente i tempi necessari per l'erogazione degli indennizzi, il che finirebbe, data l'età avanzata della maggior parte dei potenziali beneficiari, per svuotare di ogni significato la scelta dell'attribuzione di un risarcimento.

Il presidente MIGONE dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 15,50.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 7 GIUGNO 2000

226^a seduta*Presidenza del Presidente*

DI BENEDETTO

Intervengono il ministro della difesa Mattarella, il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Minniti e il Capo di Stato Maggiore per la difesa, generale Arpino.

La seduta inizia alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Capo di Stato Maggiore della Difesa in relazione allo schema di decreto legislativo concernente disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante riforma strutturale delle Forze armate

Riprende l'audizione, sospesa al termine della seduta di ieri.

Il generale ARPINO integra brevemente la sua esposizione di ieri, soffermandosi nel dettaglio sugli Arsenali di Messina e della Maddalena il cui termine *ad quem* per la chiusura (di cui al decreto n. 459) è spostato al 31 dicembre 2004. Precisa che la realtà arsenalizia di Messina ha un futuro concreto legato alla manutenzione del naviglio minore della Marina, e che comunque la città di Messina continuerà a caratterizzarsi per la presenza anche di altri Comandi, come quello della brigata Aosta. Le motivazioni invece che portarono la Maddalena ad essere sede del comando militare marittimo autonomo della Sardegna (assieme a Cagliari) appaiono oggi del tutto superate per le non adeguate potenzialità di ormeggio e di supporto logistico generale.

Rende altresì noto che il personale civile, altrove impiegato, sarà nella maggioranza dei casi reimpiegato entro 30 chilometri dall'attuale sede.

Il senatore MANCA, apprezza la costante presenza in Commissione del Governo al massimo livello e l'impostazione di altro profilo enunciata nella seduta di ieri, chiede di sapere quale sia l'attenzione riservata alle Scuole di Formazione dell'Aeronautica militare: paventa infatti per quella Forza armata una ingiustificata, minore attenzione rispetto alle analoghe Scuole delle altre Forze armate. Si sofferma quindi sulla scarsa attenzione rivolta alla qualità di vita dei militari sul luogo di lavoro e sui notevoli problemi scaturiti dai periodici trasferimenti delle rispettive famiglie. Teme infine che lo schema in esame si discosti troppo dalle linee portanti del decreto n. 464, al quale, nelle intenzioni originarie del legislatore, si dovevano apportare ritocchi e non una profonda rimediazione, come invece si sta profilando.

Il senatore PALOMBO, scusatosi con i colleghi per la sua assenza all'ufficio di presidenza di ieri, chiede di sapere quali siano state le determinazioni assunte.

Il PRESIDENTE ricorda che si decise di modificare l'ordine del giorno dell'odierna seduta, inserendo al primo punto il seguito dell'audizione, con l'auspicio di concludere quanto prima l'esame dei due schemi di decreti all'ordine del giorno - e precisamente quello sui contributi della Difesa da assegnare a favore di enti ed altri organismi per l'anno 2000 e quello concernente le disposizioni correttive ed integrative del decreto n. 464 del 1997- e comunque entro il termine per l'emissione dei pareri.

Il senatore PALOMBO invita, quindi, a considerare con la massima attenzione lo schema di decreto per il quale si sta effettuando l'audizione. È infatti in discussione un provvedimento di fondamentale importanza per l'avvenire delle Forze armate ed esso necessita di ponderati approfondimenti. Chiede poi al generale Arpino di sapere quali siano i profili di compatibilità fra lo schema di decreto in discussione e l'emananda legge, attualmente in esame alla Camera dei deputati, soppressiva del servizio di leva: paventa, in altre parole, il rischio di vuoti organizzativi e carenze di organico a causa di un non sincronico sovrapporsi fra normative così diverse fra loro, giacché il decreto n. 464 come modificato presuppone un bacino di afflusso costante in forza anche del servizio di leva mentre la futura legge presuppone, al contrario, esclusivamente il servizio militare volontario. Lo schema di decreto, insomma, appare in anticipo rispetto alla futura legge, in corso di esame presso l'altro ramo del Parlamento (e che implica la soppressione di tutti gli Uffici leva). Appare poi discutibile alla luce della legge n. 25 del 1997 sull'unificazione dei vertici, ipotizzare sei comandi territoriali (due per ogni forza armata) oltre ad una serie di comandi ed enti per le attività di supporto. Sarebbe invece opportuno inserire il termine interforze per ogni tipo di attività logistica (a cominciare da quella sanitaria). Chiede altresì di sapere quale sarà in avvenire la gestione dei trasferimenti del personale, che è penalizzato

da spostamenti che incidono pesantemente sulla vita dell'intero nucleo familiare.

Il senatore NIEDDU, ringraziati gli esponenti del Governo per la loro gradita presenza, esordisce chiarendo che non è suo intendimento mettere in discussione l'asse portante sia del decreto n. 464, sia dello schema di modifica, attualmente all'esame. Al contrario, sottolinea all'attenzione la scarsa sensibilità mostrata verso le esigenze dell'intera Sardegna. Alla Maddalena dovrebbe – nelle intenzioni del Governo – aver luogo il declassamento dell'infermeria autonoma a mera infermeria di corpo; altresì l'attuale Nucleo logistico della Marina dovrebbe altresì essere assorbito dalla scuola sottufficiali come pure il centro telecomunicazioni. Lamenta anche l'assorbimento della base navale di appoggio operativo. Invita quindi a tener conto che le cifre relative alla Maddalena, apparentemente di poco conto, sono invece di grande impatto, considerata la dimensione globale dell'insediamento della Marina in quell'isola.

Auspica pertanto un profondo ripensamento da parte delle competenti autorità.

Il senatore TABLADINI ritiene che la trasformazione delle Forze armate in professionali impone una precisa riflessione, e in particolare se non ci si esponga a rischi controproducenti sul piano della tenuta democratica delle medesime.

Il senatore PELLICINI ricorda che la sua parte politica è sempre stata favorevole all'introduzione del servizio volontario, ma, in relazione alla paventata drastica riduzione delle gloriose truppe alpine, chiede di sapere cosa si preveda per evitare tagli che colpirebbero quel corpo d'*élite* dell'Esercito del quale l'Italia va orgogliosa.

Il relatore GIORGIANNI, riprese le parole del collega Palombo, auspica che venga approfondita la tematica delle compatibilità fra l'ipotizzata riorganizzazione delle Forze armate e la imminente cessazione dell'afflusso di giovani di leva. Chiede di sapere quale sia la precisa collocazione dell'Ispettorato per il reclutamento e le forze di completamento e paventa in taluni rinvii, menzionati dal generale Arpino, il rischio di un differimento nel tempo di chiusure già decise aprioristicamente.

Il senatore LORETO, condivisa l'impostazione di fondo del dibattito, pone all'attenzione in termini problematici alcuni aspetti di dettaglio, relativi a mutamenti di rotta che sembrano introdotti con il provvedimento in titolo alla linea di sviluppo scaturente dalla legge delega del 1995 e dal relativo decreto n. 464 del 1997. Il compromesso, faticosamente raggiunto con il decreto del 1997, sembra essere scalfito da alcune soluzioni attualmente prospettate, come ad esempio in ordine all'insediamento di un reparto dell'Aeronautica militare a Martina Franca. Teme cioè la man-

canza di indicazioni condivisibili a sostegno delle novità che si intendono introdurre al decreto del 1997.

Replica agli intervenuti il generale ARPINO, citando le cifre relative al numero del personale civile coinvolto nei provvedimenti di soppressione e alle modalità di reimpiego dei medesimi. Con riferimento all'organizzazione sanitaria fa presente che si è provveduto a valorizzare le strutture destinate al sostegno delle forze operative e di proiezione realizzando economie di scala. Il processo di semplificazione adottato riduce le attuali ridondanze mediante la riconfigurazione degli enti preesistenti. Con riferimento al problema degli alloggi del personale prende spunto dall'illegittima occupazione degli alloggi di servizio da parte degli utenti senza titolo: il recupero forzoso avviene esclusivamente su specifica autorizzazione del Gabinetto, in particolare del Sottosegretario competente.

Ricorda altresì che lo sviluppo della Difesa a livello europeo impone determinate accelerazioni nella struttura delle Forze armate italiane. Specifica poi che il decreto n. 464 era stato redatto mentre era vigente un regime misto, per cui le Forze armate si alimentavano con un duplice afflusso, la leva e la scelta volontaria: le attuali modifiche scaturiscono invece dall'opzione che sospende il gettito della leva e presuppone un flusso di personale proveniente solo dai volontari. In relazione infine all'annoso problema degli alloggi di servizio illegittimamente occupati da utenti senza titolo, sottolinea che a nulla sono valse le innumerevoli pressioni esercitate dagli Stati Maggiori sul Gabinetto del Ministro per la revoca della sospensiva; fa presente che l'assenza dei proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio abitativo non più utile alle esigenze della Difesa, non ha permesso all'amministrazione di costruire e/o acquisire sul mercato nuovi alloggi di servizio. Aggiunge che inoltre la percentuale prevista dalla legge n. 724 del 1994 (20% del 50% delle riassegnazioni dei canoni di concessione) è risultata irrisoria tanto da consentire interventi di modesta entità e non di ampio respiro.

Il relatore GIORGIANNI ricorda che in un recente passato le osservazioni espresse e le condizioni poste dalla Commissione difesa non erano state tenute nella dovuta considerazione in sede di emanazione dei decreti legislativi e paventa soluzioni-tampone che differiscono nel tempo decisioni che sembrano essere state assunte da tempo, cioè anteriormente al vaglio parlamentare.

Il PRESIDENTE ringrazia il generale Arpino per il contributo reso ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,30.

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 7 GIUGNO 2000

265^a Seduta*Presidenza del Presidente*

COVIELLO

Interviene il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visco.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente COVIELLO avverte che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, in previsione di tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

La Commissione aderisce alla richiesta anzidetta e, di conseguenza, viene adottata tale forma di pubblicità.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Comunicazioni del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sugli indirizzi programmatici del proprio Dicastero**

Il presidente COVIELLO, dopo aver rivolto al ministro Visco parole di saluto e l'augurio di buon lavoro, cui si associano i commissari, si sofferma su alcuni temi, quali il rispetto del patto di stabilità interno, nell'ambito del controllo della spesa pubblica, la allocazione della spesa per investimenti diretti – che ha evidenziato secondo recenti valutazioni in alcuni periodi una penalizzazione delle aree meridionali –, la definizione di efficaci strumenti per il superamento del divario territoriale del Paese: al riguardo sollecita una particolare riflessione da parte del Ministro.

Il ministro VISCO, dopo aver evidenziato la contraddizione tra i segnali di ripresa produttiva, accompagnati da significativi incrementi nell'occupazione, e l'immagine che a volte emerge di un Paese che non riesce ad affrancarsi dalla storica condizione di «fanalino di coda», illustra le indicazioni congiunturali più recenti degli organismi nazionali ed internazionali che confermano la forte ripresa dell'economia mondiale ed europea; anche la moneta europea sembra aver superato la debolezza che ha caratterizzato i mesi passati, tornando a riflettere una evoluzione positiva. In tale contesto, acquista progressivamente vigore la ripresa dell'economia italiana, confermata sia dal trend positivo degli indicatori della produzione industriale, del fatturato e degli ordinativi dell'industria sia del clima di fiducia delle imprese; si prevede una crescita del prodotto interno lordo del 2,7% per il 2000 e una ulteriore accelerazione fino al 3,0% nel corso del quadriennio successivo. Previsioni positive sussistono sia in relazione alle unità di lavoro sia sulla diminuzione del tasso di disoccupazione, che dovrebbe collocarsi intorno all'8% nel 2004. Il tasso d'inflazione peraltro mostra una dinamica che richiede grande attenzione, sia per la permanenza dei segni di tensione sul mercato petrolifero e delle fluttuazioni dei tassi di cambio, sia per le ragioni interne e settoriali dell'inflazione italiana, in particolare per i vincoli, impliciti o espliciti, alla concorrenza del comparto dei servizi, dove la disciplina competitiva è ancora assente: si tratta, comunque, di variazioni dei prezzi limitate, da tenere sotto controllo, ma non confrontabili con le esperienze passate di tassi di inflazione estremamente elevati, con un ampio divario rispetto agli altri Paesi europei.

Dopo aver precisato che nel 2001 e negli anni successivi, tenuto conto dell'andamento previsto dalle retribuzioni lorde, la difesa dei redditi reali netti dei lavoratori è perseguibile attraverso una compressione del cuneo fiscale, sottolinea che l'aumento del reddito disponibile delle famiglie realizzato nell'ultimo quadriennio è riconducibile agli interventi fiscali effettuati a favore delle famiglie e dei pensionati. Vi è, quindi, il contesto per una nuova fase di politica dei redditi e, anche grazie alla continuità dell'azione di governo negli ultimi quattro anni, soprattutto nel campo fiscale, vi sono risultati che possono essere utilizzati per garantire al Paese un sentiero di crescita stabile e non inflazionistico.

Nel passare alla valutazione della situazione della finanza pubblica, evidenzia che le tendenze della spesa richiedono una attenta vigilanza, tenuto conto dei segnali emersi, in particolare, per la spesa degli enti regionali, inclusa la spesa sanitaria. I dati che il Tesoro diffonde mensilmente mostrano una accelerazione molto forte nei primi due mesi dell'anno, con una successiva graduale stabilizzazione verso valori che comunque permangono elevati. Nell'auspicare che una parte di tale incremento possa essere attribuito a eventi straordinari, quali il *millenium bug*, e quindi riasorbito nella contabilizzazione di lungo periodo, osserva che l'andamento del fabbisogno e della spesa nel corso del triennio 1996-1999, conferma la preoccupazione per la spesa regionale, che, anche a causa dell'aumentato

ruolo delle regioni, evidenzia una dinamica pari al 6,7%, ben superiore alla crescita del reddito nazionale in termini monetari.

Dopo essersi brevemente soffermato sulle possibili cause di tale crescita e sottolineato l'opportunità di evitare approcci polemici della questione, ricorda positivamente la recente riforma della finanza regionale, concordata con le regioni e discussa nelle sedi parlamentari; ritiene che, pur nel rispetto della autonomia finanziaria delle entità locali e tenuto conto che la responsabilità degli obiettivi di bilancio concordati con l'Unione europea spetta al governo nazionale, il perseguimento di un equilibrio finanziario richiede l'impegno di tutti i soggetti di governo, in misura tanto maggiore quanto maggiore è l'autonomia e il correlato principio di responsabilità. Per queste ragioni e nell'interesse dei cittadini, è intenzione del Governo procedere, con le regioni e gli enti locali, ad un esame della situazione, al fine di individuare le origini della crescita del fabbisogno, misurare le prevedibili evoluzioni e individuare le eventuali iniziative necessarie, affinché ciascuno nel proprio ambito consenta il rispetto dei vincoli di bilancio.

In corrispondenza a questi andamenti della spesa primaria, evidenzia una tensione alla crescita della spesa per interessi, riconducibile alla crescita internazionale dei tassi: ricorda che il debito del nostro Paese è doppio, in relazione al Pil, rispetto a quello dei Partner europei e, pur tenendo conto del percorso di rientro positivamente avviato, sottolinea che viene impegnato per il pagamento degli interessi un ammontare di risorse che potrebbe essere alternativamente utilizzato per altre finalità, quali riduzioni di imposta, per interventi sociali, per investimenti aggiuntivi. Illustra, poi, la gestione del debito pubblico italiano, considerata, a livello internazionale, fra le più efficienti del mondo, sia per la completezza degli strumenti offerti, sia per le condizioni di efficienza e di competitività del mercato secondario. Dopo aver brevemente ricordato le potenzialità offerte dalle innovazioni tecnologiche, evidenzia la componente di gestione del debito che opera attraverso il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, utilizzando i proventi delle privatizzazioni per il riacquisto di titoli sul mercato o per il rimborso a scadenza. In relazione al percorso di dismissione, necessario anche per attuare la conversione dell'economia, elenca le partecipazioni residue che il Governo intende collocare sul mercato, tra le quali cita le quote di Telecom Italia, del Banco di Napoli e una ulteriore *tranche* della partecipazione Enel; ricorda, altresì, che entro giugno prossimo è prevista la liquidazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale, nell'ambito della quale si affronterà la questione della RAI, per la cui soluzione garantisce il rispetto delle indicazioni parlamentari. Nel ripercorrere l'esperienza storica della seconda metà del secolo, con l'IRI quale pilastro portante del sistema economico nazionale, evidenzia che nel completamento della liquidazione può essere individuato il segno più forte e rappresentativo del cambiamento in atto nel Paese. Dopo aver confermato, in relazione alla assegnazione delle frequenze Umts, l'intenzione di contemperare le diverse esigenze, associando al criterio della licitazione privata, la competizione sul prezzo fra i soggetti interessati, illu-

stra l'andamento delle entrate, per le quali risultano rafforzati i risultati positivi degli ultimi anni conseguenti alla riforma fiscale del 1997; a tale risultato ha peraltro contribuito anche la modernizzazione introdotta delle procedure, che ha probabilmente agevolato l'adesione spontanea dei contribuenti ai doveri fiscali.

Il ministro VISCO, nel trattare la questione delle aree depresse, evidenzia che lo scenario di crescita sconta una concentrazione della crescita nelle aree meridionali confermando – in linea con le previsioni formulate nel precedente DPEF e nel Piano di sviluppo del Mezzogiorno approvato dalla Commissione UE – una crescita del prodotto interno lordo superiore al 2%. Elemento cruciale di tale percorso virtuoso è l'implementazione del programma di ampliamento e riqualificazione degli investimenti pubblici che porterà a raggiungere, nel 2002, un volume di investimenti pubblici nel Mezzogiorno pari al 46% del totale della spesa in conto capitale; è necessario, a tal fine, proseguire la strategia sperimentata per la prima volta nell'ambito del Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2002, centrata su una radicale riqualificazione degli investimenti pubblici, basata su un rapporto di trasparente negoziazione fra livelli di governo e sulla valutazione *ex-ante*, *in itinere* ed *ex-post* da parte dell'amministrazione centrale. Tenuto conto che con la prossima adozione dei programmi operativi nazionali e regionali del Quadro di Sostegno, il Mezzogiorno può contare, nel settennio, su un rilevante ammontare di risorse, la cui gestione è in gran parte affidata alle Regioni, evidenzia la necessità di perseguire la riqualificazione degli investimenti pubblici anche nelle zone del centro-nord, avvalendosi dell'opera delle unità tecniche regionali e individuando le opere infrastrutturali da finanziare con risorse private. In tale ambito, la programmazione negoziata deve essere considerata come uno degli strumenti a disposizione dell'azione pubblica, rivolto ad obiettivi specifici, quali il sostegno dello sviluppo locale, il governo dei processi di deindustrializzazione, l'attrazione di investimenti ad elevato contenuto tecnologico, uno strumento che convive e si integra con altri strumenti a carattere automatico e generale. Elenca brevemente alcuni elementi quantitativi relativi ai patti territoriali, ai contratti d'area e relativi protocolli aggiuntivi, ai contratti di programma: in relazione a questi ultimi, evidenzia che si tratta di domande che, nella maggior parte dei casi, non possiedono i requisiti di completezza e attendibilità necessari perché si configurino come vere e proprie proposte di investimento. Illustra, altresì, i dati relativi alle erogazioni per gli strumenti della programmazione negoziata tra il 1994 e il 1999, pari a circa 5.600 miliardi, pur sottolineando che le erogazioni sono anche legate alla capacità del soggetto responsabile di procedere nell'utilizzazione. Nel valutare i possibili sviluppi futuri, ritiene necessario creare un quadro di maggiore certezza e di adeguate prospettive, risolvendo alcune difficoltà amministrative; è altresì essenziale l'espletamento delle procedure relative ai bandi territoriali della legge n. 488 del 1992. Per quanto riguarda i contratti d'area, conferma l'intenzione di limitare il numero dei nuovi contratti e dei nuovi protocolli aggiuntivi e, in relazione ai contratti di programma, dichiara l'intenzione di pervenire alla de-

finizione di una griglia di criteri, in base alla quale procedere alla stipula di alcuni contratti entro l'estate. Si sofferma poi sul ruolo di Sviluppo Italia, fino ad ora oscurato dall'opera di riassetto delle società incorporate, evidenziando che la società costituisce il braccio operativo e lo strumento per la esternalizzazione di alcune funzioni tipicamente svolte dalla Pubblica amministrazione, nel presupposto peraltro di una dipendenza funzionale fra Amministrazione e Sviluppo Italia ed una piena adesione della società agli indirizzi del Governo.

Nel valutare conclusivamente il quadro di trasformazione del Paese, oggi protagonista alla pari con gli altri Paesi europei del processo di rapida e vasta evoluzione dell'economia e della società mondiale, sollecita una riflessione per la ricerca di una chiave di lettura della realtà che consenta di comprendere le ragioni collettive, difficilmente interpretabili con le categorie concettuali tradizionali, senza deformare tali istanze in schematizzazioni propagandistiche grossolane e semplificatorie e nella consapevolezza che il Paese ha superato una fase di estrema difficoltà uscendone con una solidità di assetti raramente presente in passato.

Si apre il dibattito.

Il senatore VEGAS evidenzia la contraddizione tra la convinzione espressa dal Ministro sul raggiungimento dell'obiettivo di risanamento e le preoccupazioni ventilate sull'andamento della finanza pubblica. A suo avviso il processo di risanamento non è stato compiutamente realizzato e, soprattutto, non lo è al punto da poter rendere sostenibile un andamento della spesa corrente, così come si sta profilando, di tipo chiaramente elettorale. Dopo aver rilevato, di contro, la diminuzione della spesa in conto capitale, si sofferma sulla difficoltà per le regioni di raggiungere gli obiettivi fissati con il patto di stabilità, che sommano a quelli dell'anno in corso gli obiettivi non raggiunti dello scorso anno, soprattutto in materia di spesa sanitaria. Dopo avere evidenziato altresì le problematiche sottese ai dati di fabbisogno, rileva che gli obiettivi socio-economici finora perseguiti sembrano in linea con gli accordi assunti in sede europea: permane tuttavia una differenza preoccupante di crescita con gli altri Paesi europei, per cui è a maggior ragione auspicabile che i risultati del risanamento avviato non vengano utilizzati in modo improprio. Chiede quindi al Ministro dei chiarimenti in ordine alla politica volta a ridimensionare la presenza pubblica nell'economia, con particolare riguardo alle intenzioni del Governo per quel che riguarda la vicenda UMPS, le procedure di liquidazione dell'IRI, la detenzione della quota posseduta nella Telecom, la vicenda della mancata alleanza di Alitalia e KLM, con le conseguenti difficoltà operative della Compagnia aerea nazionale e il futuro assetto della concessionaria televisiva pubblica.

Il senatore FERRANTE, nel dichiararsi soddisfatto delle dichiarazioni rese dal Ministro, sottolinea l'esigenza di una maggiore attenzione alle vicende della globalizzazione e dell'instabilità dei mercati finanziari interna-

zionali, in ordine ai quali sarebbe stata opportuna una maggiore trattazione anche da parte della Banca d'Italia nelle considerazioni finali recentemente pubblicate. Rileva, altresì, la scarsità di controlli sull'attività di prestito dei centri *off-shore* a operatori non residenti, chiedendo quale ruolo decisionale spetti all'Italia in materia. Dopo avere evidenziato la situazione di difficoltà che sembra caratterizzare ancora il funzionamento dei patti territoriali, chiede le ragioni dei ritardi con cui avvengono le relative erogazioni, nonché la conoscenza di notizie ulteriori, eventualmente nell'ambito del prossimo Documento di programmazione economico-finanziaria, sugli strumenti cui si presume di ricorrere per l'affidamento di UMPS.

Il senatore AZZOLLINI, soffermandosi sulla difficoltà crescente che il tasso di sviluppo del Mezzogiorno sembra mostrare rispetto a quello medio italiano, come risulta anche dai documenti elaborati dagli organismi economici internazionali, fa presente che gli strumenti di intervento proposti dal Governo si stanno rivelando assolutamente inefficaci. Nel ricordare che la società Sviluppo Italia, alla quale era stato assegnato un ruolo primario nel determinare i presupposti dello sviluppo, ha fino a questo momento provveduto semplicemente al proprio riassetto interno, fa presente che anche gli strumenti della programmazione negoziata non hanno mostrato un buon funzionamento: i contratti d'area sono rimasti sostanzialmente inattuati, mentre i patti territoriali non hanno contribuito a riportare gli effetti degli aiuti negli ambiti locali per i quali sono stati stipulati. A suo avviso, gli strumenti che hanno mostrato maggiore successo sono le forme automatiche di incentivazione, tipiche ad esempio della legge n. 488 del 1992, per la quale purtroppo è mancato il necessario finanziamento. Sarebbe pertanto opportuno ipotizzare un rifinanziamento di tale strumento, così come avviare nuovamente un dibattito sull'istituzione di zone speciali.

Il ministro VISCO replica agli intervenuti, rilevando in primo luogo che l'osservazione della serie storica dei conti pubblici, così come del bilancio strutturale italiano mostrano con chiarezza che è stato effettuato un robusto risanamento della nostra economia: peraltro, anche nel corso dell'ultimo incontro dei Ministri economici europei in sede Ecofin è risultato che i problemi di aggiustamento del bilancio strutturale non riguardavano l'Italia. Per quanto concerne il patto di stabilità, è indubitabile che esso sottende anche un delicato problema di rapporti istituzionali e quindi rappresenta uno dei nodi che quanto prima il Governo ed il Parlamento dovranno affrontare, senza posizioni pregiudiziali da parte di nessuna forza politica, sia per recuperare il controllo della spesa, sia per non compromettere i risultati finora raggiunti, ritrovandosi con un minore tasso di crescita e una maggiore pressione fiscale. Dopo aver giudicato verosimile l'ipotesi di aumento del PIL del 2,7 per cento, riconosce che dal completamento dei processi di liberalizzazione e flessibilizzazione avviati avrebbero potuto derivare risultati ancora più soddisfacenti, ma nel contempo non si

può non riconoscere che l'Italia è rispetto a quattro anni fa un Paese completamente trasformato dal punto di vista della diffusione di una cultura di mercato, con tutti gli effetti positivi che ne conseguono sull'evoluzione dell'economia. Dopo aver preso atto con soddisfazione che l'opposizione non fa più leva esclusivamente sulla riduzione fiscale come strumento per stimolare la ripresa, così come non sembra avere atteggiamenti polemici per quanto riguarda la vicenda UMPS, afferma che la liquidazione dell'IRI, così come le altre liquidazioni, richiedono tempi tecnici inevitabilmente lunghi. Per quanto riguarda la società Alitalia, dopo aver ricordato che essa era ormai prossima al fallimento, fa presente che nonostante il fallimento dell'accordo con la KLM dovuto essenzialmente alla posizione pregiudiziale dell'Olanda, essa è riuscita comunque a realizzare il risanamento e a risolvere grossi problemi di carattere sindacale; per quanto riguarda invece la RAI, ricorda che i termini del futuro assetto radiotelevisivo sono definiti nell'ambito di un disegno di legge in discussione presso il Parlamento, al quale poi fa capo la gestione della concessionaria, solo formalmente affidata all'IRI. In relazione ai problemi richiamati dal senatore Ferrante, osserva che da circa due anni i problemi finanziari internazionali sono all'attenzione dei Governi, tanto che è stato già avviato un dibattito sulla riforma di organismi internazionali come il Fondo monetario e la Banca mondiale, essendo risultato chiaro che la dissociazione tra Stati e mercati rende indispensabile l'esercizio di una forte attività di controllo da parte di un organismo sovranazionale. Infine, dopo aver ricordato che i documenti elaborati a livello internazionale sono convergenti sul recupero economico realizzato dall'Italia, esprime l'avviso che il futuro del Mezzogiorno debba essere valutato con maggiore ottimismo, perché esistono in quest'area del Paese zone in grande fermento, dove gli investimenti mostrano tassi di aumento dell'ordine del 15-20 per cento ed anche le esportazioni sono in crescita; lo strumento della citata legge n. 488 - i cui bandi sono stati finora regolarmente emanati -, il ricorso ai crediti d'imposta e la prossima attribuzione al Mezzogiorno di circa 98.000 miliardi, unitamente all'applicazione degli strumenti di programmazione negoziata ed in particolare i patti territoriali che sono i più idonei a creare servizi, garantiranno a suo avviso nei prossimi quattro o cinque anni l'avvio a soluzione del problema meridionale.

Il presidente COVIELLO, nel prendere atto della richiesta di intervenire da parte di altri senatori, si riserva di decidere la data del seguito dell'audizione, ricordando peraltro che l'imminenza della presentazione del Documento di programmazione economico-finanziaria costituirà l'occasione per incontrare nuovamente il Ministro.

La seduta termina alle ore 16,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 7 GIUGNO 2000

362^a Seduta

Presidenza del Presidente

GUERZONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze D'Amico.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(4336) Misure in materia fiscale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente GUERZONI avverte che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 22.

In conseguenza del parere contrario espresso dalla 5^a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il presidente GUERZONI dichiara inammissibili gli emendamenti 22.32 e 22.33.

Si danno quindi per illustrati gli emendamenti 22.1, 22.2, 22.3, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7 e 22.8, di identico contenuto, finalizzati a ridurre da 18 a 15 mesi il termine per l'esercizio della delega in materia di disciplina dei redditi di impresa.

Il RELATORE illustra poi l'emendamento 22.9, volto ad estendere dagli originali 9 mesi a 20 mesi il termine per l'esercizio della delega in materia di modifica dei criteri di determinazione del reddito delle unità immobiliari, prevista dall'articolo 18 della legge n. 133 del 1999.

Si danno quindi per illustrati gli emendamenti 22.29 e 22.30.

Il presidente GUERZONI avverte che gli emendamenti citati sono identici all'emendamento 22.0.11.

Il senatore D'ALÌ illustra l'emendamento 22.31, finalizzato a prevedere una diversa applicazione dell'imposta sul valore aggiunto alle operazioni di organizzazione di viaggi e soggiorni per persone anziane, minori e disabili da parte degli enti territoriali. Egli specifica inoltre che la stima degli oneri è fatta in ossequio al parere espresso dalla 5^a Commissione permanente.

Il relatore BONAVITA esprime parere contrario su tutti gli emendamenti finalizzati a ridurre il termine per l'esercizio della delega in materia di reddito d'impresa, giudicando adeguato il termine di 18 mesi, previsto nel disegno di legge.

Anche il sottosegretario D'AMICO concorda pienamente con tale indicazione, facendo presente che le disposizioni delegate entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2001 e che il termine per l'esercizio della delega, come modificato, scade a novembre del 2000.

Il senatore D'ALÌ preannuncia il proprio voto favorevole, ritenendo più adeguato il termine di 15 mesi.

Il senatore BOSELLO, dopo aver ricordato le reazioni suscitate dall'approvazione dell'emendamento in materia di incompatibilità dei giudici tributari, preannuncia il proprio voto favorevole, richiamando l'attenzione sull'esigenza di verificare attentamente la applicabilità delle modifiche in materia tributaria.

Anche il senatore ROSSI preannuncia il proprio voto favorevole.

Dopo che il presidente GUERZONI ha dichiarato decaduti, per assenza dei rispettivi proponenti, gli emendamenti 22.1, 22.5, 22.7 e 22.8, pone ai voti congiuntamente gli emendamenti 22.2, 22.3, 22.4 e 22.6, di identico contenuto.

Tali emendamenti vengono respinti.

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, viene poi approvato l'emendamento 22.9.

Il relatore BONAVITA esprime parere favorevole sugli emendamenti 22.29 e 22.30, ritenendo necessario un differimento dei termini di prescrizione o decadenza per le notificazioni delle cartelle di pagamento relative a ruoli non erariali. Peraltro egli propone alla presentatrice una riformulazione, tecnicamente più precisa.

Il sottosegretario D'AMICO esprime parere favorevole sull'emendamento 22.29 come modificato dalla senatrice Sartori, su proposta del relatore (22.29 nuovo testo).

Il senatore BOSELLO formula un giudizio estremamente negativo sull'emendamento in votazione, giudicando troppo ampia la portata della modifica introdotta che riguarderebbe tutte le imposte non riscosse dagli enti locali.

Anche a giudizio del senatore MARINI, la proroga dei termini in questione mina alla base la fiducia dei contribuenti verso le istituzioni, anche perché la proroga dei termini potrebbe essere motivata dall'inerzia degli enti locali.

Il senatore BONAVITA specifica che la riformulazione proposta va proprio nella direzione auspicata dal senatore Bosello, in quanto specifica che la proroga dei termini debba riguardare esclusivamente la tassa sui rifiuti solidi urbani. Al senatore Marini egli fa presente inoltre che gli enti locali hanno accumulato ritardi per la notificazione delle cartelle di pagamento a causa delle modifiche introdotte al «decreto Ronchi»

Mentre il senatore MARINI non condivide le osservazioni del senatore Bonavita, la senatrice SARTORI concorda pienamente con quanto dichiarato dal relatore.

Posto ai voti, viene quindi approvato l'emendamento 22.29 nuovo testo; risultano pertanto assorbiti gli emendamenti 22.30 e 22.0.11.

Il RELATORE esprime perplessità sull'emendamento 22.31.

Il sottosegretario D'AMICO concorda con il parere contrario.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore ROSSI, interviene il senatore ALBERTINI, a giudizio del quale è opportuno agevolare con lo strumento fiscale l'attività dei comuni al fine di garantire a particolari categorie di cittadini soggiorni e viaggi.

Il sottosegretario D'AMICO si dichiara disponibile a riconsiderare la materia, soprattutto per verificare la possibilità di assicurare comunque il sostegno alle attività svolte dai comuni in questa materia.

La senatrice SARTORI motiva il proprio sostegno all'emendamento, avendone essa stessa presentato uno analogo dichiarato inammissibile, con la necessità di equiparare dal punto di vista tributario l'organizzazione di soggiorni e viaggi da parte dei comuni per particolari categorie di cittadini, rispetto alla stessa attività organizzata dai *tour operators*.

Il presidente GUERZONI pone in votazione l'emendamento 22.31 che la Commissione respinge.

Si passa quindi all'esame di emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 22.

Il senatore BOSELLO invita il relatore ad illustrare i contenuti dell'emendamento 22.0.2, la cui portata appare stravolgente rispetto alla gerarchia delle fonti.

Anche il senatore D'ALÌ richiama l'attenzione del presidente Guerzoni sulla natura innovativa dell'emendamento 22.0.2 rispetto al disegno di legge in esame, ragion per cui ne sottolinea la sostanziale estraneità rispetto al provvedimento.

Il presidente GUERZONI ribadisce le motivazioni che hanno indotto la Presidenza a dichiarare l'inammissibilità per materia di numerosi emendamenti, alcuni dei quali presentati dallo stesso Relatore.

Il relatore BONAVITA illustra l'emendamento 22.0.2, finalizzato a specificare ulteriormente la disciplina recata dalla legge n. 662 del 1996, che aveva delegificato la normativa in materia di adempimenti procedurali dei contribuenti. Proprio la necessità di adeguare l'ambito di applicabilità della normativa tributaria ha motivato la necessità di specificare i principi e criteri della delegificazione, per consentire al Ministro delle finanze di intervenire secondo le necessità che dovessero emergere nel settore degli adempimenti formali. Egli specifica quindi che il potere di emanare regolamenti da parte del Ministro delle finanze è finalizzato a semplificare e razionalizzare gli obblighi procedurali dei contribuenti, ad adeguare alle innovazioni tecnologiche e telematiche la disciplina e a tener conto del progressivo sviluppo degli studi di settore.

A giudizio del senatore VENTUCCI l'illustrazione dell'emendamento rafforza i dubbi e le perplessità.

Il sottosegretario D'AMICO fa presente che il legislatore ha già provveduto a modificare il rango della fonte normativa in materia di adempimenti formali e contabili: l'emendamento è volto esclusivamente a specificare i principi e i criteri con i quali attuare la delegificazione prevista dalla legge n. 662 del 1996.

Il senatore BOSELLO esprime forte perplessità circa l'adozione generalizzata dello strumento della delegificazione in materia tributaria, ricordando come un'autorevole dottrina consideri assoluta la riserva di legge fissata in Costituzione. D'altro canto, egli esprime preoccupazione per il fatto che il potere regolamentare assegnato al Ministro possa riguardare anche gli adempimenti contabili, intendendosi con ciò ricomprese le

norme stabilite dal Codice civile per ciò che concerne le scritture contabili. Un'ulteriore perplessità riguarda la delegificazione in materia di termini tributari, che invece costituiscono uno degli aspetti più delicati del rapporto tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente, come da ultimo segnalato da autorevole dottrina. La sua preoccupazione è rafforzata dal fatto che sembrano emergere sull'emendamento in votazione due distinte e contrapposte interpretazioni, ragion per cui è facile immaginare le difficoltà applicative di una norma che non appare inequivoca già in fase di elaborazione. Egli auspica quindi un ritiro dell'emendamento al fine di un ripensamento da parte del relatore.

Il presidente GUERZONI ritiene possibile affrontare le tematiche più spinose legate a una possibile riformulazione, dopo aver accantonato l'emendamento.

Il senatore D'ALÌ ritiene particolarmente grave la proposta avanzata dal relatore, poiché essa appare lontana anche da quella impalcatura teorica che aveva sostenuto le discusse deleghe fiscali attribuite al Governo con la legge n. 662.

A giudizio del senatore CASTELLANI, le preoccupazioni del senatore Bosello sembrano travalicare la reale portata dell'emendamento. Pur tuttavia, egli ritiene che la maggiore perplessità da lui espressa possa essere superata eliminando dall'emendamento il riferimento agli adempimenti formali e contabili, limitando quindi la delegificazione alle modalità di presentazione delle dichiarazioni e alle forme di pagamento dei tributi.

Il relatore BONAVITA concorda pienamente con la proposta del Presidente di accantonare l'emendamento, ritenendo altresì fondata la proposta di circoscrivere la portata della proposta emendativa.

Il sottosegretario D'AMICO ribadisce le motivazioni del parere favorevole del Governo, soprattutto sottolineando la necessità di evitare che il legislatore sia chiamato ad intervenire su settori normativi che riguardano aspetti particolari e specifici. Del resto, egli ricorda che la materia è già stata oggetto di una norma di delegificazione.

Non facendosi ulteriori osservazioni l'emendamento 22.0.2 viene accantonato.

Il senatore ROSSI aggiunge la firma e rinuncia ad illustrare l'emendamento 22.0.12.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario D'AMICO, posto ai voti, l'emendamento 22.0.12 viene respinto.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 23, si passa quindi all'esame di un emendamento volto ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 23.

Il relatore BONAVITA aggiunge la firma e rinuncia ad illustrare l'emendamento 23.0.1.

Egli si rimette poi al parere del Governo su tale emendamento.

Il sottosegretario D'AMICO esprime parere contrario.

Dopo che i senatori COSTA, VENTUCCI e D'ALÌ hanno aggiunto la firma all'emendamento 23.0.1, posto ai voti, tale emendamento viene respinto.

Si passa quindi all'esame di emendamenti riferiti all'articolo 25.

Si danno per illustrati gli emendamenti 25.1 e 25.2.

Dopo che il RELATORE ha espresso parere contrario sull'emendamento 25.1 e parere favorevole sull'emendamento 25.2, il sottosegretario D'AMICO formula un parere conforme a quello espresso dal Relatore.

Dopo che il PRESIDENTE ha dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 25.1, posto ai voti, viene approvato l'emendamento 25.2, al quale aggiungono la firma i senatori COSTA, VENTUCCI, D'ALÌ e BONAVITA.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 26 si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 27.

Il senatore VENTUCCI illustra l'emendamento 27.1, finalizzato a parametrare l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili non al peso massimo al decollo, bensì al peso effettivo del velivolo al decollo. Tale proposta emendativa nasce dalla considerazione che la presenza del carico o meno, ovvero del carburante possono rendere il peso effettivo al decollo molto diverso dal peso massimo al decollo.

Si danno quindi per illustrati tutti i rimanenti emendamenti all'articolo 27, di contenuto sostanzialmente analogo.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti in esame, che sembrano aggravare gli adempimenti burocratici per applicare l'imposta.

Anche il sottosegretario D'AMICO concorda con il parere contrario, sottolineando le difficoltà di gestione dell'imposta in caso di approvazione dell'emendamento.

Il senatore D'ALÌ nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento 27.1, sottolinea la volontà della maggioranza di applicare la massima imposta.

Dopo che il presidente GUERZONI ha dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 27.2, posti congiuntamente ai voti vengono respinti gli emendamenti 27.1 e 27.3, di identico contenuto. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 27.4, 27.5 e 27.6.

Si passa quindi all'esame di emendamenti riferiti all'articolo 28.

Il senatore VENTUCCI aggiunge la firma e rinuncia ad illustrare tutti gli emendamenti presentati all'articolo 28.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario D'AMICO, posti separatamente ai voti vengono respinti gli emendamenti 28.1, 28.2 e 28.3.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 29.

Si danno per illustrati tutti gli emendamenti riferiti a tale articolo.

Il relatore BONAVITA invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 29.1, 29.2, 29.3, 29.4 e 29.5, di identico contenuto, facendo presente che non appare opportuno eliminare la previsione dell'abilitazione professionale quale requisito per svolgere l'assistenza tecnica innanzi alle commissioni tributarie.

Il sottosegretario D'AMICO condivide il parere espresso dal Relatore.

Ad eccezione dell'emendamento 29.4, dichiarato decaduto per assenza del proponente, i rispettivi presentatori ritirano gli emendamenti in esame.

Il senatore CASTELLANI ritira l'emendamento 29.6.

Il relatore BONAVITA esprime parere contrario sugli emendamenti 29.7, 29.8, 29.9 e 29.10, volto ad escludere la necessità di autenticazione della procura speciale per iscritto quando questa sia conferita a dipendenti delle associazioni di categoria da parte degli associati alle rispettive associazioni di appartenenza.

Il sottosegretario D'AMICO concorda con il parere espresso, sottolineando la delicatezza della materia della rappresentanza dei contribuenti.

La senatrice THALER sottolinea la inadeguatezza di un intervento normativo parziale e scoordinato su un settore delicato come la rappresen-

tanza e assistenza dei contribuenti: più opportuno sarebbe affrontare tali questioni in tema di riordino delle professioni.

A giudizio del senatore D'ALÌ, la portata dell'emendamento è stata fraintesa, escludendo che con esso si voglia estendere i casi in cui è possibile attivare la procura per la rappresentanza e assistenza dei contribuenti.

Dopo che è stato dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 29.8, posti congiuntamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 29.7, 29.9 e 29.10, di identico contenuto.

Si passa quindi all'esame di emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 29.

Il presidente GUERZONI ricorda che in seguito all'approvazione dell'emendamento 3.22 gli emendamenti 29.0.1, 29.0.2, 29.0.3, 29.0.4 e 29.0.5 risultano assorbiti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4336**Art. 22.**

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «entro diciotto mesi» con le seguenti: «entro 15 mesi».

22.1

MARINI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «entro diciotto mesi» con le seguenti: «entro quindici mesi».

22.2

CASTELLANI, PIERLUIGI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «entro diciotto mesi» con le seguenti: «entro quindici mesi».

22.3

ROSSI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «entro diciotto mesi» con le seguenti: «entro quindici mesi».

22.4

PEDRIZZI, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «entro diciotto mesi» con le seguenti: «entro quindici mesi».

22.5

ALBERTINI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «entro diciotto mesi» con le seguenti: «entro quindici mesi».

22.6

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «entro diciotto mesi» con le seguenti: «entro quindici mesi».

22.7

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «entro diciotto mesi» con le seguenti: «entro quindici mesi».

22.8

TAROLLI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 18, comma 1, le parole: "nove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "venti mesi"».

22.9

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis*. Al comma 19 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 è aggiunto in fine il seguente periodo: "I termini di prescrizione o decadenza per le notificazioni delle cartelle di pagamento, relative ai ruoli non erariali resi esecutivi dopo il 30 settembre 1999, sono prorogati al 31 dicembre 2000, in deroga alle singole disposizioni di legge vigenti"».

22.29

SARTORI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis*. All'articolo 30, comma 19, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: «29 febbraio 2000» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2000».

22.29 (nuovo testo)

SARTORI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis*. Al comma 19 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 è aggiunto in fine il seguente periodo: "I termini di prescrizione o decadenza per le notificazioni delle cartelle di pagamento, relative ai ruoli

non erariali resi esecutivi dopo il 30 settembre 1999, sono prorogati al 31 dicembre 2000, in deroga alle singole disposizioni di legge vigenti".».

22.30

ALBERTINI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Alle operazioni di cui al comma 1 dell'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuate da enti pubblici territoriali non si applicano le modalità di detrazione dell'imponibile e dell'imposta di cui al comma 2 e seguenti dello stesso articolo.

1-ter. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo valutato in 10 miliardi di lire annui a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze».

22.31

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alle operazioni di cui al comma 1 dell'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 effettuate da enti pubblici territoriali non si applicano le modalità di detrazione dell'imponibile e dell'imposta di cui al comma 2 e seguenti dello stesso articolo».

22.32

SARTORI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alle operazioni di cui al comma 1 dell'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 effettuate da enti pubblici territoriali non si applicano le modalità di detrazione dell'imponibile e dell'imposta di cui al comma 2 e seguenti dello stesso articolo».

22.33

ALBERTINI

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disciplina degli adempimenti formali e contabili in materia di imposte e tasse)

1. Le modalità ed i termini di presentazione delle dichiarazioni in materia tributaria, le forme di pagamento dei tributi e gli adempimenti formali e contabili sono disciplinati con uno o più regolamenti da adottare con decreto del Ministro delle finanze.

2. I regolamenti si conformano ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione e razionalizzazione degli obblighi procedurali posti a carico dei contribuenti;

b) adeguamento della disciplina alle innovazioni tecnologiche e telematiche, con particolare riferimento al trattamento ed alla trasmissione dei dati;

c) esigenze connesse al progressivo sviluppo degli studi di settore, nonché alla riforma del Ministero delle finanze ed alla istituzione delle agenzie fiscali.

3. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1 sono abrogate le disposizioni di legge incompatibili.

4. Qualora intervengano, dopo l'entrata in vigore dei regolamenti indicati al comma 1, nuove disposizioni legislative che regolino le materie ivi disciplinate, possono essere comunque emanati ulteriori regolamenti, a meno che la legge sopravvenuta non lo escluda espressamente».

22.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Al comma 19 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I termini di prescrizione o decadenza per le notificazioni delle cartelle di pagamento, relative ai ruoli non erariali resi esecutivi dopo il 30 settembre 1999, sono prorogati al 31 dicembre 2000, in deroga alle singole disposizioni di leggi vigenti".».

22.0.11

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Dopo l'**articolo 22**, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Riordino fondiario delle zone del Friuli-Venezia Giulia)

1. Al fine di consentire il riordino fondiario nelle zone di Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 546, come sostituito dall'articolo 15 della legge 11 novembre 1982, n. 828, ed ulteriormente modificato e integrato dagli articoli 15 e 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, e prorogato dall'articolo 1 della legge 23 gennaio 1992, n. 34, e dall'articolo 3, comma 157, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 2002. I termini stabiliti per il compimento delle procedure sono prorogati, in via di sanatoria, al 31 dicembre 2002 per le amministrazioni comunali che abbiano avviato le procedure previste per i piani di ricomposizione parcellare ai sensi delle citate disposizioni».

22.0.12

MORO, ROSSI

Art. 23.

Dopo l'**articolo 23**, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Termine per il versamento dell'imposta di registro per i contratti di locazione e affitto di beni immobili)

1. All'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le parole: "venti giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni".».

23.0.1

VEDOVATO, BONARITA, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI

Art. 25.

Sostituire l'articolo 25 con il seguente:

«Art. 25.

1. A decorrere dall'anno 2001 è consentito alle Regioni e alle Province autonome istituire un'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili civili».

Di conseguenza sono soppressi gli articoli 27, 28 e 29».

25.1

GUBERT

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nell'ipotesi di zone sottoposte ad inquinamento acustico derivante dalle emissioni sonore di aeroporti civili, situate in regioni limitrofe a quella in cui risiede l'aeroporto stesso, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si attua la compensazione tra le diverse regioni interessate in merito alle risorse derivanti dall'applicazione dell'imposta».

25.2

VEDOVATO, BONAVIDA, VENTUCCI, D'ALÌ, COSTA

Art. 27.

Al comma 1, lettere a), b) e c), le parole: «peso massimo al decollo» sono sostituite dalle seguenti: «peso effettivo al decollo».

27.1

D'ALÌ, VEGAS, COSTA

Al comma 1, lettere a), b) e c), le parole: «peso massimo al decollo» sono sostituite dalle seguenti: «peso effettivo al decollo».

27.2

NAPOLI Roberto

Al comma 1, rispettivamente alle lettere a), b) e c), sostituire le parole: «peso massimo al decollo» con le seguenti: «peso effettivo al decollo».

27.3 PEDRIZZI, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «peso massimo al decollo» con le seguenti: «peso effettivo al decollo».

27.4 PEDRIZZI, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «peso massimo al decollo» con le seguenti: «peso effettivo al decollo».

27.5 PEDRIZZI, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «peso massimo al decollo» con le parole: «peso effettivo al decollo».

27.6 PEDRIZZI, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA

Art. 28.

Al comma 1, sopprimere le parole: «in misura non superiore all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per la collettività nazionale».

28.1 GUBERT, VENTUCCI

Al comma 1, sostituire le parole: «per la collettività nazionale» con le seguenti: «per la collettività regionale e rispettivamente provinciale».

28.2 GUBERT, VENTUCCI

Al comma 2, sopprimere le parole: «fino ad un massimo del 10 per cento».

28.3 GUBERT, VENTUCCI

Art. 29.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «compresa la modifica apportata dalla presente legge di cui al successivo comma 2-bis» e di seguito dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nell'articolo 12, comma 2, penultimo paragrafo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: "e della relativa abilitazione professionale" sono soppresse».

29.1 PEDRIZZI, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nell'articolo 12, comma 2, penultimo paragrafo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: "e della relativa abilitazione professionale" sono soppresse».

29.2 CASTELLANI Pierluigi

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nell'articolo 12, comma 2, penultimo paragrafo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: "e della relativa abilitazione professionale" sono soppresse».

29.3 PEDRIZZI, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nell'articolo 12, comma 2, penultimo paragrafo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: "e della relativa abilitazione professionale" sono soppresse».

29.4 TAROLLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nell'articolo 12, comma 2, penultimo paragrafo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: "e della relativa abilitazione professionale" sono soppresse».

29.5 ROSSI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'articolo 63, comma 2, penultimo paragrafo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

"L'autenticazione non è necessaria quando la procura è conferita al coniuge o a parenti e affini entro il quarto grado, a propri dipendenti da persone giuridiche o a dipendenti delle associazioni di categoria da parte degli associati alle rispettive associazioni di appartenenza".».

29.6

CASTELLANI Pierluigi

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'articolo 63, comma 2, penultimo paragrafo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 è sostituito dal seguente: "L'autenticazione non è necessaria quando la procura è conferita al coniuge o a parenti e affini entro il quarto grado, a propri dipendenti da persone giuridiche o a dipendenti delle associazioni di categoria da parte degli associati alle rispettive associazioni di appartenenza".».

29.7

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'articolo 63, comma 2, penultimo paragrafo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 è sostituito dal seguente: "L'autenticazione non è necessaria quando la procura è conferita al coniuge o a parenti e affini entro il quarto grado, a propri dipendenti da persone giuridiche o a dipendenti delle associazioni di categoria da parte degli associati alle rispettive associazioni di appartenenza".».

29.8

TAROLLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'articolo 63, comma 2, penultimo paragrafo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 è sostituito dal seguente: "L'autenticazione non è necessaria quando la procura è conferita al coniuge o a parenti e affini entro il quarto grado, a propri dipendenti da persone giuridiche o a dipendenti delle associazioni di categoria da parte degli associati alle rispettive associazioni di appartenenza".».

29.9

ROSSI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'articolo 63, comma 2, penultimo paragrafo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 è sostituito dal seguente: "L'autenticazione non è necessaria quando la procura è conferita al coniuge o a parenti e affini entro il quarto grado, a propri dipendenti da persone giuridiche o a dipendenti delle associazioni di categoria da parte degli associati alle rispettive associazioni di appartenenza".».

29.10 PEDRIZZI, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di accertamento)

1. All'articolo 7, comma 4-ter del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1994, n. 486 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "La trascrizione sui prescritti supporti cartacei dei dati contabili relativi all'esercizio precedente deve essere comunque effettuata entro il termine indicato nel primo comma dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 settembre 1973, n. 600".».

29.0.1 CASTELLANI Pierluigi

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di accertamento)

1. All'articolo 7, comma 4-ter del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1994, n. 486 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "La trascrizione sui prescritti supporti cartacei dei dati contabili relativi all'esercizio precedente deve essere comunque effettuata entro il termine indicato nel primo comma dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 settembre 1973, n. 600".

2. All'onere conseguente all'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze».

29.0.2

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di accertamento)

1. All'articolo 7, comma 4-ter del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1994, n. 486 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "La trascrizione sui prescritti supporti cartacei dei dati contabili relativi all'esercizio precedente deve essere comunque effettuata entro il termine indicato nel primo comma dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 settembre 1973, n. 600".».

29.0.3

PEDRIZZI, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di accertamento)

1. All'articolo 7, comma 4-ter del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1994, n. 486 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "La trascrizione sui prescritti supporti cartacei dei dati contabili relativi all'esercizio precedente deve essere comunque effettuata entro il termine indicato nel primo comma dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 settembre 1973, n. 600".».

29.0.4

TAROLLI

Dopo l'**articolo 29**, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di accertamento)

1. All'articolo 7, comma 4-ter del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1994, n. 489 aggiungere in fine, le seguenti parole: "La trascrizione sui prescritti supporti cartacei dei dati contabili relativi all'esercizio precedente deve essere comunque effettuata entro il termine indicato nel comma 1, dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 settembre 1973, n. 600".».

29.0.5

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 7 GIUGNO 2000

423^a Seduta*Presidenza del Presidente*

OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Carli.

La seduta inizia alle ore 15,20.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto ministeriale recante la tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2000-2002 (n. 668)**

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534: seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 1° giugno scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – il senatore Monticone aveva svolto la propria relazione introduttiva. Dichiara perciò aperta la discussione generale.

Il senatore ASCIUTTI conviene con il rilievo espresso dallo stesso relatore in ordine alla inopportunità di elargire finanziamenti assai esigui ad una molteplicità di enti. Tale impostazione induce infatti ad attribuire al provvedimento un tipico carattere pre-elettorale che non può trovare accoglimento. Al contrario, occorrerebbe rimodulare i finanziamenti destinandoli, in misura assai più significativa, ad un più ristretto e selezionato numero di istituzioni. Nel lamentare altresì l'assenza di un quadro generale di riferimento (eventualmente di natura tematica) nell'attribuzione dei finanziamenti, conclude deplorando la ristrettezza di tempi con cui la Commissione si trova ancora una volta a dover esprimere il proprio parere, tale da impedire una approfondita valutazione della documentazione trasmessa.

Il senatore MARRI stigmatizza la progressiva contrazione dei fondi stanziati dal Governo in favore dei Beni culturali: rileva infatti che non solo la tabella relativa al triennio 1997-1999 registrava una riduzione di 4 miliardi rispetto a quella precedente, ma che quella attuale risente di un'ulteriore riduzione di 2 miliardi. A ciò si aggiunge un eccessivo rigore nella tempistica imposta per la presentazione delle domande, che ha di fatto impedito a molti enti pur meritevoli (fra cui cita, a titolo d'esempio, la Fondazione Archivio diaristico nazionale) di accedere ai contributi. Nell'auspicare che tali enti possano quanto meno attingere ai contributi annuali previsti dall'articolo 8 della legge n. 534 del 1996, egli rileva poi criticamente come molte istituzioni abbiano registrato una puntuale conferma dei contributi che avevano ricevuto nel triennio precedente, senza che il Ministero abbia proceduto ad alcuna parametrizzazione dell'entità dei contributi rispetto all'attività effettivamente svolta. Auspica pertanto che, per il triennio 2003-2005, si proceda a una effettiva revisione della tabella, evitando automatismi immotivati e favorendo invece l'ammissione di nuove istituzioni. Dà invece atto al Governo di aver tenuto conto dei rilievi espressi nel corso dell'esame parlamentare della precedente tabella in merito alla inopportuna partecipazione al comitato tecnico di settore (preposto ad elaborare la tabella) di soggetti che fossero altresì responsabili di istituti culturali potenzialmente beneficiari dei contributi.

Il senatore BRIGNONE osserva che la particolare tempistica imposta dal Ministero per la presentazione delle domande di contributo tradisce evidentemente l'intento di non ampliare eccessivamente la base dei possibili beneficiari dei contributi. Poiché ciò contrasta palesemente con i più elementari criteri di trasparenza dell'azione amministrativa, egli invoca la fissazione preventiva di criteri di selezione che consentano una distribuzione più ragionevole dei fondi a disposizione. Ad esempio, ritiene indispensabile stabilire preventivamente i motivi di inammissibilità delle domande, nonché prevedere modalità di distribuzione territoriale dei fondi che consentano di valorizzare aree tradizionalmente non privilegiate. Inoltre, suggerisce di perfezionare le schede descrittive dell'attività degli istituti, che questi ultimi devono compilare per l'ammissione al contributo, includendo – fra i dati relativi al patrimonio documentario – anche il tasso di frequentazione registrato nel triennio, che a suo giudizio rappresenta un elemento anche più significativo rispetto all'entità del patrimonio documentario stesso.

Conclusivamente, ribadisce l'esigenza di formulare criteri rigorosi, sulla base di finalità condivise, che evitino la distribuzione «a pioggia» di contributi irrisori.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI esprime un giudizio complessivamente favorevole sullo schema di tabella presentato del Governo. Non può tuttavia non rilevare come alcune perplessità, già sollevate nel corso dell'esame della tabella precedente, non siano state purtroppo fugate: anzitutto, non è stata infatti sufficientemente contrastata la tendenza a ridurre

i finanziamenti, in particolare per alcune istituzioni assai meritevoli (fra cui cita la Fondazione Valentino Bucchi) che rischiano di vedere reso permanente il taglio operato al contributo di cui erano beneficiarie. Al riguardo, auspica un'attenta valutazione triennale sull'attività degli enti ammessi al contributo, sulla base della quale rimodulare l'entità del finanziamento.

Egli osserva poi che non è stato analogamente fugato il dubbio che la distribuzione sia ispirata ad una logica «buonista» di sostanziale accondiscendenza a tutte le richieste avanzate, sia pure mediante l'attribuzione di contributi di entità assai modesta. Tali esigui contributi suscitano peraltro vivo rammarico quando sono riferiti ad istituzioni di conclamato valore internazionale, come ad esempio il Centro internazionale per lo studio dei papiri ercolanesi.

Dopo essersi soffermato sul rilievo dell'attività svolta dalla Fondazione Carlo Levi, purtroppo non ammessa al contributo, egli invita infine il relatore ad inserire, nel parere che si accinge a sottoporre alla Commissione, un'osservazione relativa all'opportunità di evitare in futuro l'attribuzione di stanziamenti modesti ad istituti particolarmente meritevoli, a parametrare comunque l'entità del contributo all'attività svolta nel triennio passato e a valorizzare tutte le forme culturali.

Il senatore RESCAGLIO, nel convenire con le difficoltà connesse a qualunque opera di selezione, invita a privilegiare le realtà culturali che suscitano un qualche interesse nella società ed osserva che l'attribuzione di un contributo, ancorché modesto, può comunque rappresentare una significativa gratificazione nei confronti dell'attività di alcune istituzioni culturali.

Nell'osservare peraltro che il requisito della personalità giuridica rappresenta comunque una importante garanzia in ordine alla solidità degli istituti ammessi al contributo, conclude auspicando una rotazione degli enti beneficiari.

Il senatore TONIOLLI, al fine di evitare il riprodursi di analoghe critiche a regolare cadenza triennale, propone di finanziare con contributo statale solo alcuni istituti di indiscutibile valenza nazionale e di attribuire invece i fondi residui alle regioni affinché queste ultime possano meglio individuare le realtà più meritevoli di contributo a livello locale.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il relatore MONTICONE, il quale nega anzitutto che vi sia stata una contrazione di fondi rispetto al triennio precedente. Condivide invece le critiche manifestate nei confronti dell'automatica conferma dell'entità di molti contributi. Si riserva peraltro di sottoporre alla Commissione un articolato parere favorevole con osservazioni dopo la replica del Sottosegretario.

Replica quindi il sottosegretario CARLI, il quale – dopo aver sottolineato con orgoglio la ricchezza e il pluralismo delle istituzioni culturali italiane – nega che il provvedimento in esame abbia carattere elettorale, essendo stato elaborato da una commissione tecnica, senza alcuna partecipazione di livello politico, sulla base dei criteri stabiliti dal Parlamento con la legge n. 534 del 1996, e della sua circolare applicativa n. 97 del 1999. Riconosce peraltro che, in futuro, potrà essere opportuna una più dettagliata motivazione dell'inclusione, ovvero dell'esclusione, delle istituzioni richiedenti.

Conferma poi al senatore Marri che gli enti rimasti esclusi dalla presente tabella triennale possono comunque presentare domanda per la contribuzione annuale prevista dall'articolo 8 della stessa legge n. 534.

Quanto alla tempistica da taluni criticata per la presentazione delle domande, ricorda che essa corrisponde a quella stabilita dalla normativa vigente, la quale non prevede invece – sottolinea – l'applicazione di criteri di ripartizione territoriale dei contributi, né la devoluzione alle regioni della facoltà di attribuire esse stesse finanziamenti a livello locale.

Per quel che riguarda infine l'entità dei contributi concessi, egli rassicura che contributi anche modesti possono comunque essere di vitale importanza per talune istituzioni culturali, che ne traggono legittimamente incoraggiamento alla propria attività. Assicura comunque che i contenuti del dibattito saranno tenuti in debito conto dal Governo ai fini della predisposizione della prossima tabella triennale, pur sempre nell'ambito dei criteri fissati dalla legge.

Il relatore MONTICONE propone quindi di esprimere un parere favorevole sull'atto in titolo, nel quale sia auspicato tuttavia che vengano meglio precisate per l'avvenire le condizioni concorrenti richieste per ottenere il contributo, che sia assicurata maggiore pubblicità al bando per la domanda di finanziamento, che ci si orienti ad aumentare le erogazioni anche riducendo il numero degli istituti beneficiari e che si preveda la possibilità di una rotazione fra le istituzioni ammesse al contributo.

Il senatore BERGONZI esprime perplessità sull'istituto della rotazione, tanto più che – a quanto gli consta – l'inammissibilità delle domande pervenute per il prossimo triennio era dovuta solamente all'assenza dei requisiti richiesti dalla legge. Manifesta invece consenso nei confronti di una eventuale verifica dell'attività svolta nel triennio dalle istituzioni ammesse al contributo.

Il senatore PAPPALARDO rileva a sua volta una contraddizione fra la sollecitazione di una molteplicità di requisiti e la richiesta di una rotazione delle istituzioni da inserire nella tabella.

Sulla base di tali rilievi, il relatore MONTICONE espunge il riferimento all'istituto della rotazione e presenta il seguente schema di parere favorevole con osservazioni:

«La Commissione, esaminato ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, lo schema di decreto ministeriale in titolo, considerato che:

i contributi da assegnare alle istituzioni culturali per ciascun anno del triennio 2000-2002 ammontano complessivamente a 20 miliardi, con un aumento di circa 1,8 miliardi rispetto a quanto previsto dalla precedente Tabella, relativa al triennio 1997-1999;

hanno presentato domanda di inserimento nella nuova Tabella 200 istituti culturali, dei quali 123 erano già inseriti nella precedente;

il Governo, accogliendo una richiesta da tempo avanzata dalla Commissione, ha trasmesso alle Camere, insieme allo schema di Tabella, anche un'ampia ed esauriente documentazione, con schede illustrative concernenti tutte le istituzioni che hanno presentato la domanda;

sono stati inseriti nella Tabella 37 nuovi istituti;

nella Tabella si prevede di utilizzare totalmente la somma stanziata di 20 miliardi, dei quali 17 miliardi 940 milioni per gli istituti che vengono confermati e 3 miliardi 60 milioni per gli istituti di nuovo inserimento;

dei 37 istituti di nuovo inserimento, 4 otterrebbero un finanziamento di un centinaio di milioni e la maggior parte riceverebbero 50 milioni, con l'eccezione di tre che ne riceverebbero 60 e uno 65;

il Ministero ha pertanto scelto la strada di continuare a distribuire quote modeste ad un vasto numero di richiedenti, scelta che la Commissione ha ripetutamente giudicato non pienamente opportuna;

rimangono aperti i problemi additati nel parere del 1997 per quanto concerne gli istituti di cui si conferma il finanziamento nella identica quantità;

per i 37 nuovi ammessi almeno una decina fra quelli con una quota fra i 50 e i 60 milioni potrebbero essere cancellati, redistribuendo fra gli altri le relative somme, ovvero inserendo nella Tabella istituzioni rimaste escluse benché meritevoli;

il Ministero, d'altra parte, può erogare contributi annuali, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 534, alle istituzioni che, pur culturalmente meritevoli, non siano state inserite nella Tabella in quanto non aventi tutti i requisiti richiesti dalla legge a tal fine;

il Ministero, inoltre, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 534, può concedere anche contributi straordinari alle istituzioni culturali già inserite nella Tabella che ne facciano domanda per realizzare specifiche iniziative di particolare rilievo culturale,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) occorre precisare meglio, per l'avvenire, in che misura i requisiti fissati dalla legge n. 534 per l'inserimento di una istituzione nella Tabella debbano essere tutti concorrenti o meno;

b) appare necessario assicurare maggiore pubblicità alla circolare ministeriale con la quale vengono indicati termini e modalità per la presentazione delle domande di inserimento nella Tabella triennale ai sensi dell'articolo 1, di contributo straordinario ai sensi dell'articolo 7 e di contributo annuale ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 534;

c) tenuto conto dei diversi strumenti offerti dalla legge n. 534 per offrire sostegno finanziario alle istituzioni culturali, sembra opportuno, per quanto riguarda la Tabella triennale, un indirizzo volto ad aumentare l'importo delle singole erogazioni assegnate a ciascuna istituzione, anche riducendo il numero delle istituzioni stesse inserite nella Tabella».

Il PRESIDENTE indice la votazione sullo schema di atto in titolo.

Il senatore ASCIUTTI dichiara il proprio voto contrario, lamentando la scarsa chiarezza della documentazione trasmessa.

Il senatore BRIGNONE e il senatore PACE (a nome del Gruppo Alleanza Nazionale) dichiarano la propria astensione.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la proposta di parere favorevole con osservazioni è posta ai voti ed accolta.

La seduta termina alle ore 16,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCOLEDÌ 7 GIUGNO 2000

349^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, Nocera.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(4510) BEDIN e PIATTI. – Interventi a favore degli allevamenti colpiti da influenza aviaria e da altre malattie epizootiche

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso, nella seduta del 24 maggio scorso.

Il PRESIDENTE informa che si è testé conclusa l'audizione informale (in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi), delle organizzazioni professionali, cooperative e di categoria, interessate al provvedimento in esame. Informa che da tale audizione, che ha consentito comunque di approfondire molti profili del provvedimento, è emersa la sollecitazione ad un celere *iter* e ad un chiarimento del quadro di risorse finanziarie implicate: ricorda infatti che si tratta di approfondire le competenze e le attribuzioni a livello statale, regionale e di Unione europea, anche alla luce del trasferimento effettuato, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 549 del 1995, di risorse dallo Stato alle regioni per il settore primario.

Invita quindi il rappresentante del Governo e il relatore a svolgere le repliche.

Il sottosegretario NOCERA dichiara che il Ministero condivide le valutazioni espresse in Commissione in ordine alla esigenza di un intervento legislativo e informa che, con particolare riferimento anche ai profili della copertura finanziaria, in relazione allo schema di disegno di legge predi-

sposto dal Governo, domani si svolgeranno due riunioni: la prima di coordinamento a livello governativo e un incontro con le regioni per approfondire i profili richiamati, in quanto, stante l'ingente mole di risorse finanziarie necessarie per fronteggiare l'emergenza si effettuerà una valutazione comune con le regioni in relazione all'ipotesi di una compartecipazione finanziaria degli stessi enti regionali. Auspica al riguardo che, in tale sede, si possa sviluppare una positiva sinergia tra Stato e regioni.

Il PRESIDENTE, prendendo atto delle dichiarazioni rese dal rappresentante del Governo, rileva che la Commissione proseguirà l'*iter* del disegno di legge in esame, nell'ambito del quale il Governo potrà comunque presentare una proposta emendativa che definisca e precisi ulteriormente il quadro delle risorse finanziarie disponibili, anche alla luce degli esiti delle programmate riunioni.

Il relatore BEDIN, nel ringraziare il rappresentante del Governo per i chiarimenti forniti, sottolinea che si è potuto registrare un consenso unanime a predisporre misure di ristoro economico che compensino i produttori avicoli delle gravi perdite subite, come pure si è convenuto sulla urgenza di deliberare in tal senso.

Sotto il profilo dei contenuti ritiene opportuno sottolineare due aspetti: in primo luogo l'individuazione dei soggetti destinatari delle provvidenze (si è fatto riferimento alla filiera, ma, come ha sottolineato il senatore Murineddu, occorre tenere presente le dimensioni finanziarie quasi insostenibili che l'intervento potrebbe assumere). A tale riguardo, ritiene che è necessario prendere in primo luogo in considerazione gli allevatori sottolineando che, tenuto conto che la filiera è molto integrata – se dovesse affermarsi la tesi dell'indennizzo a tutte le componenti della filiera – non si può che concludere che questa sia un'esigenza di carattere nazionale, di cui si deve fare carico non solo il bilancio dell'agricoltura e non solo il bilancio delle due regioni maggiormente coinvolte.

In secondo luogo, osserva che l'aspetto della prevenzione dovrebbe consentire al settore (come ha osservato il senatore Lauria) di evitare per il futuro questo tipo di eventi calamitosi: si tratta di un problema aperto, non solo dal punto di vista profilattico e veterinario ma anche europeo.

Ricorda poi che, nella seduta di ieri, il ministro Pecoraro Scanio ha introdotto il tema dell'adeguamento alle direttive (già in vigore e in preparazione) dell'Unione europea in materia di benessere degli animali: si tratta di un profilo da approfondire in relazione all'ambito di applicazione.

Dopo aver richiamato le considerazioni dei vari senatori intervenuti nel dibattito, ribadisce che spetta comunque al Governo chiarire se l'epidemia configuri un problema nazionale o solo delle due regioni coinvolte e inoltre (come già sottolineato) se si tratti di un problema del solo comparto agricolo o di tutta la filiera. In altre parole, se è un problema nazionale, non è pensabile, sotto il profilo politico, di porlo a carico delle due regioni, mentre se è un problema delle regioni, non è pensabile che il Go-

verno decida, con propri decreti, quali territori ammettere agli interventi e l'ammontare delle indennità. Ritiene comunque che emerge chiaramente l'esistenza di un problema nazionale, perché dalle due regioni proviene il 40 per cento della produzione nazionale e il settore avicolo è l'unico, nel campo della zootecnia, in cui l'Italia ha raggiunto l'autosufficienza, oltre ad avere un consistente volume di esportazioni: tutto ciò rende, a suo avviso, evidente il danno all'economia nazionale. È pertanto chiaro – prosegue il relatore – che gli allevamenti sono il primo anello, i cui problemi vanno risolti per consentire a tutta la filiera di «ripartire»: l'indennità di mancato reddito deve pertanto essere prioritariamente destinata agli allevamenti agricoli in senso stretto, quindi ai cosiddetti soccidari (anche perché i soccidanti già hanno preso o prenderanno la gran parte delle indennità di abbattimento). Conclusivamente, il relatore sottolinea la necessità di un provvedimento urgente per la sospensione delle scadenze previdenziali e finanziarie, tenuto conto del fermo registrato dall'attività e che l'approvazione del disegno di legge non sarebbe altrettanto immediata. Sottolinea infine l'esigenza di un adeguato sostegno finanziario per la ristrutturazione degli allevamenti, quando necessario, perché le condizioni di biosicurezza da rispettare possono rendere necessari ulteriori investimenti e spese.

Il presidente SCIVOLETTO, alla luce delle considerazioni svolte, ritiene che la Commissione dovrebbe poter accelerare anche l'*iter* dei disegni di legge di riforma del Fondo di solidarietà nazionale (A.S. 1572 e connessi), per evitare di dover ricorrere, per ogni emergenza, all'approvazione di specifici interventi legislativi.

Dopo ulteriori brevi interventi del RAPPRESENTANTE del Governo, del senatore MINARDO e del senatore PREDÀ, su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di fissare il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 19 di mercoledì 14 giugno.

SUI PROBLEMI RELATIVI AL SETTORE LATTIERO-CASEARIO IN RELAZIONE ALLA COMPENSAZIONE PER LE CAMPAGNE PRODUTTIVE 1997-1998 E 1998-1999

Il senatore BETTAMIO chiede al rappresentante del Governo chiarimenti sulle multe connesse alla compensazione nazionale per i periodi 1997-1998 e 1998-1999.

Il presidente SCIVOLETTO informa che, nella seduta di ieri, il ministro Pecoraro Scanio ha consegnato agli atti della Commissione la documentazione dell'AIMA relativa alla compensazione nazionale per i periodi citati, nonché il dispositivo della sentenza del TAR Lazio relativo alle multe nel settore lattiero-caseario, precisando di aver già impartito istruzioni per inviare a tutti i membri della Commissione tale documentazione dell'AIMA, non appena ritrasmessa in forma più chiaramente leggibile.

In relazione ad un'ulteriore richiesta del senatore BETTAMIO (che precisa di voler sapere se gli allevatori saranno tenuti a pagare e chi effettivamente dovrà pagare), il RAPPRESENTANTE del Governo assicura la propria disponibilità a fornire tali chiarimenti, possibilmente nella seduta già convocata per domani.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

INDUSTRIA (10^a)

MERCOLEDÌ 7 GIUGNO 2000

320^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero Fabris.

La seduta inizia alle ore 15,30.

AFFARI ASSEGNATI**Sulla verifica dell'efficacia delle disposizioni della legge n. 192 del 1998, recante disciplina della subfornitura nelle attività produttive**

(Seguito e conclusione dell'esame. Approvazione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2 del Regolamento, di una risoluzione)

Si riprende l'esame dell'affare assegnato, sospeso nella seduta del 20 gennaio 2000.

Il relatore MICELE, dopo aver ricordato che una recente direttiva UE, da attuare entro due anni, fissa il termine di pagamento nei rapporti di subfornitura in 30 giorni – salvo diverso accordo tra le parti – estendendolo anche alle pubbliche amministrazioni, illustra la seguente proposta di risoluzione:

«La 10^a Commissione

Premesso che a circa due anni dalla approvazione della legge n. 192 del 1998, recante disciplina della subfornitura nelle attività produttive, la Commissione ha ritenuto opportuno procedere ad una analisi dello stato di attuazione della suddetta normativa;

ricordato che, in sede di approvazione della legge, nella seduta del 2 aprile 1997 il Senato aveva impegnato il Governo, con uno specifico ordine del giorno, a verificare l'efficacia del provvedimento anche coinvolgendo tutti i soggetti interessati;

premessi che, nel corso del periodo citato, sono state condotte da parte di associazioni di categoria e direttamente da parte delle Camere di commercio attività di monitoraggio da cui sono emerse, complessivamente, difficoltà di applicazione della legge;

premessi che in data 6 dicembre 1999 il Presidente del Senato ha assegnato alla Commissione l'esame dell'affare concernente "la verifica dell'efficacia delle disposizioni della legge n. 192 del 1998";

premessi che la Commissione, dopo aver ascoltato nella seduta del 20 gennaio 2000 la relazione introduttiva svolta dal senatore Micele, ha deliberato di approfondire la materia attraverso l'acquisizione di elementi informativi da parte dei rappresentanti di Cna, Confartigianato e Casa, della Confapi, dell'Unioncamere, dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e della Confindustria, procedendo peraltro anche allo svolgimento di incontri di carattere locale con i rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni di categoria;

considerato che da tali approfondimenti è emersa una sostanziale inapplicazione della legge, in quanto dalle indicazioni fornite dai rappresentanti delle categorie si rileva la tendenza a regolare il rapporto di subfornitura in modo da eluderne le prescrizioni, che il termine di pagamento, stabilito obbligatoriamente in sessanta giorni, non viene generalmente rispettato e che la forma scritta per la stipula dei contratti è utilizzata in una percentuale ridotta di casi;

valutato che alla base della inefficacia del provvedimento vi sono cause diverse, riconducibili sia a difficoltà interpretative di talune disposizioni, sia a situazioni di fatto per le quali si riterrebbero necessari strumenti di intervento più idonei;

ribadita la finalità che ha condotto all'approvazione della legge, rappresentata dall'esigenza di tutelare le piccole e medie imprese subfornitrici;

considerato che la maggior parte dei casi di applicazione della legge riguarda rapporti contrattuali tra imprese di analoga dimensione e che viene, viceversa, denunciata la difficoltà di far rispettare la nuova normativa tra soggetti di diverso peso economico, anche perché la parte più debole non vuole correre il rischio di vedere interrotti i rapporti economici in essere;

preso atto che tra i motivi di non applicazione della legge si deve registrare la tendenza a non rispettare i termini di pagamento che la stipula del contratto di subfornitura in forma scritta renderebbe prescrittivi;

considerato che l'attuazione della legge sembra essere stata limitata anche dai dubbi interpretativi relativi all'ambito di applicazione del provvedimento, così come definito dall'articolo 1, e che, pertanto, sarebbe opportuno specificare che esso si riferisce all'intero comparto della subfornitura industriale come definito compiutamente dalla dottrina e dalla teoria economica;

preso atto che l'esigenza di rendere efficace il divieto di abuso di dipendenza economica, introdotto dall'articolo 9, anche mediante il coinvolgimento diretto della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

(questione affrontata con uno specifico emendamento al disegno di legge n. 4339 sulla regolazione dei mercati) deve tener conto della difficoltà, rappresentata dalla stessa Autorità, di configurare un abuso di dipendenza economica che abbia effetti sull'assetto concorrenziale senza nel contempo rientrare nella fattispecie di abuso di posizione dominante, già prevista dalla legge n. 287 del 1990;

preso atto della conferma delle posizioni di Confindustria, circa la sostanziale inutilità della legge, che non avrebbe fatto altro che confermare comportamenti già adottati dalle imprese;

impegna il Governo

a realizzare un costante monitoraggio dell'attuazione della legge n. 192 del 1998, attivando tutti gli strumenti in suo possesso per rimuovere gli ostacoli e le resistenze che dovessero permanere;

auspica

l'approvazione di specifiche modificazioni della legge n. 192 del 1998, finalizzate a definire l'ambito di applicazione della stessa in termini inequivoci, secondo quanto indicato in premessa, a prevedere, nelle forme opportune, l'intervento diretto dell'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato a tutela del corretto svolgimento dei rapporti economici e a rendere efficace il sistema dei controlli e delle sanzioni».

Il senatore WILDE dichiara il suo voto favorevole sulla proposta di risoluzione.

Il senatore TRAVAGLIA ritiene che la proposta di risoluzione non rispecchi integralmente le posizioni emerse in ordine all'attuazione della legge n. 192 del 1998. Ricorda, infatti, che la Confindustria ha precisato di considerare sostanzialmente rispettati i termini essenziali stabiliti nella nuova normativa. Nell'esprimere la propria perplessità, inoltre, sulla ipotesi di attribuire compiti para-giurisdizionali all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dichiara la sua astensione.

Il senatore ZILIO sottolinea come la procedura prevista dall'articolo 10 della legge n. 192 ha avuto scarsissima attuazione, come è dimostrato ad esempio dall'esperienza della provincia di Bergamo, dove si è riscontrato un solo caso di ricorso all'arbitrato presso la Camera di commercio. È evidente che ciò dipende dalla preoccupazione dei subfornitori di essere esclusi dal mercato: per questo è necessario modificare la legge, attribuendo funzioni specifiche all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Si augura che l'emendamento su tale punto approvato in sede di disegno di legge collegato alla finanziaria possa essere confermato nelle fasi successive dell'*iter* e che anzi la competenza dell'Autorità sia ulteriormente estesa, come è previsto in altri emendamenti.

Dichiara il suo voto favorevole sulla proposta di risoluzione.

Il relatore MICELE precisa che nella proposta di risoluzione è correttamente riportata la posizione della Confindustria, che ha confermato il proprio giudizio sulla legge n. 192 osservando che in fase di attuazione essa non avrebbe fatto altro che confermare i comportamenti già adottati dalle imprese.

Previa verifica della sussistenza del prescritto numero legale, la proposta di risoluzione viene posta ai voti e approvata ai sensi dell'articolo 50, comma 2 del Regolamento.

La seduta termina alle ore 15,45.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCLEDÌ 7 GIUGNO 2000

459^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Intervengono i sottosegretari di Stato alla giustizia Corleone e per il lavoro e la previdenza sociale Guerrini.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE DELIBERANTE

(3157-B) SMURAGLIA ed altri. – *Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento)

Riprende la discussione del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 1° giugno 2000.

In apertura di seduta il senatore PICCIONI presenta, a nome del prescritto numero di componenti del Senato, la richiesta che il disegno di legge n. 3157-B sia rimesso all'esame dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 35, comma 2 del Regolamento.

Il PRESIDENTE, preso atto che la richiesta presentata dal senatore Piccioni è stata sottoscritta da un oltre un decimo dei componenti dell'Assemblea, avverte che la trattazione del disegno di legge in titolo proseguirà in sede referente.

IN SEDE REFERENTE

(3157-B) SMURAGLIA ed altri. – *Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE propone che vengano dati per acquisiti la relazione preliminare svolta nella precedente seduta dal senatore Duva, in apertura

della discussione in sede deliberante, nonché gli altri interventi svolti in tale sede.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE dichiara quindi aperta la discussione generale. Poiché non vi sono iscritti a parlare, la dichiara chiusa.

Prende quindi la parola il relatore DUVA, il quale esprime rammarico per l'iniziativa con cui il Gruppo di Forza Italia ha determinato il passaggio del disegno di legge in titolo dalla sede deliberante a quella referente. La decisione, pur legittima, genera qualche sorpresa perché il costante indirizzo del Gruppo di Forza Italia, inteso a provocare la rimessione all'Assemblea dei disegni di legge deferiti in sede deliberante, ha trovato anche recentemente alcune eccezioni, relativamente a provvedimenti, come è quello in esame, su cui è emerso un chiaro e generalizzato consenso. Il disegno di legge n. 3157-B può contribuire infatti a superare positivamente le situazioni di tensione attualmente esistenti nel mondo carcerario, come è stato riconosciuto concordemente dalle varie parti politiche, dagli operatori e dalle pubbliche amministrazioni interessate.

Tale consenso è emerso con chiarezza nel corso della precedente seduta, nella quale sono stati anche evidenziati i miglioramenti apportati al testo iniziale dalla Camera dei deputati. La definitiva approvazione del provvedimento e la sua entrata in vigore attenueranno certamente la crisi nel settore carcerario, affermando il riconoscimento del lavoro come momento di rieducazione del condannato, in sintonia con il precetto costituzionale sancito nel terzo comma dell'articolo 27: le molteplici misure previste dal provvedimento, come la possibilità di stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati o cooperative sociali interessate a fornire lavoro ai detenuti, concorrono a dare concretezza a tale principio.

Conclude auspicando una rapida approvazione definitiva del disegno di legge in titolo.

Il sottosegretario CORLEONE, dopo aver rilevato che i contenuti del disegno di legge all'esame – derivante dall'unificazione di alcune iniziative parlamentari presentate al Senato da autorevoli rappresentanti di diversi Gruppi politici – sono stati dibattuti con ampiezza nel corso dell'esame presso i due rami del Parlamento, fa presente che non è sua intenzione censurare l'iniziativa adottata dal Gruppo di Forza Italia per la rimessione all'Assemblea del testo trasmesso dalla Camera dei deputati, anche perché la sottolineatura dell'urgenza del provvedimento in questa fase procedurale potrebbe apparire quanto meno inopportuna, se si considerano i non pochi ritardi che si sono accumulati nel corso dell'*iter* parlamentare. È peraltro auspicabile che il Gruppo di Forza Italia convenga sul merito del provvedimento in titolo e offra il suo contributo per pervenire in tempi brevi alla sua definitiva approvazione, come peraltro sembra

di poter desumere dalle assicurazioni informalmente fornite da autorevoli esponenti del Gruppo medesimo.

L'ulteriore discussione in Assemblea – prosegue il Sottosegretario – consentirà comunque di far conoscere in modo ancora più approfondito, segnatamente agli operatori e alle pubbliche amministrazioni che saranno chiamate ad attuarlo, un disegno di legge che potrà concorrere a risolvere il grave problema del lavoro nelle carceri e ad invertire la tendenza che vede diminuire il rapporto tra i detenuti occupati e la popolazione carceraria nel suo complesso. D'altra parte, la definitiva approvazione del disegno di legge n. 3157-B potrà anche aprire la strada ad ulteriori misure volte alla promozione del lavoro dei detenuti, ed un contributo in tal senso verrà anche dalla relazione annuale al Parlamento, inserita come comma 3 dell'articolo 5 nel corso della discussione alla Camera dei deputati. Tale documento consentirà infatti sia di verificare l'efficacia delle norme all'esame, sia di porre le premesse per ulteriori iniziative legislative. Per tali motivi, il Sottosegretario conclude auspicando che venga quanto prima approvato definitivamente il disegno di legge n. 3157-B.

Il PRESIDENTE avverte che sono pervenuti i pareri, entrambi di nulla osta, delle Commissioni permanenti 1^a e 5^a.

In attesa che pervengano i pareri delle altre Commissioni chiamate ad esprimersi in sede consultiva sul provvedimento in titolo, rinvia alla seduta già convocata per domani il seguito dell'esame.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, in materia di protezione dei giovani sul lavoro (n. 669)

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 1° giugno 2000.

Poiché non vi sono iscritti a parlare, il PRESIDENTE propone che il relatore predisponga uno schema di parere che potrà essere esaminato nelle sedute che verranno convocate la prossima settimana.

Nell'aderire alla proposta del Presidente, il relatore DUVA fa presente che il provvedimento all'esame, che nasce dall'esigenza di porre rimedio ad una serie di squilibri riscontrati in sede di attuazione del decreto legislativo n. 345 del 1999, è stato anche oggetto di specifiche iniziative delle parti sociali. Pertanto, nello schema di parere che egli si accinge a predisporre, sarà opportuno, a suo avviso, tenere conto anche delle posi-

zioni espresse dalle organizzazioni dei lavoratori e dalle associazioni datoriali, che hanno fatto pervenire alla Presidenza della Commissione un articolato documento, corredato da alcune proposte sul merito della normativa all'esame.

Il senatore LAURO si sofferma sulla ricorrente difficoltà di acquisire l'insieme degli elementi di documentazione e di informazione relativi al contenuto degli schemi di decreto legislativo sottoposti all'esame della Commissione. Riaffermando l'autonomia della sede parlamentare nella fase relativa all'espressione del parere su questi atti normativi ritiene peraltro che, al fine di una maggiore ponderazione, sarebbe utile conoscere gli atti relativi alle fasi di concertazione con le parti sociali che precedono la messa a punto di numerosi provvedimenti che vengono poi trasmessi per il parere alla Commissione. Qualora quest'ultima non dovesse disporre di un'adeguata documentazione, sarebbe infatti indispensabile ricorrere all'audizione delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro interessati dal provvedimento all'esame.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto della dichiarazione del senatore Lauro lo informa che il documento al quale ha fatto riferimento il relatore – che rappresenta soltanto il punto di vista di alcune organizzazioni e non il risultato di un'attività di concertazione – è in corso di distribuzione ai componenti della Commissione. Rinvia quindi il seguito dell'esame.

IN SEDE REFERENTE

(4182) PIZZINATO ed altri. – Norme per favorire l'azionariato dei dipendenti

(4458) VEGAS ed altri. – Norme per la diffusione dell'azionariato dei lavoratori delle società per azioni

(4382) MULAS ed altri. – Norme per l'attuazione degli articoli 46 e 47 della Costituzione, in materia di partecipazione dei lavoratori alla gestione ed all'azionariato delle rispettive aziende

(4586) MONTAGNINO ed altri. – Norme per la partecipazione dei dipendenti al capitale di impresa

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Poiché non vi sono altri iscritti a parlare nella discussione generale, il PRESIDENTE rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame congiunto.

(106) DANIELE GALDI ed altri. – Modifica della qualificazione di «sordomuto» in «sordo o sordo preverbale»

(1859) GRECO ed altri. – Nuove norme in favore dei minorati uditivi

(2700) BESSO CORDERO ed altri. – Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482

(3129) BONATESTA ed altri. – *Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482*

(4293) MAZZUCA POGGIOLINI. – *Beneficio della contribuzione figurativa ai fini del trattamento pensionistico e del calcolo dell'anzianità contributiva dei lavoratori sordomuti*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Stante l'assenza del relatore Zanoletti, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna, la Commissione accoglie la proposta del PRESIDENTE di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 15,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 7 GIUGNO 2000

421^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Calzolaio.**La seduta inizia alle ore 8,40.**IN SEDE REFERENTE**(4273) Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, approvato dalla Camera dei deputati**(2149) DE CAROLIS e DUVA: Normativa nazionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche generate da impianti fissi per telefonia mobile e per emittenza radiotelevisiva**(2687) RIPAMONTI ed altri: Norme per la prevenzione dei danni alla salute e all'ambiente prodotti da inquinamento elettromagnetico**(3071) CÒ ed altri: Norme per la tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici**(4147) SPECCHIA ed altri: Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico. Disposizioni per la progettazione, l'installazione, l'uso e la diffusione commerciale di apparecchiature elettriche e per telecomunicazioni generanti sorgenti di radiazioni non ionizzanti**(4188) BONATESTA: Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico**(4315) SEMENZATO: Obbligo di segnalazione dei rischi alla salute derivanti dai campi elettromagnetici emessi dagli apparati di telefonia cellulare*

e petizioni nn. 324, 652 e 763, nonché del voto regionale n. 243, ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri. Prosegue l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del disegno di legge n. 4273, assunto come testo base.

Posto in votazione, viene respinto l'emendamento 8.27 mentre viene approvato l'emendamento 8.33.

Con riferimento all'emendamento 8.11, il sottosegretario CALZOLAIO osserva che con tale proposta emendativa si affronta un tema che interferisce con quanto previsto dall'articolo 4, momentaneamente accantonato. Nel merito, comunque, il Governo ritiene che alle regioni debba essere assicurato un ruolo importante nella fissazione degli obiettivi di qualità, mentre per quanto riguarda i limiti di esposizione ed i valori di attenzione è necessario stabilire parametri uniformi su tutto il territorio nazionale.

Il presidente GIOVANELLI ed il senatore VELTRI invitano il senatore Bortolotto a riformulare l'emendamento 8.11, riferendolo all'articolo 4.

Il senatore MANFREDI annuncia che i senatori di Forza Italia voteranno contro l'emendamento 8.11.

Il senatore CARCARINO, dopo aver osservato che con l'emendamento 8.11 si mira a conferire alle regioni la mera possibilità di fissare valori maggiormente cautelativi di quelli stabiliti dallo Stato, invita anch'egli il senatore Bortolotto a riformulare tale proposta emendativa riferendola all'articolo 4.

Il senatore BORTOLOTTA insiste per la votazione dell'emendamento 8.11.

Il presidente GIOVANELLI ricorda che il testo del disegno di legge n. 4273 è stato messo a punto dalla competente Commissione della Camera dei deputati prima dell'emanazione della sentenza della Corte costituzionale n. 382 del 1999; come si ricorderà, tale sentenza è intervenuta in una situazione di vuoto normativo che con il testo in esame, appunto, si mira a colmare. D'altro canto, da una lettura del documento predisposto dalla Conferenza delle regioni si può desumere che neanche queste ultime auspicano la presenza di limiti differenziati sul territorio nazionale.

Il sottosegretario CALZOLAIO ribadisce l'invito già rivolto al senatore Bortolotto a riformulare l'emendamento 8.11, riferendolo all'articolo 4. In alternativa, l'emendamento in questione potrebbe essere modificato espungendo il riferimento ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione.

Il senatore BORTOLOTTA riformula l'emendamento 8.11 come da ultimo suggerito dal rappresentante del Governo.

Il presidente GIOVANELLI esprime parere contrario sull'emendamento 8.11 (nuovo testo).

Il senatore VELTRI invita il senatore Bortolotto a porre la questione sottesa all'emendamento 8.11 (nuovo testo) in sede di esame dell'articolo 4. Se il senatore Bortolotto insistesse per la votazione di tale proposta emendativa con riferimento all'articolo 8, i senatori del Gruppo DS non potrebbero esprimere voto favorevole.

Il senatore BORTOLOTTO ritira l'emendamento 8.11 (nuovo testo) in considerazione della disponibilità del rappresentante del Governo ad affrontare la questione in sede di esame dell'articolo 4.

La Commissione approva a questo punto l'emendamento 8.28.

L'emendamento 8.12 è conseguentemente precluso.

Con riferimento all'emendamento 8.13, il sottosegretario CALZOLAIO fa presente al senatore Carcarino che, affidando alle regioni la disciplina delle funzioni di controllo e di vigilanza, si travolgerebbe la normativa di cui alla legge n. 61 del 1994.

Il senatore VELTRI invita il senatore Carcarino a ritirare l'emendamento 8.13.

Il senatore CARCARINO ritira l'emendamento 8.13, riservandosi di approfondire la questione e di ripresentare, eventualmente, tale proposta emendativa al momento dell'esame in Assemblea del provvedimento.

Il senatore BORTOLOTTO riformula l'emendamento 8.14 in un nuovo testo.

L'emendamento 8.14 (nuovo testo) viene quindi approvato mentre l'emendamento 8.15, identico agli emendamenti 8.16 e 8.17, viene respinto.

Con separate votazioni, la Commissione approva gli emendamenti 8.18, 8.34 e 8.29.

L'emendamento 8.19 è conseguentemente precluso.

Dopo che il sottosegretario CALZOLAIO ha fatto presente che quanto previsto dall'emendamento 8.20 è già, nella sostanza, ricompreso nel testo in esame, il senatore BORTOLOTTO ritira tale proposta emendativa.

L'emendamento 8.30 è decaduto per assenza del proponente.

La Commissione approva quindi l'articolo 8 nel testo emendato.

Il presidente GIOVANELLI avverte che gli emendamenti 8.0.2 e 8.0.1 sono assorbiti dall'approvazione dell'articolo 5. Ricorda poi che l'articolo 9 è stato soppresso, in quanto ricompreso nel testo dell'articolo 5, come approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il senatore BORTOLOTTO illustra brevemente l'emendamento 10.74 e rinuncia ad illustrare gli altri emendamenti da lui presentati all'articolo 10. Rinuncia infine ad illustrare il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 10, comma 4, del disegno di legge,

premessò:

che l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), come organo di consulenza tecnica e normativa del Servizio sanitario nazionale e del Ministero della sanità, ha competenza sulle forme di energia che alterano l'equilibrio biologico, e che tra queste rientra l'energia elettromagnetica;

che in data 29 gennaio 1999 un documento congiunto dell'Istituto superiore di sanità (ISS) e dell'ISPESL sulla problematica della protezione dei lavoratori e della popolazione e dei lavoratori esposti a campi elettrici e magnetici ed a campi elettromagnetici a frequenze comprese fra 0 e 300 GHz, facendo riferimento al principio cautelativo per gli effetti a lungo termine, ha evidenziato il problema del rischio sanitario conseguente le esposizioni ai campi elettromagnetici, cui ha fatto seguito una nota aggiuntiva dell'ISPESL;

che l'ISPESL dispone nella sua struttura centrale di apparecchiature complete ed idonee al rilevamento dei CE prodotti in alta e bassa frequenza;

che l'ISPESL ha la competenza per i controlli nei luoghi di lavoro per la misurazione diretta degli impianti e la verifica delle loro caratteristiche, in particolare la competenza per l'omologazione ed il controllo sulle apparecchiature ai fini dell'attestazione di conformità;

che l'ISPESL dispone di 14 dipartimenti periferici di primo livello e 20 dipartimenti di secondo livello, svolge da tempo una propria attività di rilevamento sul territorio ed ha collaborato alla predisposizione delle bozze degli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri conseguenti alla mozione 1-00360 approvata dalla Camera dei deputati;

impegna il Governo:

ad affidare all'ISPESL, in collaborazione con l'Agenzia nazionale protezione ambiente (ANPA) competente per i controlli ambientali, una

ricerca sull'impatto dell'inquinamento elettromagnetico sulla popolazione esposta con particolare riferimento alle categorie ed ai soggetti maggiormente sensibili, ai fini anche di una valutazione dei costi connessi alle attività di risanamento».

0.4273.3.13 BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO

Il senatore CARCARINO fa propri e rinuncia ad illustrare gli emendamenti 10.4, 10.5, 10.10, 10.13, 10.27, 10.30, 10.31 e 10.36. Rinuncia quindi ad illustrare gli emendamenti 10.28, 10.33, 10.34, 10.39 e 10.44.

Il senatore LASAGNA fa propri e rinuncia ad illustrare gli emendamenti 10.64 e 10.65.

Il presidente GIOVANELLI dichiara quindi decaduti, per assenza dei proponenti, gli emendamenti 10.2, 10.17, 10.24, 10.20 e 10.48.

I presentatori di tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 10 rinunciano quindi ad illustrarli.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 9,25.

422^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GIOVANELLI

Interviene il ministro dell'ambiente Bordon.

La seduta inizia alle ore 16.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GIOVANELLI fa presente che, in occasione delle comunicazioni rese dal ministro Bordon il 31 maggio scorso, era stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, quarto comma, del Regolamento la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo. Avverte pertanto che quella richiesta si in-

tende riferita anche alla seduta odierna. Conseguentemente viene adottata detta forma di pubblicità.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito del dibattito sulle comunicazioni rese, nella seduta pomeridiana del 31 maggio, dal Ministro dell'ambiente sulle linee programmatiche del suo Dicastero

Prosegue il dibattito sulle comunicazioni rese dal ministro Bordon nella seduta pomeridiana del 31 maggio.

Il senatore PAROLA richiama l'attenzione del Ministro dell'ambiente sulla questione relativa alle politiche di riduzione dei rischi, osservando che man mano che si raggiungono *standards* più elevati di sicurezza crescono inevitabilmente i costi sociali. Grande attenzione dovrebbe essere quindi prestata allo sviluppo delle tecnologie, anche in relazione alle questioni ambientali: si pensi, ad esempio, alle tecnologie satellitari che hanno reso possibili efficacissimi programmi di osservazione della Terra, utili per il monitoraggio del patrimonio urbanistico sia per quanto attiene il contenimento dell'abusivismo edilizio, sia sotto il profilo della sicurezza degli edifici. Per non parlare poi delle nuove tecnologie in materia di riduzione delle emissioni inquinanti.

Venendo ai provvedimenti normativi all'esame del Parlamento, è giunto il momento di procedere all'esame dei disegni di legge sull'abusivismo edilizio, come pure di quelli sulle isole minori, che possono rappresentare un utile laboratorio sia per quanto riguarda la tematica dei mutamenti climatici, sia per ciò che concerne la sperimentazione e lo sviluppo di nuove tecnologie.

Ad avviso del senatore SPECCHIA, tenendo conto del poco tempo disponibile prima della fine della legislatura, il nuovo Ministro dell'ambiente avrebbe probabilmente fatto meglio a concentrarsi sui pochi, concreti interventi che è possibile attuare. È comunque condivisibile l'opinione che sia opportuno procedere quanto prima al progetto di riorganizzazione dei Ministeri abbreviando per quanto possibile la deleteria fase di transizione durante la quale si avverte il peso della demotivazione e del disinteresse dei soggetti che sanno già che verranno privati tra breve di talune competenze; la riorganizzazione dei Dicasteri dovrà comunque aver luogo evitando sovrapposizioni, interferenze e lungaggini. Di grande attualità è poi la questione dei commissariamenti di regioni ed enti locali, specie nei settori delle acque e dei rifiuti; in tal modo sono stati, nei fatti, sottratti alle regioni importanti spazi di manovra, per cui è giunto il momento di porre fine a questo metodo, restituendo alle regioni la possibilità di effettuare le scelte di loro competenza. La situazione è particolarmente delicata per quanto riguarda il settore dei rifiuti, anche a causa del fatto che sono ancora da emanare ben 21 sui 42 decreti attuativi previsti dal decreto legislativo n. 22 del 1997. Tutto ciò

ha creato incertezza fra amministratori ed operatori, lasciando ampi spazi a situazioni di illegalità.

Il Ministro dell'ambiente dovrebbe a questo punto pronunciarsi sulla questione dello slittamento del termine, ormai imminente, del 16 giugno per la comunicazione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e di ripristino ambientale di cui al decreto n. 471 del 1999, decreto che andrebbe opportunamente rivisto, in quanto fonte di non poche incertezze. Quanto poi al programma delle bonifiche di cui all'articolo 1 della legge n. 426 del 1998, deve essere chiaro che ogni decisione di aggiungere nuove aree a quelle già individuate non può certo avvenire a scapito di queste ultime. È auspicabile poi, come si è già accennato, che il ministro Bordon compia i passi necessari per tornare alla gestione ordinaria nelle regioni ove sono stati disposti i commissariamenti per l'emergenza rifiuti, come la regione Puglia.

Dopo aver sollecitato l'esame dei disegni di legge volti ad introdurre i delitti ambientali, come pure del disegno di legge n. 3833 approvato quasi un anno fa dalla Commissione ed ancora in attesa di essere calendarizzato in Assemblea, il senatore Specchia invita il Ministro a pronunciarsi sull'opportunità di conferire alle regioni la competenza sulla determinazione delle specie animali cacciabili, nonché sul nodo delle centrali elettriche di Brindisi, questione che per la verità era stata seguita con grande attenzione dall'ex ministro Ronchi.

Per quanto concerne la ricordata scadenza del 16 giugno prossimo, il ministro BORDON fa presente che sta provvedendo ad acquisire la valutazione degli altri Ministri interessati, nonché di tutte le forze politiche, in vista dell'adozione di un decreto-legge o, se possibile, di un decreto ministeriale recante il differimento di quel termine al 1° gennaio 2001. Parallelamente ad un eventuale decreto ministeriale, peraltro, verrebbe presentato in Parlamento un apposito disegno di legge ordinaria recante la definizione di ulteriori adempimenti.

Il presidente GIOVANELLI fa presente che, in materia di bonifiche e ripristino ambientale, si potrebbe operare anche presentando appositi emendamenti al disegno di legge n. 3833.

Il seguito del dibattito sulle comunicazioni del Ministro dell'ambiente è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4273**Art. 8.**

Al comma 1, sopprimere le lettere d) ed e).

8.27

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto dei campi elettromagnetici preesistenti».

8.33

BORTOLOTTI, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA ATHOS, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) possibilità di fissare valori del limite di esposizione, valore di attenzione ed obiettivo di qualità, maggiormente cautelativi di quelli stabiliti dallo Stato ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera a)».

8.11

BORTOLOTTI, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA ATHOS, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) possibilità di fissare obiettivi di qualità maggiormente cautelativi di quelli stabiliti dallo Stato ai sensi dell'articolo 4».

8.11 (nuovo testo)

BORTOLOTTI, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA ATHOS, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) il concorso alla individuazione degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità».

8.28

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 1, lettera f) sostituire le parole: «il concorso alla definizione degli obiettivi di qualità» con le seguenti: «la definizione di ulteriori obiettivi di qualità rispetto a quelli previsti dall'articolo 4, comma 2 della presente legge».

8.12

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA, CARCARINO

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) la disciplina delle funzioni di controllo e di vigilanza per l'attuazione della presente legge».

8.13

CARCARINO

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-ter) il concorso all'approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli effetti per la salute, in particolare quelli a lungo termine, derivanti dall'esposizione a campi elettromagnetici a bassissima frequenza e radiofrequenza, avvalendosi di istituzioni scientifiche pubbliche e private senza finalità di lucro, aventi comprovata esperienza nei settori della identificazione e quantificazione di tali rischi».

8.14BORTOLOTTI, PASQUINI, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA ATHOS,
PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-ter) il concorso all'approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli effetti per la salute, in particolare quelli a lungo termine, derivanti dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici».

8.14 (nuovo testo)BORTOLOTTI, PASQUINI, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA
Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Sopprimere il comma 2.

8.15

MELUZZI, NAPOLI ROBERTO, NAVA

Sopprimere il comma 2.

8.16

BONATESTA, SPECCHIA, COZZOLINO, MAGGI

Sopprimere il comma 2.

8.17

SERENA

Al comma 2, sostituire le parole: «lettera a)», con le seguenti: «lettere a) e c),».

Conseguentemente, nel medesimo comma, sopprimere le parole: «dei siti di trasmissione».

8.18

BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguente parole: «ed alle esigenze di tutela dell'ambiente e del paesaggio».

8.34

IL RELATORE

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

8.29

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «possono» con la seguente: «devono».

8.19

COLLA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. I Comuni possono adottare, con proprio regolamento, provvedimenti tesi a minimizzare l'esposizione della popolazione a campi elettromagnetici per garantire la tutela della salute, dell'ambiente e del paesaggio».

8.20

BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le Regioni dovranno, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituire il comitato regionale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Regione e dagli assessori competenti e svolge i compiti previsti dall'articolo 6».

8.30

LAURO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Misure per la tutela dell'ambiente e del paesaggio. Obiettivi di qualità)

1. Si obbligano le regioni, le province ed i comuni alla tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, paesaggistici ed ambientali fermo restando quanto disposto dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1497, nonché nel rispetto dei predetti vincoli e strumenti di pianificazione».

8.0.2

SERENA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Misure per la tutela dell'ambiente e del paesaggio. Obiettivi di qualità)

1. Si obbligano le regioni, le province ed i comuni alla tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, paesaggistici ed ambientali fermo restando quanto disposto dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1497, nonché nel rispetto dei predetti vincoli e strumenti di pianificazione».

8.0.1

BONATESTA, SPECCHIA, COZZOLINO, MAGGI

Art. 10.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10.

(Piani ed azioni di risanamento. Bonifica del territorio e obblighi urbanistici)

1. È di competenza delle regioni e delle province la elaborazione di un piano catastale degli impianti che generano radiazioni non ionizzanti, da aggiornare mensilmente. Gli impianti sono sottoposti a verifiche con apparecchiature in dotazione alle ASL dei comuni di pertinenza. Dalla mappa catastale dell'*elettrosmog* deve essere estrapolato un piano di risanamento locale per gli impianti esistenti qualora questi producano danni alla salute della popolazione in violazione all'articolo 4. L'analisi e l'interpretazione del piano di risanamento devono obbligatoriamente tenere conto non solo dei problemi generati da un impianto anche se a norma, ma dei problemi generati dalla somma delle radiazioni emesse da ogni singolo impianto, anche se di tipologia differente. Se in una determinata area abitata, pur essendo gli impianti singolarmente in regola, essi producono fenomeni elettromagnetici superiori a quanto stabilito dalla presente legge si deve provvedere ad una azione di risanamento.

2. Le azioni di risanamento per la riduzione alla conformità dei valori di esposizione comprendono:

- a) il depotenziamento degli impianti o degli elettrodotti;
- b) la delocalizzazione degli impianti o degli elettrodotti;
- c) l'attivazione di ogni altro sistema tecnico idoneo ad abbattere i valori inquinanti entro i limiti di cui all'articolo 4, quale il precipitatore di radiazioni;
- d) l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di risanamento;
- e) la stima degli oneri finanziari qualora le competenze di servizio del servizio ricadano sulle amministrazioni comunali.

3. In ottemperanza alla presente legge:

- a) qualora il superamento dei limiti di base e dei livelli di riferimento indicati all'articolo 3 sia da imputare all'effetto concomitante di più impianti, si applicano contromisure necessarie al ristabilimento dei limiti citati;
- b) qualora non sia possibile ottenere il depotenziamento, il gestore ha l'obbligo di delocalizzare l'impianto; se l'impianto è per telecomunicazione, è obbligo dei gestori studiare un sistema di *roaming* da centraliz-

zare su un numero minimo di antenne, in modo che tale soluzione permetta il rispetto dei limiti stabiliti dalla presente legge.

4. Il piano di risanamento regionale prevede che entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli impianti radioelettrici già esistenti si adeguino ai limiti, eventualmente prevedendo anche la delocalizzazione in siti conformi alla pianificazione regionale per gli impianti di radiodiffusione ed in siti idonei per gli impianti fissi di diversa tipologia. Le azioni di risanamento sono attuate a carico dei titolari o dei legali rappresentanti degli impianti. L'azione di risanamento deve essere effettuata secondo i criteri previsti da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

5. Gli esercenti gli elettrodotti devono presentare alle regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, una proposta di piano per le tratte di elettrodotti, da sottoporre a risanamento.

6. Il piano di risanamento di cui al comma 5 deve:

a) prevedere i progetti che si intendano attuare per il raggiungimento dei valori di norma entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè una proposta di piano per le tratte di elettrodotti da sottoporre a risanamento;

b) indicare il programma ed i tempi di attuazione;

c) stabilire come priorità gli interventi diretti a prevenire i rischi per la salute della popolazione infantile e le situazioni caratterizzate da più alti livelli di esposizione per la popolazione.

7. Il piano di risanamento di cui ai commi 5 e 6 è approvato con le opportune modifiche dal CODIPINQUE ed eventualmente integrato. Il piano di risanamento deve essere completato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. In caso di mancato risanamento entro i sei mesi successivi alla presentazione del progetto di risanamento l'elettrodotto aereo è disattivato nei successivi sei mesi con decreto del Ministro dell'ambiente.

9. In caso di mancata ottemperanza al risanamento degli impianti di telefonia fissa, mobile e satellitare, nonchè delle apparecchiature presenti sul territorio che producono fenomeni dannosi alla popolazione di origine elettromagnetica, il Ministro dell'ambiente può, con decreto, ordinare di disattivare l'impianto inadempiente e sanzionare il gestore.

10. I costi relativi alla bonifica non sono assoggettati al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

11. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli esercenti degli elettrodotti devono fornire ai comuni e alle province i tracciati delle linee aeree, nonchè le relative distanze di rispetto di cui all'articolo 4, calcolate sulla base delle caratteristiche costruttive e dei parametri elettrici nominali.

12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i gestori delle emittenti e dei ripetitori radiotelevisivi, dei ripetitori per telefonia cellulare, dei *radar* e di altre apparecchiature ad alta frequenza, devono fornire ai comuni le cartografie con l'indicazione delle localizza-

zioni degli impianti, nonchè le relative distanze di rispetto calcolate sulla base delle caratteristiche costruttive e dei parametri nominali di tali apparati.

13. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, negli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti devono essere evidenziati i tracciati delle linee aeree e le relative distanze di rispetto, nonchè le localizzazioni degli impianti per ripetitori radiotelevisivi e per la telefonia cellulare e le relative distanze di rispetto.

14. I comuni devono notificare, entro e non oltre l'anno successivo al ricevimento delle rappresentazioni di cui al presente articolo, agli esercenti degli elettrodotti, delle emittenti e dei ripetitori radiotelevisivi e delle stazioni radiobase per telefonia cellulare, le situazioni che richiedono un intervento urgente di risanamento in base alle priorità di intervento».

10.1

SPECCHIA, BONATESTA, COZZOLINO, MAGGI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10.

(Piani ed azioni di risanamento. Bonifica del territorio e obblighi urbanistici)

1. È di competenza delle regioni e delle province la elaborazione di un piano catastale degli impianti che generano radiazioni non ionizzanti, da aggiornare mensilmente. Gli impianti sono sottoposti a verifiche con apparecchiature in dotazione alle ASL dei comuni di pertinenza. Dalla mappa catastale dell'*elettrosmog* deve essere estrapolato un piano di risanamento locale per gli impianti esistenti qualora questi producano danni alla salute della popolazione in violazione all'articolo 4. L'analisi e l'interpretazione del piano di risanamento devono obbligatoriamente tenere conto non solo dei problemi generati da un impianto anche se a norma, ma dei problemi generati dalla somma delle radiazioni emesse da ogni singolo impianto, anche se di tipologia differente. Se in una determinata area abitata, pur essendo gli impianti singolarmente in regola, essi producono fenomeni elettromagnetici superiori a quanto stabilito dalla presente legge si deve provvedere ad una azione di risanamento.

2. Le azioni di risanamento per la riduzione alla conformità dei valori di esposizione comprendono:

- a) il depotenziamento degli impianti o degli elettrodotti;
- b) la delocalizzazione degli impianti o degli elettrodotti;
- c) l'attivazione di ogni altro sistema tecnico idoneo ad abbattere i valori inquinanti entro i limiti di cui all'articolo 4, quale il precipitatore di radiazioni;

d) l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di risanamento;

e) la stima degli oneri finanziari qualora le competenze di servizio del servizio ricadano sulle amministrazioni comunali.

3. In ottemperanza alla presente legge:

a) qualora il superamento dei limiti di base e dei livelli di riferimento indicati all'articolo 3 sia da imputare all'effetto concomitante di più impianti, si applicano contromisure necessarie al ristabilimento dei limiti citati;

b) qualora non sia possibile ottenere il depotenziamento, il gestore ha l'obbligo di delocalizzare l'impianto; se l'impianto è per telecomunicazione, è obbligo dei gestori studiare un sistema di *roaming* da centralizzare su un numero minimo di antenne, in modo che tale soluzione permetta il rispetto dei limiti stabiliti dalla presente legge.

4. Il piano di risanamento regionale prevede che entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli impianti radioelettrici già esistenti si adeguino ai limiti, eventualmente prevedendo anche la delocalizzazione in siti conformi alla pianificazione regionale per gli impianti di radiodiffusione ed in siti idonei per gli impianti fissi di diversa tipologia. Le azioni di risanamento sono attuate a carico dei titolari o dei legali rappresentanti degli impianti. L'azione di risanamento deve essere effettuata secondo i criteri previsti da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

5. Gli esercenti gli elettrodotti devono presentare alle regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, una proposta di piano per le tratte di elettrodotti, da sottoporre a risanamento.

6. Il piano di risanamento di cui al comma 5 deve:

a) prevedere i progetti che si intendano attuare per il raggiungimento dei valori di norma entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché una proposta di piano per le tratte di elettrodotti da sottoporre a risanamento;

b) indicare il programma ed i tempi di attuazione;

c) stabilire come priorità gli interventi diretti a prevenire i rischi per la salute della popolazione infantile e le situazioni caratterizzate da più alti livelli di esposizione per la popolazione.

7. Il piano di risanamento di cui ai commi 5 e 6 è approvato con le opportune modifiche dal CODIPINQUE ed eventualmente integrato. Il piano di risanamento deve essere completato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. In caso di mancato risanamento entro i sei mesi successivi alla presentazione del progetto di risanamento l'elettrodotto aereo è disattivato nei successivi sei mesi con decreto del Ministro dell'ambiente.

9. In caso di mancata ottemperanza al risanamento degli impianti di telefonia fissa, mobile e satellitare, nonché delle apparecchiature presenti sul territorio che producono fenomeni dannosi alla popolazione di origine

elettromagnetica, il Ministro dell'ambiente può, con decreto, ordinare di disattivare l'impianto inadempiente e sanzionare il gestore.

10. I costi relativi alla bonifica non sono assoggettati al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

11. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli esercenti degli elettrodotti devono fornire ai comuni e alle province i tracciati delle linee aeree, nonchè le relative distanze di rispetto di cui all'articolo 4, calcolate sulla base delle caratteristiche costruttive e dei parametri elettrici nominali.

12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i gestori delle emittenti e dei ripetitori radiotelevisivi, dei ripetitori per telefonia cellulare, dei *radar* e di altre apparecchiature ad alta frequenza, devono fornire ai comuni le cartografie con l'indicazione delle localizzazioni degli impianti, nonchè le relative distanze di rispetto calcolate sulla base delle caratteristiche costruttive e dei parametri nominali di tali apparati.

13. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, negli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti devono essere evidenziati i tracciati delle linee aeree e le relative distanze di rispetto, nonchè le localizzazioni degli impianti per ripetitori radiotelevisivi e per la telefonia cellulare e le relative distanze di rispetto.

14. I comuni devono notificare, entro e non oltre l'anno successivo al ricevimento delle rappresentazioni di cui al presente articolo, agli esercenti degli elettrodotti, delle emittenti e dei ripetitori radiotelevisivi e delle stazioni radiobase per telefonia cellulare, le situazioni che richiedono un intervento urgente di risanamento in base alle priorità di intervento».

10.2

SERENA

Il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente:

«Entro dodici mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *a*), la regione adotta un piano di risanamento al fine di adeguare entro il termine di diciotto mesi gli impianti radioelettrici già esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti dalla regione oppure, ove minori, dallo Stato».

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

10.3

BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

*Al comma 1, sostituire le parole: «entro dodici mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *a*)» con*

le seguenti: «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

10.4

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «la regione» fino a: «gestori» con le seguenti: «l'Autorità per le comunicazioni elabora, sulla base delle proposte delle Regioni e delle osservazioni dei soggetti gestori.».

10.55

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «in modo» fino ad: «anni» con le seguenti: «entro il termine di dieci anni».

10.59

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «un anno».

10.5

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «ventiquattro mesi».

10.6

BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «ai valori» fino a: «qualità» con le seguenti: «e ai valori di attenzione».

10.57

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il piano può prevedere la delocalizzazione degli elettrodotti e degli impianti di radiodiffusione in siti conformi alla pianificazione in materia. Per gli im-

pianti civili fissi diversi da quelli di teleradiodiffusione, la delocalizzazione deve avvenire secondo le prescrizioni dei comuni interessati».

10.7 BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Il piano», inserire le seguenti: «deve indicare su idonea cartografia la localizzazione e le caratteristiche di emissione degli impianti fissi per radiodiffusione e per telefonia mobile. Esso».

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Il piano» inserire le seguenti: «deve contenere l'indicazione, su idonea cartografia, degli elettrodotti esistenti e».

10.74 BORTOLOTTO

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Il piano» aggiungere le seguenti: «, la cui realizzazione è affidata alle Regioni».

10.56 MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «impianti di radiodiffusione» fino a: «siti idonei» con le seguenti: «elettrodotti ed impianti di cui all'articolo 2, comma 1».

10.8 BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «in materia» aggiungere le seguenti: «definita dall'Autorità per le comunicazioni».

10.58 MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Il risanamento è effettuato con il contributo dello Stato nella misura del 50 per cento».

10.60 MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento è proposto dai comuni interessati, nell'ambito di una apposita conferenza dei servizi».

10.9 BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «entro dodici mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 4, comma 3» con le seguenti: «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

10.10 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «i gestori degli elettrodomesti presentano» con le seguenti: «l'ente competente presenta».

10.11 BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «e raggiungere i valori di attenzione» con le seguenti: «e i valori di attenzione e raggiungere gli obiettivi di qualità».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione» con le seguenti: «ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità».

10.12 BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «e raggiungere i valori di attenzione» aggiungere le seguenti: «e gli obiettivi di qualità».

Conseguentemente, alla fine del periodo, aggiungere le parole: «nonchè dalle regioni per quanto attiene gli obiettivi di qualità».

10.13 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «quattro ore» con le seguenti: «tre ore giornaliere anche non continuative».

10.14

COLLA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento è proposto dai comuni interessati, nell'ambito di una apposita conferenza dei servizi».

10.15

BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Vale inoltre quanto prescritto nel regolamento del CODIPINQUE dell'articolo 5-ter».

10.16

BONATESTA, SPECCHIA, COZZOLINO, MAGGI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Vale inoltre quanto prescritto nel regolamento del CODIPINQUE dell'articolo 5-ter».

10.17

SERENA

Al comma 3, sostituire le parole: «Il piano è approvato, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentiti i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato nonché le regioni interessate» con le seguenti: «Il piano è approvato, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, dal Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici, sentiti il Ministro della sanità e le regioni interessate».

10.18

RESCAGLIO, LO CURZIO

Al comma 3, sostituire le parole: «Il piano è approvato, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentiti i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato nonché

le regioni interessate» *con le seguenti*: «Il piano è approvato, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, dal Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici, sentiti il Ministro della sanità e le regioni interessate».

10.19

MAGGI, SPECCHIA

Al comma 3, sostituire le parole: «Il piano è approvato, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentiti i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato nonché le regioni interessate» *con le seguenti*: «Il piano è approvato, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, dal Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici, sentiti il Ministro della sanità e le regioni interessate».

10.20

MELUZZI, NAPOLI Roberto

Al comma 3, sostituire le parole: «Il piano è approvato, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentiti i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato nonché le regioni interessate» *con le seguenti*: «Il piano è approvato, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, dal Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici, sentiti il Ministro della sanità e le regioni interessate».

10.61

VELTRI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: «con tensione» *fino ad*: «150 KV».

10.62

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «, sentiti» *con le seguenti*: «e con».

10.21

COLLA

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «le regioni interessate.» con le seguenti: «le regioni ed i comuni interessati.»

Conseguentemente, al comma 3, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sentiti i comuni interessati.»

10.22 BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole da: «sentito» fino alla fine del periodo.

10.63 MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il CODIPINQUE di cui all'articolo 5-ter deve promuovere tutte le opportune iniziative pubblicitarie e conoscitive affinché la popolazione possa effettivamente essere edotta sui rischi per la salute derivanti dalle radiazioni non ionizzanti».

10.23 BONATESTA, SPECCHIA, COZZOLINO, MAGGI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il CODIPINQUE di cui all'articolo 5-ter deve promuovere tutte le opportune iniziative pubblicitarie e conoscitive affinché la popolazione possa effettivamente essere edotta sui rischi per la salute derivanti dalle radiazioni non ionizzanti».

10.24 SERENA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I piani di risanamento di cui al presente articolo dovranno prevedere come obiettivo di qualità, per il valore dell'induzione magnetica alla frequenza nominale di 0 HZ, il valore di 0,2 microtesla sia nella progettazione delle nuove linee sia per le linee già esistenti e che si trovino vicino ad abitazioni».

10.64 CENTARO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I piani di risanamento di cui al presente articolo dovranno prevedere come obiettivo di qualità, per il valore dell'induzione magnetica alla frequenza nominale di 0 HZ, il valore di 0,2 microtesla sia nella progettazione delle nuove linee sia per le linee già esistenti».

10.65

CENTARO

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «essere» inserire le seguenti: «avviato entro ventiquattro mesi e».

10.25

BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «venti».

10.66

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 4, sostituire nel primo periodo le parole: «dodici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «il 31 dicembre 2006».

Conseguentemente, al secondo periodo, sopprimere le parole: «ed entro il 31 dicembre 2008».

10.26

BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «dodici anni» con le seguenti: «otto anni».

10.27

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «entro dodici anni» con le seguenti: «entro dieci anni».

10.28

CARCARINO

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «ed entro il 31 dicembre 2008».

10.29 BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA ATHOS, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «ed entro il 31 dicembre 2008».

10.30 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole da: «ed alle» fino a: «maggio 1992».

10.67 MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 4, al secondo periodo, dopo le parole: «al fine dell'adeguamento ai limiti di esposizione e ai valori di attenzione», aggiungere le seguenti: «e agli obiettivi di qualità».

Conseguentemente, alla fine del periodo, aggiungere le seguenti parole: «nonchè dalle regioni per quanto attiene gli obiettivi di qualità».

10.31 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole da: «onere» fino a: «n. 79» con le seguenti: «con il contributo dello Stato nella misura del 50 per cento».

10.68 MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «escludendo il ricorso ad aumenti delle tariffe».

10.32 COLLA

Alla fine del comma 4, aggiungere le seguenti parole: «che, in ogni caso, potrà riguardare una quota non superiore al 70 per cento dei costi complessivamente sostenuti».

10.33

CARCARINO

Alla fine del comma 4, aggiungere le seguenti parole: «entro il limite massimo del 70 per cento».

10.34

CARCARINO

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «2.000 milioni» con le seguenti: «4.000 milioni».

10.35

BORTOLOTTI, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «2.000 milioni» con le seguenti: «4.000 milioni».

10.36

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 5, sostituire le parole da: «Le somme» fino a: «monitoraggio» con le seguenti: «Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 16 sono versate alle regioni».

10.37

BORTOLOTTI, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Le sanzioni di cui all'articolo 16 sono versate direttamente alle regioni nel cui territorio è accertata la violazione. Ad integrazione delle risorse assegnate alle regioni ai sensi del primo periodo del presente comma, le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono destinate dalle stesse regioni all'elaborazione dei piani di risanamento, alla realizzazione dei catasti regionali e all'esercizio delle attività di controllo e di monitoraggio».

10.38

COLLA

Al comma 5, sostituire le parole: «del 70 per cento» con le seguenti: «del 100 per cento».

10.39

CARCARINO

Al comma 5, sostituire le parole: «del 70 per cento» con le seguenti: «del 90 per cento».

10.40

COLLA

Al comma 5, sostituire le parole: «del 70 per cento» con le seguenti: «dell'80 per cento».

10.41

COLLA

Al comma 5, sostituire le parole da: «tali somme sono destinate» fino alla fine del comma con le seguenti: «tali somme sono ripartite tra le regioni in misura proporzionale alla somma delle sanzioni irrogate nel proprio territorio e sono destinate dalle stesse regioni, ad integrazione delle risorse assegnate ai sensi del primo periodo del presente comma, all'elaborazione dei piani di risanamento, alla realizzazione dei catasti regionali e all'attività di controllo e di monitoraggio».

10.42

COLLA

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «può comportare» con la seguente: «comporta».

10.43

BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «può comportare» con la seguente: «comporta».

10.44

CARCARINO

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: «può comportare» fino alla fine della frase con le seguenti: «può comportarne la disattivazione, fatte salve le eventuali esigenze di pubblica utilità».

10.69

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «la disattivazione è disposta» aggiungere le seguenti: «con provvedimento del presidente della giunta regionale».

Conseguentemente, sopprimere le lettere a) e b).

10.45

BORTOLOTTI, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «con provvedimento del Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le regioni interessate, per quanto riguarda gli elettrodotti» con le seguenti: «con provvedimento del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro della sanità, sentite le regioni interessate, per quanto riguarda gli elettrodotti».

10.46

MAGGI, SPECCHIA

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «con provvedimento del Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le regioni interessate, per quanto riguarda gli elettrodotti» con le seguenti: «con provvedimento del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro della sanità, sentite le regioni interessate, per quanto riguarda gli elettrodotti».

10.47

RESCAGLIO, LO CURZIO

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «con provvedimento del Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le regioni interessate, per quanto riguarda gli elettrodotti» con le seguenti: «con provvedimento del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato, sentito il Ministro della sanità, sentite le regioni interessate, per quanto riguarda gli elettrodotti».

10.48

MELUZZI, NAPOLI Roberto

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «con provvedimento del Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le regioni interessate, per quanto riguarda gli elettrodotti» con le seguenti: «con provvedimento del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro della sanità, sentite le regioni interessate, per quanto riguarda gli elettrodotti».

10.70

VELTRI

Al comma 6, lettera a), dopo le parole: «e dell'artigianato» inserire le seguenti: «e del lavoro e della previdenza sociale».

10.49

MAGGI, SPECCHIA

Al comma 6, lettera a), dopo le parole: «e dell'artigianato» inserire le seguenti: «e del lavoro e della previdenza sociale».

10.71

VELTRI

Al comma 6, lettera a), dopo le parole: «e dell'artigianato» inserire le seguenti: «e del lavoro e della previdenza sociale».

10.72

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «sentite altresì le regioni interessate,» con le seguenti: «avendo sentito i comuni e le regioni interessate,».

10.50

BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Al comma 6, lettera a), dopo la parola: «elettrodotti» aggiungere le seguenti: «con tensione superiore a 150 kV».

10.51 BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Al comma 6, sopprimere la lettera b).

10.73 MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 6, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) con provvedimento della regione per quanto riguarda gli elettrodotti con tensione fino a 105 kV, i sistemi radioelettrici, gli impianti fissi per telefonia mobile e per radiodiffusione e degli impianti fissi per telefonia fissa nonché delle stazioni radioelettriche per la trasmissione di dati».

10.52 BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su ciascuna struttura di cui alle lettere d), h) ed l) dell'articolo 3, deve essere applicata una etichetta informativa ben visibile, riportante la tensione prodotta, i valori di esposizione rintracciabili nella documentazione autorizzativa, i limiti di esposizione ed i valori di attenzione prescritti dalle leggi nazionali e regionali e le distanze di rispetto».

10.53 BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il sindaco, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell'ambiente, secondo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, ed il Presidente del Consiglio dei ministri, possono disporre con provvedimento motivato il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o abbattimento delle emissioni elettromagnetiche, inclusa la chisura dell'impianto».

10.54 BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sul sistema sanitario

MERCOLEDÌ 7 GIUGNO 2000

75ª Seduta

Presidenza del Presidente
PIANETTA

La seduta inizia alle ore 8,40.

Esame dello schema di relazione conclusiva sulle strutture sanitarie incompiute o non funzionanti

(Discussione e rinvio)

Il relatore, senatore DI ORIO, illustra lo schema di relazione in titolo, sottolineando come tale documento rappresenti un risultato di particolare rilievo giacché porta a conclusione un'indagine avviata nel 1994, su sua iniziativa, dalla Commissione di inchiesta sulle strutture sanitarie allora presieduta dal senatore Martelli. L'indagine svolta, che è corredata da una cospicua documentazione fotografica, ha comportato un notevole impegno sull'intero territorio nazionale: sono state infatti visitate 148 strutture sanitarie situate in 16 Regioni ed è stata altresì condotta una verifica rispetto agli accertamenti effettuati nella scorsa Legislatura da parte della citata Commissione.

La relazione si propone di rispondere a tre quesiti fondamentali: quale sia il numero complessivo degli ospedali incompiuti; quali siano state le cause del fenomeno; quale danno finanziario ne sia derivato per l'erario.

Per quanto riguarda il primo quesito, è opportuno ricordare che quando l'argomento venne per la prima volta sollevato si dovette constatare come il numero degli ospedali incompiuti fosse gravemente sottostimato da parte del Ministero della sanità: il ministro Costa parlò allora di una trentina di strutture in tutto, quando invece al termine delle indagini svolte, all'inizio del 1996, la Commissione Martelli indicò come incompiute o inaccettabilmente incomplete ben 123 strutture ospedaliere. Gli accertamenti effettuati dall'attuale Commissione hanno permesso di censire 134 strutture ospedaliere incompiute, ma occorre avvertire che tale nu-

mero non è probabilmente esaustivo, sia perché è assai probabile che alcune strutture siano sfuggite a causa della loro ridotta dimensione, sia perché l'indagine non ha riguardato le sedi ex psichiatriche le quali sono state trasferite al comparto sociale, essendo peraltro certo che ne esistano diverse la cui costruzione è stata sospesa nelle more di tale trasferimento e poi mai più ripresa (tra queste può essere citata quella, di dimensioni gigantesche, di Belcolle a Viterbo).

L'inchiesta ha inoltre dovuto affrontare un non facile problema di ordine classificatorio, tenuto conto delle differenze esistenti tra interventi di ampliamento, di ristrutturazione, di completamento o di costruzione *ex novo* che possono essere all'origine della incompiutezza strutturale di un presidio ospedaliero. La questione non è meramente terminologica ma comporta valutazioni assai differenti: si consideri, ad esempio, per limitarsi all'aspetto economico, che un ampliamento non rientra nella previsione di spesa del progetto generale di costruzione mentre ciò avviene per un completamento.

Il senatore Di Orio fa quindi presente che degli ospedali incompiuti segnalati dalla prima Commissione di inchiesta, 9 sono stati completati negli anni immediatamente successivi, mentre 4 strutture sono state completate nel corso dell'inchiesta svolta dall'attuale Commissione. Delle rimanenti 128 strutture incompiute, si prevede che 42 verranno ultimate entro il 2000, 12 entro il 2001, 5 entro il 2002, 4 entro il 2003 e 2 entro il 2004. Restano quindi 63 presidi ospedalieri – la maggior parte dei quali situati nel Mezzogiorno, soprattutto in Campania e in Sicilia – per i quali non si conosce la data di completamento e per molti dei quali è prevedibile che, non essendo neanche previsti all'interno del Piano sanitario regionale, non verranno mai attivati.

Tra le cause principali del verificarsi di quello che deve essere considerato un vero e proprio scandalo non solo per le ingenti risorse finanziarie sprecate, ma anche per il mancato soddisfacimento del bisogno di salute dei cittadini, va senza dubbio annoverata la circostanza che la costruzione degli ospedali in oggetto è avvenuta al di fuori di qualsiasi programmazione, spesso nel periodo precedente alla istituzione delle Regioni ed in alcuni casi, soprattutto in Sicilia e in Campania, in situazioni tali che oggi è impossibile persino rintracciare il progetto iniziale dell'opera. Al riguardo un caso tristemente noto è la struttura di Boscotrecase (NA) che, nata in condizioni di completo abusivismo, senza collegamenti né viari né fognari, e abbandonata dopo gli anni '70, è divenuta poi preda di saccheggi e persino deposito di armi della camorra.

In mancanza di una cornice programmatica, facevano premio decisioni politiche ispirate, nei casi migliori, al desiderio di venire incontro alle esigenze di salute, ma spesso invece informate da interessi clientelari in cui talvolta si inserivano comportamenti penalmente sanzionabili, ora di carattere tangenziale ora di criminalità organizzata.

Altra causa dell'abnorme dilatazione dei tempi di costruzione è rappresentata dall'incuria della progettazione iniziale, anche sotto il profilo dell'indicazione delle risorse finanziarie necessarie, e comunque nel qua-

dro di una visione della sanità molto più centrata sull'ospedale e assai lontana dai criteri attuali in materia, per esempio, di rapporto tra posti letto e abitanti. In proposito va osservato che spesso le strutture in questione, anche nei casi in cui sono state completate, hanno presentato poi enormi difficoltà di gestione connesse proprio a dimensioni che non sono conciliabili con i moderni criteri ospedalieri.

Inoltre, una volta istituite, le Regioni non si sono fatte carico adeguatamente dell'esigenza di inserire correttamente gli ospedali in costruzione nei Piani sanitari regionali. Anche lo Stato centrale ha mostrato indubbe carenze, quanto meno a livello di monitoraggio del fenomeno, di tal che, ricordando il cortese scambio di critiche intercorso sull'argomento tra la Commissione e il ministro Bindi, non si può non condividere la scelta di proseguire e concludere l'inchiesta parlamentare proprio alla luce delle risultanze che sono emerse.

Quanto infine al danno erariale che il fenomeno degli ospedali incompiuti ha causato, le sue dimensioni sono certamente enormi. Basti al riguardo rilevare che in alcuni casi il costo per posto letto – che non senza difficoltà deve essere ricostruito seguendo un *iter* di edificazione di frequente pari a tre decenni – si aggira addirittura intorno al miliardo di lire. Al danno erariale va poi aggiunto il bisogno di salute insoddisfatto dei cittadini, non solo nei casi in cui i progettati ospedali non sono mai arrivati a sostituire vecchie e fatiscenti strutture, ma anche nei casi nei quali alcune strutture sono state costrette a tenere aperte le degenze in situazioni di deplorabile promiscuità con i cantieri aperti.

In conclusione il senatore Di Orio ringrazia per il prezioso contributo fornito nello svolgimento dell'indagine gli uffici della Commissione e il dottor Massimo Baldassare, collaboratore esterno della Commissione.

Si apre quindi il dibattito.

Il presidente PIANETTA ringrazia il relatore per il pregevole lavoro compiuto e per l'ampia relazione la quale, presentando le risultanze conclusive dell'indagine, consente una valutazione globale del fenomeno analizzato, che emerge in tutta la sua vastità e gravità. La valutazione compiuta dei costi previsti, sostenuti ed ulteriori per le strutture incompiute viene valutato nell'ordine dei 9.000 miliardi, cifra però che andrebbe moltiplicata per gli opportuni coefficienti al fine di tener conto dell'inflazione verificatasi nel corso degli anni. Si tratta di una cifra che non è azzardato ritenere superiori i 20.000 miliardi, paragonabile dunque all'impatto di una legge finanziaria, e che a buon diritto può essere considerata come indicativa del danno subito dall'erario; tutto questo senza considerare le aspettative ed i bisogni dei cittadini andati delusi.

Il presidente Pianetta informa quindi che, considerato il particolare rilievo della relazione in esame, egli ha avanzato la richiesta al Collegio dei senatori questori che essa, insieme alla documentazione fotografica che la correda, sia stampata in volume, alla presentazione del quale do-

rebbe essere dedicata una apposita conferenza, auspicabilmente alla presenza del Presidente del Senato.

Dopo un breve rilievo del senatore Monteleone, accolto dal relatore, concernente la classificazione ai fini dell'inchiesta dell'ospedale di Bassano del Grappa, prende la parola la senatrice DANIELE GALDI, la quale si complimenta con il relatore per il pregevole ed impegnativo lavoro compiuto, le cui risultanze appaiono preziose non solo per gli amministratori della sanità ma anche per l'intero Parlamento. Al di là della conoscenza storica di un fenomeno così rilevante della recente storia nazionale, la relazione consente di compiere una doverosa riflessione sugli aggiustamenti eventualmente necessari per evitare che in futuro tornino a verificarsi analoghe situazioni. Tale riflessione appare particolarmente opportuna per quanto concerne le modalità di finanziamento degli ospedali, ed in generale delle opere pubbliche, tenuto conto che il sistema dei finanziamenti a lotti deve senz'altro essere considerato una delle concause della incredibile durata dei tempi di costruzione che l'inchiesta ha verificato.

Infine la senatrice Daniele Galdi dichiara di condividere pienamente l'iniziativa assunta dal Presidente per la pubblicazione in volume della relazione in esame.

Il senatore CAMERINI si complimenta a sua volta con il relatore per la corposa indagine svolta, la quale si segnala anche per una metodologia scientificamente rigorosa. Se non vi è dubbio che la proliferazione degli ospedali è stata in parte dovuta a comportamenti eufemisticamente definibili come non virtuosi, è altresì vero che alla sua origine vi sono, in un preciso momento dello sviluppo del Paese, fattori culturali che oggi appaiono in qualche misura distorti rispetto al corretto soddisfacimento del bisogno di salute. Tra questi fattori vanno annoverati la concezione dell'ospedale come elemento di prestigio a livello locale, tanto più apprezzato dalle comunità quanto più territorialmente vicino, accompagnata dall'assenza di una rigorosa programmazione del numero e delle funzioni dei presidi ospedalieri, nonché da criteri piuttosto lontani da quelli attuali in materia, per esempio, di rapporto tra posti letto ed abitanti. In un momento in cui da tante parti il federalismo viene presentato come il rimedio a tutti i mali, il senatore Camerini richiama l'opportunità di riflettere sui fattori di ordine locale che possono aver concorso al determinarsi di una situazione in cui, mentre nel Nord d'Italia gli ospedali che risultano a tutt'oggi incompiuti sono nell'ordine di poche unità per Regione, il loro numero si moltiplica invece geometricamente nelle Regioni meridionali, ed in Sicilia in particolare.

Su richiesta del senatore Monteleone ed in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il PRESIDENTE rinvia alla prossima seduta il seguito dell'esame dello schema di relazione.

È altresì rinviata la discussione sul programma dell'indagine concernente l'organizzazione della rete dei servizi di rianimazione.

La seduta termina alle ore 9,25.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 7 GIUGNO 2000

210^a Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(4526) Disposizioni in materia di accisa sul gasolio per autotrasporto di merci
(Parere alla 6^a Commissione: seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 10 maggio.

Il Presidente BEDIN ricorda che nella precedente seduta il relatore Bortolotto, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, aveva evidenziato l'esigenza di approfondire la conformità del disegno di legge in titolo con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. Al riguardo, dalla documentazione acquisita da parte del Ministero delle finanze, si evince che il suddetto provvedimento, che prevede una diminuzione dell'accisa gravante sul gasolio destinato al trasporto di merci, non è stato ancora notificato alla Commissione europea, in attesa della pubblicazione dell'autorizzazione già concessa dall'Unione europea a proposito delle misure compensative introdotte in favore del settore dell'autotrasporto per sterilizzare gli aumenti connessi alla *carbon-tax*. L'Italia intende infatti richiedere alla Commissione europea di considerare le misure previste dal disegno di legge in esame come un'estensione della deroga già concessa a proposito della *carbon-tax*.

Dopo aver rilevato la considerevole quantità di procedure di infrazione contro l'Italia connesse alla violazione di norme procedurali, quali appunto l'obbligo di notifica alla Commissione europea dei progetti di provvedimenti inerenti agli aiuti di Stato, l'oratore propone di rinviare il seguito dell'esame in attesa delle valutazioni del relatore.

Conviene la Giunta sulla proposta del Presidente.

(4550) Norme per l'utilizzazione dei traccianti di evidenziazione nel latte in polvere destinato ad uso zootecnico approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9^a Commissione: seguito esame e rinvio)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 25 maggio.

Il relatore BETTAMIO ricorda che nella precedente seduta ha evidenziato l'esigenza di approfondire i profili di conformità del disegno di legge in titolo con la normativa comunitaria in quanto, da una nota dell'Associazione nazionale tra i produttori di alimenti zootecnici, si evince che la Commissione europea considera illegittimo il suddetto provvedimento. Al riguardo l'oratore propone di rinviare il seguito dell'esame in attesa di acquisire maggiori elementi di informazione sull'argomento da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Il presidente BEDIN rileva come il problema dell'utilizzo fraudolento del latte in polvere destinato ad uso zootecnico si trascini ormai da trent'anni ed evidenzia come il parere positivo votato dalla XIV Commissione della Camera e l'approvazione unanime del disegno di legge in titolo da parte dell'altro ramo del Parlamento costituiscano un aspetto politicamente molto significativo. Condividendo la proposta di approfondire ulteriormente l'argomento l'oratore sottolinea pertanto che l'approvazione del suddetto disegno di legge potrebbe costituire un supporto alle iniziative assunte dal Governo italiano in ambito comunitario nel settore della tutela dei consumatori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(4380) Regolamentazione del settore erboristico approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 12^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore MAGNALBÒ illustra il provvedimento in titolo il quale, accogliendo le istanze degli operatori del settore, innova la disciplina vigente che si basa essenzialmente sulla legge n. 99 del 1931.

Il disegno di legge in esame, che recepisce una serie di iniziative legislative presentate fin dalla X Legislatura, indica pertanto all'articolo 1 il campo di applicazione del provvedimento, che include la lavorazione, la trasformazione, il confezionamento e la commercializzazione dei prodotti erboristici, quali risultano definiti all'articolo 2. L'articolo 3 precisa la distinzione fra le piante e i loro derivati destinati ad esclusiva utilizzazione farmacologica e terapeutica, la cui vendita al dettaglio è riservata alle farmacie, e gli altri prodotti naturali utilizzabili in campo erboristico, la cui vendita al dettaglio è riservata al farmacista e all'erborista. Fra le altre disposizioni figurano delle misure di incentivazione delle piante officinali, nel contesto della promozione delle colture biologiche.

Rilevando come il suddetto provvedimento sia in linea con le indicazioni comunitarie e, in particolare, con una risoluzione del Consiglio del 1995, l'oratore non ravvisa profili di contrasto con la normativa dell'Unione europea.

Il senatore MANZI evidenzia la crescente diffusione di negozi di erboristeria e chiede al riguardo se il provvedimento in titolo disciplini anche aspetti connessi al controllo della vendita dei prodotti erboristici ed alle relative misure di tutela dei consumatori.

Il senatore MANZELLA chiede chiarimenti sull'esistenza di eventuali meccanismi di verifica degli effetti, dell'efficacia e dell'innocuità dei prodotti erboristici.

Il relatore MAGNALBÒ rileva come il provvedimento in esame si applichi anche alla vendita di prodotti erboristici, nella prospettiva di un rafforzamento della tutela dei consumatori, ma precisa come per i suddetti prodotti non sia prevista l'applicazione di controlli analoghi a quelli posti in essere per i prodotti farmaceutici. Lo svolgimento di siffatti controlli si riconnette, peraltro, alla questione non risolta del rapporto fra medicina ufficiale e medicine alternative.

Il senatore BESOSTRI rileva come sotto il profilo della tutela dei consumatori la questione essenziale sia quella di evitare etichette e forme di pubblicità ingannevoli. Proprio dalla distinzione fra prodotti medicinali e prodotti erboristici consegue il fatto che a questi ultimi non si applichino i controlli e i meccanismi di autorizzazione previsti per i primi. Nel parere della Giunta si potrebbe tuttavia osservare di porre particolare attenzione al profilo della tutela del consumatore da etichette e forme di pubblicità ingannevole.

Il senatore MANZELLA condivide la proposta del senatore Besostri aggiungendo che l'osservazione della Giunta potrebbe riguardare anche l'esigenza di garantire l'innocuità dei suddetti prodotti.

Il relatore MAGNALBÒ dichiara di accogliere le suddette osservazioni attinenti ai profili di tutela dei consumatori.

Verificata la presenza del numero legale, la Giunta conferisce pertanto mandato al relatore a redigere un parere favorevole con le osservazioni emerse dal dibattito.

(3744) SALVATO ed altri. – Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale

(Parere alla 2^a Commissione: esame e rinvio)

Il relatore MAGNALBÒ illustra il disegno di legge in titolo il quale, in analogia con taluni istituti previsti da altri Stati dell'Unione europea, prevede l'istituzione di un organismo a carattere collegiale, nominato dal Parlamento, con il compito di svolgere delle funzioni di garanzia in merito alla prassi applicata nei luoghi di detenzione, la cui azione si affianca a quella svolta dai magistrati di sorveglianza. Tale organismo avrebbe fra l'altro il potere di richiedere l'applicazione di sanzioni disciplinari e verrebbe a configurarsi come un soggetto terzo rispetto ai Ministeri competenti.

Rilevando come la suddetta iniziativa legislativa sia volta a promuovere un benefico rafforzamento degli strumenti di garanzia l'oratore evidenzia tuttavia come essa denoti al tempo stesso una carenza nel nostro ordinamento, in quanto dovrebbe essere la stessa amministrazione della giustizia a controllare e garantire l'applicazione delle norme vigenti.

Il relatore, riservandosi di approfondire ulteriormente i profili europei, non ravvisa tuttavia elementi di contrasto fra la normativa comunitaria e il suddetto provvedimento, il quale appare invece coerente con il processo volto alla realizzazione di uno spazio comune di sicurezza, di libertà e di giustizia ed alla costruzione di un'Europa politicamente e socialmente più coesa.

Il senatore MANZELLA, evidenziando il processo in atto volto a istituire uno spazio giudiziario europeo – nell'ambito del quale si è anche ipotizzata la figura di un procuratore europeo competente per fattispecie quali le frodi comunitarie – chiede chiarimenti sulle esperienze analoghe realizzate in altri Stati europei e sulle eventuali indicazioni in tal senso emerse in ambito comunitario.

Rilevando profili di sovrapposizione con le funzioni già esercitate dagli organismi giurisdizionali e dal Consiglio superiore della magistratura l'oratore sottolinea altresì l'opportunità di verificare se esista un'effettiva tendenza europea volta a favorire l'affermazione di strumenti di garanzia extragiudiziali.

Dopo aver rilevato come istituti analoghi a quello previsto dal disegno di legge in titolo siano stati già realizzati in Stati membri quali l'Austria, la Finlandia, la Danimarca, il Portogallo e la Spagna, il relatore MAGNALBÒ conviene nel ravvisare elementi di sovrapposizione con le funzioni svolte dall'ordine giudiziario. Per tale motivo egli si riserva di approfondire ulteriormente la materia onde acquisire maggiori elementi di informazioni sulle tendenze che emergono in ambito europeo.

Il senatore BETTAMIO condivide la proposta di approfondire ulteriormente l'argomento tenendo conto che taluni dei paesi citati si basano su una cultura giuridica profondamente diversa da quella italiana.

Il senatore BESOSTRI rileva come vari ordinamenti europei prevedano la figura dell'*ombudsman*.

Il senatore MANZI, pur condividendo l'auspicio del senatore Manzella di pervenire ad un comune approccio europeo sulla materia, esprime le proprie perplessità sulla possibilità di realizzare tale percorso in tempi brevi. Il rischio che talune norme previste dal nostro ordinamento restino disapplicate induce piuttosto a guardare con attenzione ad iniziative come quella proposta nel provvedimento in titolo.

La Giunta conviene pertanto di rinviare il seguito dell'esame.

(2168) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei bambini, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996*

(4367) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996*

(Esame congiunto. Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Il relatore CORRAO, soffermandosi sulla Convenzione dei diritti del fanciullo del 26 gennaio 1996 – che si basa sul riconoscimento di una piena personalità giuridica del bambino e sull'urgenza di individuare strumenti idonei a tutelarne gli interessi – ne evidenzia la stretta connessione con le analoghe disposizioni previste dalla Convenzione della Nazioni Unite del 1989, già ratificata dall'Italia. Rilevando come l'accordo stipulato nell'ambito del Consiglio d'Europa, oggetto dei disegni di legge di ratifica in esame, preservi margini di flessibilità in sede di attuazione, l'oratore sottolinea come esso sia aperto anche all'adesione di Stati che non fanno parte del Consiglio d'Europa.

La suddetta Convenzione, che assegna compiti specifici alla magistratura riconoscendo nel contempo il ruolo delle organizzazioni non governative nel campo della tutela dei diritti dei bambini, prevede anche l'istituzione di un Comitato permanente europeo, che costituirà una sorta di osservatorio sull'applicazione della Convenzione stessa.

Il disegno di legge n. 4367, d'iniziativa governativa, reca la ratifica e l'esecuzione del suddetto accordo, stanziando anche le somme necessarie per la copertura delle spese inerenti alla sua applicazione. Il disegno di legge n. 2168, d'iniziativa del senatore Speroni, reca disposizioni analoghe. Non ravvisando profili di contrasto tra i suddetti provvedimenti e la normativa europea e internazionale l'oratore propone infine di esprimere un parere favorevole, evidenziando l'esigenza di dare tempestiva attuazione alla Convenzione stipulata nel 1996.

Il senatore BETTAMIO evidenzia le numerose iniziative assunte nel campo della tutela dei bambini anche da organismi privati, quali l'organizzazione «*Happy children*», la quale ha elaborato un libro bianco delle imprese che si impegnano a vendere prodotti nella cui fabbricazione non è stata impiegata la manodopera dei fanciulli. Al riguardo si tratterebbe di verificare se l'adozione del provvedimento in titolo non offra anche l'occasione per elaborare una cornice unitaria in cui ricondurre la suddetta iniziativa privata, prevedendo eventualmente, a tale scopo, anche uno specifico ruolo di coordinamento per la Commissione bicamerale per l'infanzia.

Il senatore MANZELLA evidenzia l'esigenza di tener conto della distinzione fra diritti sostanziali e diritti procedurali, sottolinea la connessione fra la Convenzione in corso di ratifica e la citata Convenzione delle Nazioni Unite sulla stessa materia e rileva come anche nell'ambito della Carta sui diritti fondamentali dell'Unione europea siano state introdotte delle disposizioni concernenti i diritti dei fanciulli.

Il senatore MANZI osserva come il fenomeno della disapplicazione delle norme vigenti riguardo anche il campo della tutela dei diritti dei fanciulli, come si riscontra dalle statistiche in merito all'impiego illegale di manodopera minorile in Italia.

Il senatore BIASCO sottolinea come, al di là della citata Convenzione del Consiglio d'Europa, l'Unione europea abbia già adottato delle direttive specificamente concernenti i diritti dei fanciulli, oggetto peraltro di un provvedimento di recepimento di cui è stato relatore. Al riguardo l'oratore evidenzia l'esigenza di chiarire se le disposizioni di cui ai provvedimenti in titolo innovino la disciplina scaturita dal recepimento delle suddette direttive ovvero se si renda necessaria la redazione di un testo unitario, che coordini le varie disposizioni applicabili a tale materia.

Il presidente BEDIN osserva come l'intervento del senatore Biasco riproponga la questione – affrontata anche in occasione della COSAC che si è recentemente svolta a Lisbona – del coordinamento fra le norme del Consiglio d'Europa e quelle dell'Unione europea.

Su proposta del Presidente, verificata la presenza del numero legale, la Giunta conferisce quindi mandato al relatore a redigere un parere favorevole nei termini emersi nel dibattito.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il Presidente BEDIN comunica che alla seduta di domani interverrà il Ministro per le politiche comunitarie Mattioli per l'esame del programma legislativo della Commissione e della relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (doc. LXXXVII, n. 7).

La seduta termina alle ore 9,20.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

MERCOLEDÌ 7 GIUGNO 2000

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

Interviene il Ministro per gli affari regionali, Agazio LOIERO.

La seduta inizia alle ore 13,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il Presidente Mario PEPE comunica che è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Pertanto, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche in tale forma.

La Commissione consente.

AUDIZIONE

Audizione del Ministro per gli affari regionali, Agazio Loiero, sugli indirizzi programmatici del Governo nei rapporti tra Stato e Regioni

(Audizione ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati – Svolgimento e rinvio)

Il Presidente Mario PEPE svolge un sintetico intervento introduttivo.

Il Ministro Agazio LOIERO svolge un'ampia relazione sui temi dell'audizione.

Il Presidente Mario PEPE ringrazia il Ministro e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 7 GIUGNO 2000

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14 alle ore 14,40.

COMITATO PARLAMENTARE

per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 7 GIUGNO 2000

Presidenza del Presidente
Franco FRATTINI

La seduta inizia alle ore 14,30.

Il Presidente FRATTINI rende alcune comunicazioni, cui segue un dibattito.

La seduta termina alle ore 15,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

MERCOLEDÌ 7 GIUGNO 2000

71ª Seduta

Presidenza del Presidente
PELLEGRINO

La seduta inizia alle ore 20,35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE informa che in data 2 giugno 2000 il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Gianpaolo Dozzo, in sostituzione del deputato Giovanna Bianchi Clerici, dimissionaria.

Informa altresì che il colonnello Umberto Bonaventura e il dottor Ansoino Andreassi hanno provveduto a restituire, debitamente sottoscritti ai sensi dell'articolo 18 del regolamento interno, i resoconti stenografici delle loro audizioni svoltesi rispettivamente il 23 ed il 24 maggio 2000, dopo avervi apportato correzione di carattere meramente formale.

Rende poi noto che il dottor Pier Angelo Maurizio ha depositato un suo elaborato dal titolo «Il parziale ritrovamento dei reperti di Robbiano di Mediglia e la "Controinchiesta" BR su piazza Fontana», corredato da 25 allegati.

INCHIESTA SUGLI SVILUPPI DEL CASO MORO: AUDIZIONE DEL DOTTOR GABRIELE CHELAZZI, SOSTITUTO PROCURATORE NAZIONALE ANTIMAFIA

(Viene introdotto il dottor Gabriele Chelazzi).

Il PRESIDENTE, premesso che la presente audizione origina dall'accoglimento della richiesta in tal senso avanzata dallo stesso dottor Chelazzi, riassume gli elementi di conoscenza fin qui acquisiti dalla Commissione in merito ai fatti di via Monte Nevoso. Dà quindi la parola al dottor

Chelazzi, il quale risponde ai quesiti formulati dallo stesso PRESIDENTE, dal senatore MANCA, nonché dai deputati TARADASH e BIELLI.

Il presidente PELLEGRINO, anche a nome della Commissione, ringrazia il dottor Chelazzi per il notevole contributo apportato all'attività di inchiesta, e, congedandolo, dichiara conclusa la sua audizione.

La seduta termina alle ore 00,05 dell'8 giugno 2000.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDÌ 7 GIUGNO 2000

100ª Seduta

Presidenza del Presidente
Michele DE LUCA

Intervengono il Presidente dell'USARCI, dottor Ciano DONADON, accompagnato dal Vicepresidente, dottor Antonello MARDOLLA, il Presidente dell'ENASARCO, dottor Michele ALBERTI, accompagnato dai Vicepresidenti, dottor Antonio TORELLA e dottor Donato PORRECA e dal Direttore generale, dottor Francesco BRACANÒ, il Presidente del Consiglio nazionale dei periti industriali Giorgio BIANCHET, accompagnato dal Vicepresidente Stefano ANGELILLO, il Segretario nazionale del Sindacato nazionale dei periti industriali Giacomo FRATI, e il Presidente dell'Ente nazionale di previdenza dei periti industriali Giuseppe JOGNA, accompagnato dal Vicepresidente Roberto BONAZZI e dal direttore generale, dottor Ugo CASARSA.

La seduta inizia alle ore 14,15.

In apertura di seduta il presidente De Luca comunica di aver sollecitato l'attenzione del Presidente del Consiglio sulla opportunità di prevedere – in sede di esame, alla Camera dei deputati, del disegno di legge concernente gli incentivi all'occupazione e gli ammortizzatori sociali – una norma di proroga per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 57 della legge n. 144 del 17 maggio 1999. Ricorda che alla formulazione di quell'articolo si pervenne a seguito di una approfondita e meditata elaborazione da parte della Commissione, come risulta dalla Relazione recante «Prospettive di riforma degli enti pubblici di previdenza e dei loro organi», presentata al Parlamento il 18 giugno 1998 a conclusione di una procedura informativa nel corso della quale emerse un diffuso consenso delle parti sociali. Il Presidente dichiara altresì di aver fatto presente al Presidente del Consiglio che l'esercizio della delega, da tempo solleci-

tato al Governo, produrrebbe efficienza nella gestione degli enti e rilevanti economie di scala.

Il Presidente avverte inoltre di aver invitato il Presidente dell'INPS a informare la Commissione sulla vicenda illustrata da un esposto del Presidente dell'Associazione della stampa romana che ha chiesto l'annullamento delle elezioni dei rappresentanti del Comitato amministratore della gestione speciale INPS previste per la fine del corrente mese di giugno.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il Presidente propone che sia attivato il collegamento audiovisivo interno con la sala stampa. La Commissione concorda e il collegamento è attivato.

Il Presidente avverte inoltre che della seduta odierna è redatto anche il resoconto stenografico.

PROCEDURA INFORMATIVA

Sulle prospettive di riforma della legislazione sugli enti di previdenza privatizzati: audizione del Segretario nazionale dell'Unione sindacati agenti rappresentanti di commercio italiani (U.S.A.R.C.I.), del Presidente dell'Ente nazionale di assistenza agenti rappresentanti del commercio (ENASARCO), del Presidente del Consiglio nazionale dei periti industriali, del Segretario nazionale del Sindacato nazionale dei periti industriali e del Presidente dell'Ente di previdenza dei periti industriali (EPPI)

Il presidente De Luca, ricordato preliminarmente che tra le competenze della Commissione è compresa la vigilanza sulla operatività della legislazione previdenziale e sulla coerenza del sistema con le linee di sviluppo dell'economia nazionale e che, nell'esercizio di tale competenza, la Commissione si è occupata della riforma del sistema pensionistico, del riordino degli enti pubblici di previdenza, della normativa in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, della totalizzazione e ricongiunzione dei periodi assicurativi, fa presente che, nell'ultimo scorcio della legislatura, si intende compiere una verifica dell'adeguatezza della legislazione sugli enti di previdenza privatizzati. È emerso, da prese di posizione di alcune Casse, l'esigenza di evitare incursioni legislative parziali che sono lesive dell'autonomia degli enti e turbano il sistema legislativo complessivo al quale dovrebbe essere assicurata una particolare vincolatività a garanzia della stabilità di norme di principio. Si pone inoltre il problema se conservare il duplice statuto che oggi divide gli enti previdenziali privati costituiti nel 1994 e nel 1996 o tentarne una armonizzazione, in particolare sotto il profilo del metodo contributivo di calcolo delle pensioni, obbligatorio per gli enti costituiti dopo la riforma pensionistica del 1995 e solo facoltativo per gli enti cosiddetti storici.

Merita poi una riflessione il problema del finanziamento a ripartizione, risultando difficile, per associazioni private, assumere impegni sulla

base di un obbligo imposto a coloro che ancora non risultano iscritti alle associazioni medesime. Si pongono anche – prosegue il Presidente – talune questioni collegabili alla garanzia della erogazione delle prestazioni: l'adeguamento della riserva matematica, oggi commisurata a cinque annualità delle pensioni pagate nel 1994, a tutela del credito garantito e il bilancio tecnico il cui periodo di riferimento potrebbe essere esteso, nei limiti attuarialmente possibili, per dotare le Casse di un migliore strumento previsionale. Infine sul trattamento fiscale, tema in particolare sollevato dalla Cassa notarile, è utile sviluppare un confronto perché oggi le Casse che, enti privati per autonomia e natura, svolgono tuttavia una funzione pubblica mentre sono equiparate a qualsiasi altra persona giuridica. La Commissione ha inteso sviluppare la procedura informativa sollecitando il contributo delle Casse che sono gli ordinari interlocutori dell'organismo parlamentare, ma anche degli altri soggetti istituzionali espressi dalle diverse categorie professionali al fine di raccoglierne, senza peraltro mettere in discussione la rappresentatività di alcuno, il più ampio ventaglio di opinioni sulle quali condurre, successivamente, una approfondita riflessione le cui conclusioni dovranno essere portate all'attenzione del Parlamento.

Ringraziata la Commissione per aver voluto invitare il Sindacato a esprimere la propria opinione nel quadro della procedura informativa, il presidente dell'Usarci, dottor Donadon si dichiara preoccupato per il calo degli iscritti registrato da una categoria professionale che ha dimostrato un elevato senso di responsabilità prevedendo una età pensionabile a 65 anni peraltro sostanzialmente incongrua rispetto alle tendenze del mercato. Il fenomeno del calo degli iscritti e il relativo andamento delle contribuzioni non risultano adeguatamente seguiti dall'ente di previdenza, carente sotto il profilo della programmazione e per il quale seri studi prevedono una crisi per il 2012. Dunque nel Sindacato vi sono motivi di legittima preoccupazione che sono stati rappresentati – conclude il dottor Donadon – al Ministro del lavoro e al Ministro del tesoro.

Interviene quindi il dottor Alberti, presidente dell'Enasarco che giudica erroneo il riferimento del dottor Donadon al calo degli iscritti, essendo al contrario evidente un costante aumento degli agenti di commercio che versano i contributi. Inoltre lo sbilancio di gestione ha registrato una significativa riduzione negli ultimi anni, fino a renderne ipotizzabile l'azzeramento per l'esercizio 2000. L'ente ha provveduto a una gestione accurata degli introiti derivanti dal patrimonio immobiliare e ha realizzato rendimenti di tutto riguardo dagli investimenti mobiliari. Le proiezioni indicano un periodo decennale di tranquillità di gestione che consente di provvedere, con le misure di aggiustamento che si riterranno adeguate, ad assicurare solidità nel lungo periodo all'ente che è gestito con trasparenza dagli agenti di commercio. Né va trascurata la circostanza che nel consiglio di amministrazione sono presenti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali che dovrebbero essere ascoltate dalla Commissione. Annuncia infine che invierà una esauriente memoria sui risultati di gestione dell'ente.

Dopo che il Presidente ha fornito assicurazioni in ordine alla disponibilità della Commissione di procedere ad ulteriori audizioni di rappresentanti delle organizzazioni sindacali alle quali fanno riferimento gli agenti di commercio, prende la parola il presidente del consiglio nazionale dei periti industriali Bianchet che, ringraziata la Commissione dell'invito all'odierna audizione, ricorda che i periti industriali dal 1960 dibattono la questione previdenziale della categoria, giunta finalmente ad un risultato importante solo nel 1997 con la costituzione dell'Eppi. Rilevato che la gestione autonoma dell'ente funziona bene, segnala nelle riforme dell'ordinamento delle professioni e degli studi universitari i problemi più significativi che attendono soluzione. Dalle decisioni che saranno assunte al riguardo, si definirà il futuro della professione – l'argomento è attualmente seguito dalla Consulta paritetica delle professioni tecniche – essendo peraltro evidente la ricaduta sulla gestione previdenziale. Anche a seguito di una osservazione del presidente De Luca, il presidente Bianchet esprime l'avviso che si dovrebbe prevedere l'accesso alla Cassa, peraltro caratterizzata dal metodo di calcolo contributivo, ai laureati di primo livello.

Successivamente interviene il segretario nazionale del Sindacato nazionale dei periti industriali Frati che, dopo aver ricordato come la categoria abbia atteso per trenta anni la costituzione della Cassa autonoma di previdenza, dichiara di ritenere che, con il metodo contributivo, siano risolte le problematiche alle quali ha accennato il presidente De Luca nella esposizione introduttiva. Il Sindacato si considera invece particolarmente impegnato sul tema della organizzazione della professionalità che è il vero nodo da risolvere.

Prende poi la parola il presidente dell'Eppi Jogna, che, ribadita preliminarmente l'adesione al documento presentato dal Presidente dell'AdEPP alla Commissione in occasione dell'audizione del 30 marzo scorso, sottolinea in primo luogo come il sistema previdenziale privato non pesi sulla contribuzione pubblica, abbia le risorse regolamentari per garantire l'equilibrio nel tempo, mentre, in questi giorni, sono state rese note cifre allarmanti, indicative della crisi del sistema previdenziale pubblico. Rammentato che l'ente non paga pensioni di anzianità e che l'importo dei trattamenti è assai modesto essendo commisurato al ridotto numero di anni contributivi, fa presente che si potrà, negli anni, realizzare una correzione della tendenza a beneficio degli iscritti adottando misure che potranno toccare la rivalutazione del montante e il coefficiente di trasformazione. La sofferta nascita dell'Eppi ha determinato, nella categoria, una diffusa diffidenza nei confronti del Parlamento che ha impiegato 35 anni per concedere ai periti industriali l'opportunità di gestire in autonomia la previdenza. Espressa quindi certezza nella capacità di mantenere l'equilibrio della gestione nota che il sistema contributivo a capitalizzazione pone al riparo l'ente dalle oscillazioni che dovessero verificarsi nel numero degli accessi alla gestione. Posti quindi in evidenza i soddisfacenti risultati conseguiti nella rivalutazione, oggi pari al 5,6 per cento netto, grazie alla capacità di amministrazione del patrimonio che offre ai più giovani buone

prospettive, il presidente Jogna ritiene superato il problema della riserva matematica che per l'Eppi è il montante rivalutato di ciascun iscritto. Rilevato inoltre che la mutualità non è aspetto particolarmente qualificante dell'ente sicuramente inferiore, sotto tale profilo, rispetto ad altri enti che hanno il sistema di calcolo retributivo, sottolinea come la trasparenza sia il caposaldo della gestione e avverte, al riguardo, che ogni iscritto dispone annualmente dei dati relativi all'estratto conto e alla consistenza del montante rivalutato.

Ricordati alcuni dati specifici relativi alla categoria, tratti dal rapporto redatto dal Censis per conto dell'AdEPP – il 70 per cento dei periti industriali è favorevole all'obbligo dell'iscrizione, il 73 per cento dichiara che continuerà a lavorare dopo i 65 anni, il 10 per cento giudica sufficiente la pensione e il 78 per cento conosce l'importo dei contributi versati – il presidente Jogna rende noto che l'ente prevede il riscatto degli anni intercorrenti dall'iscrizione all'Albo alla costituzione dell'Eppi. Nota, al riguardo, che sarebbe opportuno che il contributo versato per il riscatto, oggi detraibile al 19 per cento, fosse interamente detraibile secondo un indirizzo di agevolazioni fiscali che dovrebbe anche tenere conto della funzione pubblica svolta dagli enti previdenziali privati. Sottolineata infine l'esigenza che si possano attrarre, con opportune modifiche dell'attuale normativa, tutti i redditi derivanti da attività autonome dei periti industriali – i contributi relativi al reddito da lavoro subordinato confluiscono nell'Inps – il presidente Jogna si sofferma ad illustrare il meccanismo del riscatto degli anni antecedenti alla costituzione dell'Eppi e preannuncia, anche a seguito di una richiesta del presidente De Luca, l'invio di una memoria al riguardo.

Il presidente De Luca, sottolineata l'utilità del documento dell'Eppi che dovrebbe anche recare proposte su possibili strumenti incentivanti per favorire il riscatto degli anni di lavoro privi di copertura previdenziale, riguardando tale tematica aspetti di natura costituzionale sui quali la Commissione dovrà riflettere, ringrazia gli odierni interlocutori della Commissione per il contributo assicurato ai lavori.

Dichiarata conclusa l'audizione, il Presidente toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 15,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MERCOLEDÌ 7 GIUGNO 2000

Presidenza del Presidente
Massimo SCALIA

La seduta inizia alle ore 13,40.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Seguito dell'esame ed approvazione della proposta di documento sulla produzione e sulla gestione dei rifiuti nelle aziende a rischio di incidente rilevante (relatore: Presidente Scalia).

Massimo SCALIA, *presidente*, ricorda, anche in qualità di relatore, che la proposta in titolo è stata esaminata nelle sedute del 4, 25 e 30 maggio scorsi, in cui si sono svolti gli interventi dei commissari.

Non essendovi altre richieste di parola sul complesso del documento e non essendo state presentate proposte emendative, passa alle dichiarazioni di voto finali.

Franco ASCIUTTI (FI) concorda sulla proposta in esame, di cui apprezza in particolare le ampie notizie fornite in merito alla gestione di particolari tipologie di rifiuti pericolosi, e ringrazia il Presidente per l'ottimo lavoro svolto, dichiarando il suo voto favorevole.

Franco GERARDINI (DS-U) esprime voto favorevole sulla proposta in esame, frutto di un attento lavoro di approfondimento da parte dell'in-

tera Commissione; ricorda anche che la materia del recupero dei rifiuti pericolosi è oggetto di attenzione delle istituzioni comunitarie, nonché della Commissione ambiente della Camera che sta affrontando l'esame delle varie parti del «Ronchi *quater*».

Massimo SCALIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di parlare per dichiarazione di voto, ricorda che, se non vi sono obiezioni, la Presidenza si ritiene autorizzata al coordinamento formale del testo.

Pone in votazione la proposta in titolo, che è approvata.

(Il testo della proposta approvata viene pubblicato in allegato al resoconto dell'odierna seduta).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Massimo SCALIA, *presidente*, comunica che, in seguito alla riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi di ieri, 6 giugno 2000, è stato designato consulente a tempo parziale non retribuito l'avvocato Vincenzo Siani.

Avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì prossimo, 14 giugno 2000, alle ore 13,30, per ascoltare il dottor Caporuscio ed il dottor Clerici, sostituti procuratori della Repubblica alla Spezia ed a Bergamo.

La seduta termina alle ore 13,55.

ALLEGATO

DOCUMENTO SULLA PRODUZIONE E SULLA GESTIONE DEI
RIFIUTI NELLE AZIENDE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

(Relatore: Presidente Scalia)

1. *Premessa storica e metodologica.* Nella relazione sullo stato dell'ambiente edita dal ministero dell'ambiente nel 1997 si legge che in Italia, secondo i dati forniti dalle regioni relativamente agli anni 1993 e 1994 la produzione totale di rifiuti è stata pari a 63.6 milioni di tonnellate/anno di cui 22.7 milioni di tonnellate erano i rifiuti solidi urbani, 4.2 milioni di tonnellate i rifiuti solidi assimilabili agli urbani, 19.5 milioni di tonnellate i rifiuti speciali, 2.7 milioni i rifiuti tossici e nocivi, 14.3 milioni di tonnellate gli inerti, e circa 200.000 tonnellate gli ospedalieri. Nel rapporto viene evidenziato un quadro di incertezza, attribuibile a diversi fattori : non tutte le regioni si erano attenute allo schema di domande predisposto, diverso era il rapporto RSU/RSA nelle varie regioni, alcuni valori assoluti non erano realistici, e in particolare sulla diminuzione dei rifiuti speciali rispetto ai dati del 1992 la spiegazione che si dava era riconducibile al DL in materia di recupero di rifiuti che ha costituito una importante novità normativa introdotta nel campo dei rifiuti nel novembre del 1993. Il rapporto approfondisce in misura insufficiente la veridicità del dato sulla produzione dei rifiuti industriali, a causa delle oggettive difficoltà di censimento a seguito della introduzione dei decreti sulla materie prime seconde (decreto ministeriale 26 gennaio 1990), e dei decreti ministeriali 5 settembre 1994 e 16 gennaio 1995 sul recupero energetico e di materia.

Nel decennio 80-90 la Confindustria effettuò, a sua volta, un censimento nazionale tendente alla individuazione dell'origine dei rifiuti solidi industriali per settori e per regioni e della destinazione di tali rifiuti ad impianti di smaltimento e/o recupero. Tale indagine, di tutto riguardo per la consistenza dei dati prodotti, avrebbe potuto costituire un valido punto di riferimento per il legislatore, nel momento in cui si sarebbe dovuta iniziare l'attività programmatica nazionale e regionale tesa alla individuazione delle reali esigenze impiantistiche di smaltimento e/o di recupero. Inoltre, le poche iniziative del legislatore (decreto 22 settembre 1988, ai sensi dell'art.1 comma 2 del decreto legge 9 settembre 1988 recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali), specificamente mirate ai rifiuti industriali a seguito degli scandali legati alle «navi dei veleni», avevano prodotto una notevole mole di dati che, se opportunamente elaborati ed utilizzati, avrebbero potuto contribuire a dare una idea più concreta della produzione dei rifiuti industriali nel no-

stro Paese. Tale decreto obbligava infatti le aziende con più di cento addetti e in attività di esercizio al 1 settembre 1987 a comunicare al ministero dell'Ambiente la quantità di rifiuti prodotti nell'ultimo anno di attività e le quantità massime che queste prevedevano di conferire nei cinque anni successivi ad impianti privati di smaltimento, italiani o esteri, esistenti o progettati, fornendo altresì tutte le informazioni necessarie alla individuazione di detti impianti.

L'introduzione del catasto dei rifiuti con il decreto ministeriale 26 aprile 1989, e con il decreto ministeriale del 14 dicembre 1992 avrebbe dovuto contribuire ad una migliore conoscenza del dato di produzione nazionale e regionale dei rifiuti speciali ma anche tali decreti, in sede di applicazione hanno mostrato forti limiti ed hanno comportato una scarsa possibilità di utilizzazione dei dati catastali, per i motivi più svariati.

Sempre a proposito delle difficoltà di censire con precisione i rifiuti speciali prodotti in Italia, occorre ricordare anche l'annoso problema definitorio relativo alle materie prime-materie prime «seconde», materiali quotati in borsa. Questo problema non ha certo contribuito a fare chiarezza sul dato «reale nazionale» della produzione dei rifiuti. Alcune tipologie di rifiuti secondo le definizioni delle direttive comunitarie (ancorchè recuperabili e/o riciclabili) sfuggivano infatti al catasto in quanto considerate materiali quotati in borsa e quindi materie prime a tutti gli effetti.

Le disposizioni sul Mud, introdotte con la legge n. 70 del 1994, avrebbero dovuto, in considerazione sia delle procedure di acquisizione dati più snelle che dei notevoli progressi delle tecniche informatiche, dare una svolta decisiva ai catasti regionali e conseguentemente a quello nazionale.

Proprio sulla base delle dichiarazioni Mud, nel novembre del 1999 sono stati resi noti dati e stime sulla produzione dei rifiuti speciali nel 1997. Tali informazioni sono contenute nel *Rapporto* dell'Anpa e dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti.

Nel documento, la produzione dei rifiuti speciali in Italia viene stimata in 60,8 milioni di tonnellate. Nel *Rapporto* tuttavia viene anche affermato che le autorità di controllo sono in grado di ricostruire, per il medesimo anno, la destinazione certa di una parte soltanto di tale ammontare (46,8 milioni di tonnellate).

La validità dei dati raccolti attraverso le dichiarazioni Mud, tuttavia, attende di essere confermata dall'esperienza e dalle altre iniziative di censimento disposte dalle regioni, cui spettano, come noto, compiti di programmazione e coordinamento della gestione del ciclo. La regione Toscana¹, per esempio, nel 1999 ha reso noto che sulla base di verifiche sul campo, i dati emersi sulle quantità prodotte nel 1997 sono superiori alle stime Mud in ragione di un fattore di 2,16. In pratica, le dichiarazioni

¹ Cfr. l'audizione di Claudio Del Lungo e di Valerio Caramassi, rispettivamente assessore all'ambiente e presidente dell'agenzia di recupero di risorse della regione Toscana, il 16 giugno 1999.

Mud lascerebbero in ombra più della metà dei rifiuti prodotti nella regione.

Inoltre, sulla base dei dati pubblicati nella *Relazione sullo stato dell'ambiente*, emergeva una situazione tale per cui il complesso degli smaltimenti dei rifiuti speciali fuori regione non coincideva con il totale degli smaltimenti dichiarati; in definitiva risultavano disperse ingenti quantità di rifiuti. Alcune regioni dichiaravano lo smaltimento extra-regionale dei rifiuti speciali prodotti nel loro territorio. Tra queste figuravano anche la Sicilia e la Sardegna, per cui la Commissione richiese alle capitanerie di porto di quelle regioni i dati sugli imbarchi di tali rifiuti: a fronte di una produzione dichiarata di circa 300.000 tonnellate, vennero trovati transiti appena per circa 20.000 tonnellate di rifiuti.

Una situazione che ha indotto la Commissione ad avviare un'indagine approfondita a livello nazionale sull'argomento, dato anche il rilevante impatto ambientale e sanitario che una non corretta gestione di tali rifiuti ha sul territorio e sulla salute dei cittadini.

1.1 *L'attività del gruppo di lavoro sulla gestione dei rifiuti industriali.* È stato attivato un apposito gruppo di lavoro nel mese di dicembre 1997, con l'intento di approfondire:

- le quantità dei rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi) prodotti
- le procedure di gestione
- i flussi derivanti dai processi produttivi
- le eventuali procedure adottate dalle imprese per minimizzare la produzione di rifiuti
- i costi di gestione delle singole tipologie di rifiuti
- i contratti di smaltimento stipulati tra produttori e gestori
- la gestione di particolari tipologie di rifiuti pericolosi (amianto, PCB)
- il livello di contaminazione dei siti produttivi e la presenza di sostanze o rifiuti in essi presenti

1.2 *La metodologia scelta per l'indagine.* Si è pertanto predisposto un questionario che è stato inviato a un campione di aziende. Tale campione è composto da:

le aziende a rischio di incidente rilevante: si tratta di imprese tratte dall'insieme di quelle individuate dall'articolo 4 del dpr n. 175 del 1988 quali destinatarie di obblighi di notifica vigente sino al 31 dicembre 1999. Dagli elenchi sono state estrapolate le aziende ritenute – in base alla loro attività – più rappresentative ai fini della produzione di rifiuti, ed è stato riportato solo un esempio di altre attività consistenti semplicemente nello stoccaggio di prodotti pericolosi (gas liquidi, prodotti liquidi a temperatura ambiente) o nella movimentazione di merci (fitofarmaci e prodotti pericolosi) dai magazzini di stoccaggio all'utenza ²

² L'elenco completo di tali aziende è riportato negli allegati I e II della presente relazione.

Nel corso dell'attività di ricerca è stata emanata la nuova normativa in materia – il decreto legislativo n. 334 del 17 agosto 1999, in attuazione della direttiva comunitaria 96/82/CE (la cosiddetta Seveso II). Con tale decreto, lo scenario del dpr n. 175 del 1988 si è modificato ed è stata ridisegnata la gestione della sicurezza nelle aziende industriali, ponendo infatti l'attenzione più sui comportamenti degli operatori delle aziende che sulle apparecchiature e sugli impianti. Nella sostanza, tuttavia, ai fini della presente indagine non è cambiato il panorama delle aziende a rischio e quindi l'impianto su cui inizialmente si era avviata l'indagine è rimasto valido.

le altre aziende considerate: l'indagine è stata estesa ad alcune aziende non ricadenti nell'ambito del dpr n. 175 del 1988 ma che comunque ai fini della produzione quali-quantitativa dei rifiuti e per la loro diffusione sul territorio nazionale rappresentano e costituiscono importanti elementi di conoscenza in materia. Sono essenzialmente gli impianti di produzione di energia dell'Enel e quelli metalmeccanici della Fiat³.

1.3 *La trasmissione dei questionari alla Commissione.* Sono stati inviati 142 questionari alle aziende a rischio: di questi ne sono stati trasmessi alla Commissione 134 ossia il 94,4%. Per quanto riguarda le aziende non ricadenti nell'ambito del dpr n. 175 del 1988 tutti i 30 questionari inviati sono stati restituiti alla Commissione. Si è insomma avuta una percentuale di risposte assai elevata, il che rende i risultati di tale indagine di sicura rilevanza.

2 *Descrizione dei settori produttivi e processi di produzione*

In riferimento alle aziende a rischio sono stati pertanto considerati i seguenti settori produttivi: chimico, petrolifero, petrolchimico, farmaceutico, metallurgico e metalmeccanico. Per quanto riguarda le aziende non a rischio l'indagine ha riguardato i settori della produzione di energia elettrica e metalmeccanico.

2.1 *Settore chimico.* Le aziende prese in considerazione nell'indagine costituiscono un campione rappresentativo della produzione chimica in Italia. In questa sede è opportuno fornire una sintetica descrizione delle produzioni considerate:

smalti e pigmenti ceramici, minio di piombo (Colorobbia, Emails)
cloro-soda (Solvay Interlox, Caffaro Industrie Chimiche) oltre a tre siti Enichem inseriti nel settore petrolchimico in quanto in esso integrati clorofluorocarburi aromatici e alifatici, fluoruri organici (Finchimica, Ausimont)
tensioattivi (Cesalpinia chemicals, Miteni, Albright & Wilson, Condea DAC)

³ L'elenco completo di tali impianti è riportato negli allegati III e IV della presente relazione.

resine alchidiche, poliesteri, poliuretani, viniliche, acriliche, bakelittiche (BASF, Toscana Gomme, Elf Atochem. Bakelite, Nord Italia resine, Satef Huttenes Albertus)

polioli, isocianati, schiume poliuretaniche, bisfenoli (Dow, Epoxital, Deltapur, Giuseppe Olmo, Pelma)

acido nitrico, e concimi complessi, fertilizzanti (Hydroagri Italia)

fitosanitari, insetticidi, diserbanti e prodotti attivi per fitofarmaci, fungicidi (Caffaro industrie chimiche, Sipcam, I.P.I.C.I., Oxon, Du Pont Italiana, Bayer, Uniroyal Chimica, Chemia, Scam)

silanici e fluidi siliconici (Witco specialties Italia)

prodotti chimici per l'industria, additivi, catalizzatori, additivi per servizi, additivi per gomma (Società termolese sintetici, Nalco Italiana, Nuova Terni Industrie Chimiche, Great Lakes Chemical Italia)

formaldeide, melamina, collanti, resine poliesteri (Alder, OMV Agrolinz, Mc Worther, Sadepan Chimica)

acido solforico (Nuova Solmine)

betanaftolo, ftalocianine, acido Bon, acido G (Organic chemicals)

potassa caustica (Altair chimica)

perossidi organici (Elf Atochem)

solfiti, metabisolfiti, tiosolfati (Esseco)

metilammine, colina bitartrato, acceleranti per gomme (Akzo Nobel)

caprolattame (Industrie chimiche Caffaro)

prodotti per fiammiferi (Italmatch)

perborato, acqua ossigenata, silicato sodico (Ausimont, Industrie chimiche Caffaro)

materie prime farmacologicamente attive (Zambon Group)

acido fluoridrico, criolite (Icib)

compounds di pvc (Industrie generali Compounds, Solvay Italia)

chimica fine, clorocianurati, acido diamminstilbensolfonico (3V Sigma)

tessuti plastificati (Sitab)

paraclorobenzotricloruro, ipoclorito di sodio, cloruro di iodio (Società Elettrochimica solfuri e derivati)

anidridi organiche e acidi organici (Algroup Lonza)

prodotti per fotografia (Imation)

metilmetacrilato, polimetacrilato (Elf atochem)

pentaeritrite e formaldeide (Perstorp)

ausiliari per industria cosmetica, detergenza (Henkel)

tetrametil piperidinil butilamina, toluidina, nitrotoluoli (3V Cpm)

calcio bloccante Rixx (Fis)

acido cianidrico, acetonecianidrine (Elf Atochem)

2.2 *Settore petrolifero*. Le raffinerie prese in esame costituiscono la quasi totalità del settore della raffinazione italiana, non essendo stati oggetto dell'indagine solo gli impianti Agip di Taranto e Ies di Mantova che rappresentano il 7,2% del greggio totale lavorato nel 1998 dalle raffi-

nerie italiane. Il greggio nazionale, il greggio ed i semilavorati importati, vengono sottoposti a processi di distillazione atmosferica e sotto vuoto, raffinazione, trasformazione, conversione (a seconda dell'assetto delle diverse raffinerie) per l'ottenimento di GPL, benzina, petrolio, carboturbo, gasolio, olio combustibile, lubrificanti, *powerformati*, alchilati, altri semilavorati.

I processi più rappresentativi sono: *topping* (distillazione primaria), *vacuum* (distillazione sotto vuoto), *cracking* (*fluid cracking*, *thermal cracking*, *visbreaking*, *hydrocracking*), alchilazione, *powerforming*, desolforazione, isomerizzazione, *reforming*, *dewaxing*, *deasphalting*.

Negli impianti Infineum di Vado Ligure e Agip di Robassomero si producono rispettivamente grassi e additivi per lubrificanti e pacchetti di additivi per oli lubrificanti Agip.

2.3 Settore petrolchimico. Le aziende considerate, come nel caso del settore petrolifero, costituiscono la gran parte del settore nazionale, rappresentato soprattutto dai siti di proprietà dell'Enichem. In tali siti, sono presenti anche altre aziende la cui produzione è spesso integrata con i processi principali dell'Enichem. Oggetto dell'indagine della Commissione sono stati i siti Enichem di Brindisi, Sarroch, Ferrara, Gela, Mantova, Ottagio, Porto Marghera, Porto Torres, Priolo, Ravenna, Terni.

Le materie di base utilizzate da tali impianti sono il gasolio e la virgin, nafta ossia due tagli della raffinazione petrolifera. Ciò si traduce in pratica nel fatto che gli impianti Enichem sono spesso integrati con gli impianti di raffinazione del petrolio. *Chemicals* utilizzati nei cicli di produzione sono pure il cloruro di sodio, lo zolfo, l'ammoniaca e il metano. La vasta gamma dei prodotti Enichem va dagli intermedi ai materiali plastici, a sostanze che hanno impiego nel settore agricolo, in quello dell'industria dell'automobile, dell'industria farmaceutica etc. Tali impianti assicurano infine la produzione di olefine, fenolo, caprolattame, gomme, polistirolo, polimeri vari, elastomeri, pvc.

2.4 Settore farmaceutico. L'indagine ha preso in esame solo una parte dell'industria farmaceutica italiana, e precisamente la Sigma Tau, la Abbott, la Bristol Meyers e la Recordati. Quest'ultima è specializzata nella produzione di paraidrossifenilglicina, papaverina cloridrato, sale di Dane, verapamilcloridrato aciclovir, difenildramina cloridrato, difenildantoina, difenildantoina sodica, dimeinidrinato, flavoxate cloridrato. La Abbott produce prevalentemente ethrane, claritromicina, e ritonavir (un inibitore della proteasi). La Sigma Tau produce sia in proprio che per conto terzi, medicinali, antibiotici, prodotti farmaceutici, dietetici, cosmetici, igienici e sanitari, prodotti chimici e principi attivi, mentre la Bristol Meyers è impegnata nella produzione di antibiotici semi-sintetici (penicilline, cefalosporine) e antibiotici beta-lattamici.

2.5 Settore metallurgico. Sono stati inviati questionari alla Ilva di Taranto e all'Alcoa di Portovesme. La Ilva opera nel settore della siderurgia

e della produzione degli acciai, mentre l'Alcoa è specializzata nella produzione di alluminio sia come alluminio di base che come semilavorato, e con una produzione annua di 150.000 tonnellate rappresenta circa l'ottanta per cento del mercato italiano.

2.6 Settore della produzione di energia elettrica. È quello delle centrali termoelettriche dell'Enel. L'energia viene prodotta con l'utilizzo di combustibili che, a seconda della centrale possono essere gas metano, olio combustibile denso, carbone nazionale, carbone estero, *orimulsion*. L'indagine ha considerato un solo caso di centrale che brucia gas (Trino Vercellese), privilegiando invece la scelta di quelle centrali che ai fini della produzione di rifiuti hanno maggiore impatto sull'ambiente in quanto utilizzano olio combustibile denso, carbone, *orimulsion*, ricorrendo a volte anche a combustione mista (gas + combustibili solidi). Sono state prese in considerazione 24 centrali su 49, ossia il 49% del totale. Delle 25 centrali non considerate il 32% è ad alimentazione a gas o gasolio (quindi con poco rilevante produzione di ceneri da processo) mentre il rimanente 68% è ad alimentazione mista olio combustibile, carbone, gas.

2.7 Settore metalmeccanico. Il lavoro di ricerca ha posto l'attenzione sugli impianti Fiat Auto di Orbassano, Cassino, Melfi e Termini Imerese. L'attività di tali impianti comprende tutto il ciclo di produzione delle autovetture (fabbricazione completa di carrozzerie, assemblaggio di motopropulsori, verniciatura, etc.), comprese le prove presso l'impianto di Orbassano sia su vetture sia su componenti autoveicolistici

3 *L'analisi dei dati del questionario*

3.1.1 La produzione di rifiuti speciali nelle aziende a rischio esaminate. La produzione nazionale di rifiuti speciali delle aziende a rischio prese in considerazione è stata di 1.709.564 tonnellate nel 1997 e di 1.959.930 tonnellate nel 1998⁴. Per quanto riguarda i soli rifiuti pericolosi, la produzione nel 1997 è stata di 307.649 tonnellate, con un decremento – nel 1998 – a 297.435 tonnellate.

La maggiore produzione di rifiuti è stata registrata nel settore chimico (300.458 ton. nel 1997 e 266.156 ton. nel 1998), seguito da quello petrolchimico (196.755 ton. nel 1997 e 208.583 ton. nel 1998) e da quello petrolifero (180.025 ton. nel 1997 e 169.360 ton. nel 1998). Considerando i rifiuti pericolosi, è stato sempre il settore chimico ad aver fatto registrare anche la maggiore produzione: 185.081 tonnellate nel 1997 e 185.081 nel 1998. Va qui comunque evidenziato il dato del settore petrolifero che tra il 1997 e il 1998 ha visto più che raddoppiata la produzione di rifiuti pericolosi: da 23.055 tonnellate a 43.057 tonnellate.

⁴ I dati nel dettaglio sono pubblicati negli allegati VI/1 e VI/2 della presente relazione.

3.1.2 *La produzione regionale dei rifiuti speciali nelle aziende a rischio.* Incrociando i dati cumulativi per settore e per Regione (v. allegati VIII e XXVI), si nota come nel settore chimico la maggiore produzione di rifiuti per il 1997 si è registrata in Lombardia (113.584 ton.), seguita da Veneto (85.415 ton.) e Liguria (19.028 ton.). Anche per il 1998 è la Lombardia che – per il settore chimico – ha fatto registrare la maggiore produzione di rifiuti (106.241 ton.), seguita da Veneto (62.486 ton.) e Friuli-Venezia Giulia (20.998 ton.).

Per quanto riguarda il settore petrolifero, nel 1997 la maggiore produzione di rifiuti si è registrata in Sicilia (76.148 ton.), seguita da Sardegna (47.877 ton.) e Marche (11.369 ton.). Nel 1998 la maggiore produzione di rifiuti nel settore petrolifero si è avuta sempre in Sicilia (79.451 ton.), seguita da Marche (24.681 ton.) e Sardegna (19.471 ton.).

Anche nel settore petrolchimico, per il 1997, è stata la Sicilia la regione ove si è avuta la maggiore produzione di rifiuti (59.002 ton.), seguita da Sardegna (40.502 ton.) ed Emilia Romagna (39.859 ton.). Nel 1998 è in Sicilia si sono prodotte 58.550 tonnellate di rifiuti, in Emilia Romagna 48.960 tonnellate e in Sardegna 35.576 tonnellate.

Per quanto riguarda infine i soli rifiuti pericolosi, sia nel 1997 che nel 1998 la maggior produzione (per quanto riguarda le aziende considerate) si è avuta in Lombardia: 87.040 tonnellate nel 1997 e 89.398 tonnellate nel 1998. In sostanza in tale regione si è registrata una produzione di rifiuti pericolosi che rappresenta poco meno del 30% del campione nazionale.

3.1.3 *La produzione di rifiuti speciali nelle aziende non a rischio considerate.* Per quanto riguarda le aziende non a rischio considerate dall'indagine, la maggiore produzione di rifiuti si registra quasi ovunque negli impianti Enel; fa eccezione il Piemonte, dove la maggiore produzione di rifiuti si registra presso la Fiat di Orbassano (895 ton. nel 1997 e 971 ton. nel 1998) che supera di gran lunga la centrale Enel di Trino Vercellese (53.2 ton. nel 1997 e 78 ton. nel 1998). È a questo proposito opportuno ricordare come tale centrale sia alimentata a gas, il che determina una consistente riduzione anche nella produzione dei rifiuti.

Come si è visto, il *trend* di produzione dei rifiuti speciali nelle aziende a rischio è in crescita dal 1997 al 1998 ed in particolare la produzione dei rifiuti pericolosi è in aumento nel settore chimico, petrolchimico, mentre è in diminuzione negli altri settori. L'aumento è legato a motivi vari, sia intrinseci al processo che connessi all'attività dell'azienda (come le fermate di impianto che fanno aumentare notevolmente la quantità di rifiuti di manutenzione e bonifica impianti) o a problemi legati alle normali condizioni di *housekeeping* che possono comportare l'accumulo di materiali vari anche pericolosi e la rimozione in tempi lunghi a volte del-

l'ordine di un anno. La crescita nella produzione dei rifiuti denota comunque:

una scarsa propensione delle aziende ad introdurre innovazioni nei cicli produttivi;

una insufficiente sensibilizzazione dei dipendenti delle aziende e delle ditte di manutenzione a rispettare spontaneamente regole di «*house-keeping*» ove queste non vengano imposte e richieste dalle aziende stesse.

Certamente contribuisce alla crescita dei rifiuti pericolosi nel 1998 anche l'effetto della nuova classificazione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 22/1997. Com'è noto il dpr n. 915 del 1982 definiva, tra l'altro, rifiuto speciale tossico e nocivo quello la cui concentrazione di un determinato inquinante in esso presente superava il limite di legge dello stesso inquinante. Con il decreto legislativo n. 22 1997 i rifiuti sono classificati in urbani e speciali secondo la loro origine e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in speciali pericolosi e speciali non pericolosi. La tossicità e la nocività sono due (H6, H5) delle 14 classi di pericolosità: pertanto un rifiuto classificato speciale non tossico e non nocivo con il dpr n. 915 del 1982, ora può essere classificato pericoloso se appartiene ad una delle altre 12 classi di pericolosità dell'allegato I del decreto legislativo n. 22 del 1997 ⁵.

3.2 Processi produttivi e relativi flussi di rifiuti. Prima di descrivere i flussi di rifiuti più rappresentativi che originano dai singoli processi, va precisato che vi è una gamma di rifiuti speciali prodotti indipendentemente dall'attività dell'azienda, che a volte ha una incidenza non trascurabile sulla produzione totale di rifiuti. Si tratta di tipologie di rifiuti pericolosi e non che potremmo definire «rifiuti di impianto», come i residui di manutenzione, i residui di pulizia apparecchiature o gli imballaggi di apparecchiature e prodotti impiegati nel ciclo produttivo ⁶.

3.2.1 Settore chimico e farmaceutico. Dalla conoscenza dei processi produttivi più rappresentativi di ogni azienda è possibile ricavare numerose informazioni sui rifiuti che da essi residuano, sulle loro caratteristiche di pericolosità, sulla loro incidenza non solo sulla carica di processo impiegata ma anche sul prodotto ottenuto. Inoltre, dalle informazioni inerenti il processo produttivo può essere possibile comprendere se nel processo stesso (negli anni presi come riferimento: 1997-1998) sono state o possono essere state apportate modifiche in termini di tecnologie innovative in grado non solo di minimizzare la produzione dei rifiuti ma anche naturalmente di ottimizzare le rese di produzione e la qualità dei prodotti stessi ⁷.

⁵ In Allegato XXVI vi è un esempio di classificazione di rifiuti pericolosi, già non tossici e non nocivi.

⁶ In Allegato XXVII è riportato un elenco, non esaustivo, di tali tipologie di rifiuti.

⁷ Negli Allegati XXVIII e XXIX è riportato un elenco (non esaustivo) delle tipologie di rifiuti più ricorrenti nel settore chimico e farmaceutico.

3.2.2 *Settore petrolifero*. Le tipologie dei rifiuti più ricorrenti nel settore petrolifero consistono in fondami di serbatoi che originano dall'accumulo nel tempo di paraffine, ruggine, sali veicolati dall'acqua di spinta delle linee, etc. La presenza di acqua è anche la causa del formarsi di emulsioni oleose. Tipologie rappresentative sono anche i fanghi di alchilazione sia acidi che alcalini, i catalizzatori esausti, i residui catramosi, gli acidi e la monoetanolamina esausti. I fanghi di alchilazione, sia acidi che alcalini, sono classificati, ai sensi di quanto previsto dall'allegato D del Dlgs n.22/97, come rifiuti speciali pericolosi. È da rilevare, a tale proposito, che da alcuni questionari emerge una erronea classificazione di tali fanghi, talvolta classificati dalle aziende come speciali non pericolosi, rifacendosi alla normativa D.P.R. n.915/82 non più vigente. Questo fatto, come è facilmente comprensibile, determina metodologie di smaltimento non adeguate, con ripercussioni negative dal punto di vista dell'impatto ambientale.

Un discorso a parte merita il problema delle sode esauste, ossia dei liquidi alcalini utilizzati per l'assorbimento dei gas acidi di raffineria. Nella quasi totalità delle raffinerie si è riscontrato che tali *streams* sono considerati a tutti gli effetti acque contaminate da alcali e come tali avviati alla depurazione come acque di scarico: ad avviso della Commissione si tratta di una violazione della norma, poiché si tratta a tutti gli effetti di liquidi alcalini esausti classificati rifiuti pericolosi dall'allegato D del decreto legislativo n. 22 del 1997. Dalle risposte dei questionari è emerso anche che alcune aziende ritengono di considerare come prodotto il TAR derivante dagli impianti di *visbreaking*, contrariamente alla definizione di rifiuto che ne danno le direttive comunitarie e l'allegato D del D.L.vo n.22/97. Tali aziende, in quanto «prodotto», lo utilizzano per alimentare gli impianti di gassificazione per la produzione di energia. Bisogna considerare che la classificazione del TAR come rifiuto pericoloso richiederebbe, per gli impianti che lo smaltiscono, la prevista autorizzazione ai sensi del decreto legislativo n. 22 del 1997⁸.

3.2.3 *Settore petrolchimico*. La gamma di rifiuti derivanti dai processi petrolchimici è assai più ampia rispetto al settore della raffinazione del petrolio pur essendo quest'ultimo a volte integrato con la produzione petrolchimica. L'elenco delle tipologie più ricorrenti è riportato in Allegato XXXI. Nell'Allegato XXXV sono invece riportati alcuni esempi di incidenza della produzione di rifiuti sulla carica dell'impianto per quanto attiene al processo cloro-soda.

3.2.4 *Settore metallurgico*. Le tipologie di rifiuti più ricorrenti nel settore metallurgico sono quelle dell'Allegato XXXII.

⁸ Le tipologie di rifiuti più ricorrenti del settore petrolifero sono riportate in Allegato XXX; alcuni esempi dell'incidenza della produzione di rifiuti sul processo globale di raffinazione sono riportati in Allegato XXXVI.

3.2.5 *Settore metalmeccanico.* I rifiuti del settore metalmeccanico, rappresentato essenzialmente dagli impianti della Fiat, sono prevalentemente residui di verniciatura e sverniciatura, pitture e solventi esausti, particelle di materiali ferrosi, come si può evincere dall'Allegato XXXIII.

3.2.6 *Settore della produzione di energia.* Il settore della produzione di energia da centrali termoelettriche è caratterizzato per la presenza di rifiuti essenzialmente costituiti da ceneri leggere, ceneri pesanti, polveri da elettrofiltri, come riportato in Allegato XXXIV. L'Allegato XXXVII mostra invece alcuni esempi di incidenza per due parametri rilevanti: la produzione di rifiuti e l'emissione di polveri rispetto alla carica dell'impianto.

3.3 *Le procedure di gestione dei rifiuti.* Una corretta gestione dei rifiuti all'interno delle aziende deve rispettare una serie di condizioni come: le politiche aziendali, il rispetto della normativa vigente, la minimizzazione della produzione dei rifiuti, la scelta di operatori terzi dello smaltimento idonei e affidabili e in grado di garantire procedure corrette, la verifica che il costo di smaltimento sia adeguato alle tipologie da smaltire. La procedura inoltre deve essere interiorizzata dal personale aziendale, applicata, correttamente allo scopo di minimizzare la vulnerabilità dell'immagine aziendale, verificata periodicamente tramite *audit* interni e/o esterni. Essa inoltre deve essere tempestivamente adeguata ogni qualvolta muta il quadro normativo di riferimento, innovata se le tecnologie disponibili sul mercato, pur tenendo in debito conto il rapporto costi/benefici, sono in grado di garantire un miglior livello di qualità ambientale.

Dalle risposte al questionario è emerso che circa il 60% delle aziende a rischio considerate è in possesso di una procedura di gestione dei rifiuti che – almeno in linea teorica – appare adeguata alle prescrizioni del decreto legislativo n. 22 del 1997. Relativamente al campione di aziende non a rischio, la procedura è adeguata alla normativa vigente nell'80% dei casi e solo un'azienda ha dichiarato di non disporre affatto. L'azione della Commissione è servita in qualche caso da stimolo in quanto, più di un'azienda, ha avvertito la necessità di organizzare al proprio interno un sistema più razionale per le diverse fasi dello smaltimento.

3.4 *La minimizzazione dei rifiuti.* Sono ancora pochi i casi di aziende impegnate ad attuare programmi e procedure volte ad una effettiva riduzione della produzione di rifiuti all'origine. In termini percentuali il 26% del campione delle aziende a rischio non ha risposto alla domanda, il 19% ha affermato di avere programmi di minimizzazione *in itinere* e il 55% di non averne. Il panorama è ancora meno soddisfacente nel settore delle aziende non a rischio dove il 77% del campione risponde di non avere programmi di minimizzazione, il 3% di avere una procedura, mentre il rimanente 20% non ha risposto al quesito.

I dati sopra esposti mostrano che tuttora viene generalmente disatteso dalle aziende uno dei capisaldi della politica comunitaria e nazionale del sistema di gestione dei rifiuti: la riduzione degli stessi all'origine non solo

in quantità ma anche in pericolosità, attraverso il ricorso a nuove forme di progettazione e ad innovazioni tecnologiche nei cicli produttivi. Peraltro, quanto sopra detto, è confermato dal *trend* in crescita della produzione nazionale di rifiuti speciali sia pericolosi che non pericolosi nei due anni oggetto dell'indagine.

3.5 *La contrattualistica e i costi di smaltimento.* Per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti, le imprese hanno sostanzialmente di fronte a sé due strade: la prima è quella dello smaltimento in proprio, la seconda è connessa all'affidamento in appalto di tale servizio. In entrambi i casi è evidente la necessità del rispetto delle norme ambientali che deve essere sentito sia al proprio interno da tutto il personale nelle operazioni quotidiane, sia verso l'esterno quando, un prodotto o un rifiuto, varca la soglia dell'azienda stessa. Per attuare tali regole comportamentali è opportuna, a monte di tutto ciò, la creazione di una struttura interna tecnico-amministrativa che segua l'evoluzione della normativa ambientale e dei vincoli che questa impone e che sia in grado di elaborare i criteri per identificare e qualificare sul mercato soggetti e aziende terze specializzati in servizi ambientali.

Ciò facendo – nel caso di affidamento a terzi del servizio di smaltimento – l'azienda può predisporre una «*vendor list*» ambientale in maniera che l'affidamento, a seguito di gara indetta tra aziende della «*vendor list*», avvenga nei confronti dell'operatore o dell'azienda che offre le maggiori garanzie per quel determinato tipo di rifiuto da smaltire.

Nel settore dei rifiuti il buon esito dello smaltimento definitivo dipende spesso dalle modalità e dalle clausole con cui è stato perfezionato il contratto con la ditta terza.

Dall'esame dei questionari è emerso invece che i rapporti intercorrenti tra l'azienda ed i fornitori di servizi (smaltimento in discarica, trattamenti di inertizzazione, termodistruzione) sono sostanzialmente carenti sotto il profilo tecnico. I contratti non indicano, cioè, le modalità effettive di gestione dei rifiuti da smaltire. Ciò comporta anche difficoltà sia per l'azienda che per l'organo di controllo di poter operare concretamente nell'azione di vigilanza. Ad esempio, risulta estremamente difficile seguire i percorsi fisici del rifiuto dal momento della consegna da parte del produttore (si ricorda che da questo momento la responsabilità di legge passa a colui che prende in consegna il rifiuto), le modalità chimico-fisiche degli eventuali trattamenti, la destinazione finale del rifiuto etc. Le piccole e medie aziende, soprattutto, difficilmente istruiscono gare tra aziende precedentemente selezionate e qualificate e non si curano quindi di imporre vincoli basando la trattativa quasi esclusivamente sul ribasso dei prezzi. La conferma di ciò viene osservando i costi di smaltimento di alcune aziende chimiche che non trovano giustificazione in un corretto smaltimento, arrivando a medie di 70/100 lire per chilo di rifiuto industriale da smaltire in discarica (un costo che risulterebbe competitivo anche per il corretto smaltimento di una equivalente quantità di RSU avviato in discarica controllata).

Tra le medie aziende chimiche e farmaceutiche si sono riscontrati casi di imprese che hanno elaborato una propria «*vendor list*», hanno compiuto visite preliminari ai siti e alle strutture delle aziende di smaltimento, ma non hanno poi esercitato le necessarie azioni di *follow up* vanificando in parte le loro esigenze di un corretto smaltimento: in alcuni casi è emerso che del rifiuto conferito allo stoccaggio provvisorio si è poi persa ogni traccia. L'introduzione dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e del decreto ministeriale del 5 febbraio 1998 (che attengono rispettivamente alle procedure semplificate ed alle regole per il riciclo e il riutilizzo dei rifiuti speciali non pericolosi) più che occasione per vivacizzare il mercato delle materie prime seconde è stato colto da diverse aziende come un vincolo di legge in meno da rispettare nel liberarsi dei propri rifiuti, senza particolari attenzioni per la destinazione effettiva del rifiuto stesso; per gli operatori devianti' è apparso poi come un'occasione per effettuare trattamenti di recupero virtuali, alterando i prezzi del corretto smaltimento e, cosa ancora più grave, mettere fuori mercato o creare forti difficoltà alla categoria dei corretti smaltitori-recuperatori.

Nei contratti perfezionati dalle grandi aziende a rischio del settore petrolchimico e in quelle di produzione dell'energia elettrica vi è una generalizzata «attenzione» ad attribuire ogni responsabilità del buon andamento delle operazioni di smaltimento alla ditta terza. Va detto che si tratta di un *modus operandi* del tutto in linea con la vigente normativa che considera, contrariamente a quanto si verificava con il dpr n. 915 del 1982, responsabile dello smaltimento il detentore e quindi colui che da quando il rifiuto varca il cancello dell'azienda, lo trasporta, lo tiene in stoccaggio, lo conferisce agli impianti di smaltimento; tuttavia un simile atteggiamento denota uno scarso interesse dell'azienda a verificare se le operazioni indicate nel contratto vengano realmente effettuate, se il servizio venga effettivamente reso per quanto è stato pagato, se i trattamenti di inertizzazione sono stati corretti etc. Solo in pochi casi i contratti di smaltimento perfezionati da alcune raffinerie con operatori terzi che effettuano trattamenti di inertizzazione di rifiuti pericolosi e con smaltimento successivo in discariche autorizzate interne alle aziende o esterne, appaiono ben strutturati. In tal caso, infatti, costi di trattamento e smaltimento riportati nei contratti sono più conformi alla realtà operativa ed ai costi effettivi dei *chemicals* impiegati nel trattamento di inertizzazione. Negli Allegati XXXIX, XL, XLI, vengono riportati a titolo di esempio i costi di smaltimento globali per il 1997 e per il 1998 riferiti alle aziende Enichem, al settore petrolifero e alle centrali termoelettriche dell'Enel.

3.6 Impianti interni autorizzati per alcune fasi dello smaltimento.

Sono solo le grandi aziende a rischio del settore petrolifero, petrolchimico, farmaceutico, metallurgico e – in misura minore – del settore chimico a disporre di impianti autorizzati per alcune fasi dello smaltimento quali discariche interne di tipo 2B e 2C, stoccaggi provvisori, trattamento, termodistruzione. Il 34% del campione ha risposto di avere propri impianti, il 46% ha invece risposto di non averne, il rimanente 20% non si è espresso.

Nel caso delle aziende non a rischio il 70% risponde di avere propri stoccaggi provvisori, il 17% di non averne e il rimanente 13% non si esprime. Occorre però notare, sulla base di verifiche dirette, che tali impianti interni non sempre rispettano le prescrizioni dei decreti assessoriali, anzi in qualche caso tali decreti vengono del tutto disattesi (un caso emblematico è quello dello stoccaggio provvisorio della Raffineria di Milazzo) e i rifiuti vengono stoccati nei punti più disparati degli impianti con evidenti violazioni della norma che regola lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi. Si osserva quindi che, in mancanza di severi controlli da parte dell'organo amministrativo, il detentore del rifiuto può usufruire di un rilevante grado di libertà.

Un caso di una certa rilevanza attiene alla centrale Enel di S.Filippo del Mela, presso la quale sono state stoccate quantità rilevanti di «legno contaminato da oli, vernici, e solventi» e da qui avviati a smaltimento come rifiuti speciali non pericolosi nella discarica Andolina di Siracusa.

Un altro esempio riguarda le traversine ferroviarie stoccate nel 1997 dall'Enichem Marghera avviate a smaltimento come rifiuti speciali non pericolosi nella discarica Geonova di Istrana (TV), quando ancora non era in vigore il D.M. del 5.2.1998.

3.7 *Gestione di particolari rifiuti*

3.7.1 *Amianto*. La gestione dei rifiuti di amianto ancora presente nelle aziende sotto forma di coibentazioni di tubazioni in corda o misto a fluoruri, silicati, solfati, o sotto forma di pannellature montate in alcuni edifici o sotto forma di miscela amianto-cemento (eternit) richiede particolare attenzione dati i gravi danni alla salute umana che possono provocare le fibre libere inalate dalla popolazione esposta. Negli ambienti di lavoro, com'è noto, al fine di prevenire inconvenienti o rischi, la normativa vigente impone che venga predisposta una mappa con indicazioni precise dei punti in cui l'amianto è presente sotto qualsiasi forma, in maniera da assicurare la più ampia protezione del personale nel momento in cui si decidesse di rimuovere dai manufatti il materiale asbestoso. Solo così può essere predisposto il Piano di lavoro di rimozione da inviare alla competente ASL e ricevere il «nulla osta» all'inizio delle attività di cantiere. Il quesito posto nel questionario aveva quindi il duplice scopo di avere precise informazioni sulle quantità di amianto ancora presente nelle aziende considerate e di poter identificare sulla mappa i punti in cui esso si trova. Esperienze sul campo da parte della Commissione hanno consentito di verificare che in realtà industriali complesse la mappa è di fondamentale importanza. Il 53 % del campione delle aziende a rischio ha risposto di essere in possesso della mappa dell'amianto, il 22.4% ha affermato di non possedere la mappa perché non ha amianto, il rimanente 24.6% non ha risposto al quesito.

Sul versante delle aziende non a rischio il 73.3% risponde di avere la mappa dell'amianto, il 7% di non averla perché non ha amianto e il 19.7 % non risponde. Appare comunque utile effettuare una stima dell'amianto

ancora presente presso le aziende dati i problemi che esso comporta ai fini dello smaltimento e in considerazione anche della esiguità del numero di impianti nazionali idonei allo smaltimento e dell'ampio ricorso allo smaltimento in impianti esteri o in discariche nazionali non sempre dimostrate adeguate. In riferimento all'eternit installato ancora nelle aziende a rischio, il 31% delle aziende ha dichiarato di avere ancora eternit installato, mentre per le aziende non a rischio la risposta positiva è stata del 70%. Sul particolare tema dell'amianto, tuttavia, la Commissione ha in corso una specifica attività d'indagine alla quale sin d'ora si rimanda per valutazioni più specifiche.

3.7.2 *Policlorobifenili (pcb)*. Com'è noto l'olio sintetico costituito da policlorobifenili/policlorotrifenili non è più commerciabile nei Paesi comunitari date le sue caratteristiche di pericolosità. L'olio pcb e sue miscele con policlorotrifenili sono stati a lungo impiegati come oli isolanti in apparecchiature elettriche (trasformatori, condensatori, etc.). La normativa comunitaria e nazionale impone che non vengano più effettuati rabbocchi di pcb nelle apparecchiature che lo contengono (peraltro sul mercato non sarebbe possibile trovarlo) e che quando le caratteristiche dell'olio non sono più sufficienti per garantirne l'impiego primario esso debba essere smaltito. A livello nazionale vi è un grave deficit di impianti in grado di smaltire tale tipologia di rifiuto, per cui la gran parte dell'olio PCB e sue miscele viene avviato verso impianti di altri Paesi europei (prevalentemente Francia, Finlandia, Gran Bretagna e Norvegia).

Il quesito posto dal questionario tendeva a conoscere, tra l'altro, quanti trasformatori con pcb sono ancora presenti nelle aziende del campione. Il questionario ha fornito il seguente dato: il 27% ha ancora trasformatori con PCB, il 38% non ha trasformatori con pcb ma con altri oli minerali, il rimanente 35% non ha risposto. Nelle aziende non a rischio il 67% del campione (si tratta esclusivamente di impianti Enel) ha risposto di avere ancora trasformatori con PCB, mentre il 20% ha risposto di avere trasformatori con altri oli minerali; il rimanente 13% non ha risposto.

Un problema che si pone è quello relativo allo smaltimento delle carcasse metalliche dei trasformatori. Non sempre queste vanno all'estero per essere termodistrutte ma vengono riciclate o avviate nelle acciaierie nostrane. Alcune aziende che ritirano gli oli pcb e le apparecchiature, affermano di effettuare la decontaminazione delle carcasse metalliche e di avviare ques'ultime al recupero metalli. La Commissione deve, a questo proposito, evidenziare le rilevanti difficoltà tecniche di tale processo di decontaminazione, con rischi connessi al fatto che quantità residue di pcb in tali apparecchiature vengano poi liberate nel processo di recupero termico sotto forma di diossine.

3.7.3 *I catalizzatori esausti*. Questa categoria di rifiuti, comune a tutti i settori produttivi considerati nell'indagine ad eccezione degli impianti Fiat ed Enel, è attualmente all'attenzione della Commissione che non solo ha attivato una serie di audizioni, ma sta elaborando uno studio spe-

cifico nell'ambito di un documento relativo al trasporto transfrontaliero dei rifiuti destinati a recupero. Vi sono sull'argomento alcuni punti in discussione riguardo ai codici, all'appartenenza alle liste (verde, ambra, rossa) del Regolamento Cee n. 259/93, all'effettiva rigenerazione o all'effettivo riciclo. Anche le risposte fornite dalle aziende mostrano un panorama assai articolato che fa ben comprendere come la materia necessiti di una regolamentazione chiara e definitiva.

3.7.4 *Gli oli usati.* Il Consorzio obbligatorio degli oli usati – istituito con dpr n. 691 del 1982 di recepimento della direttiva CEE n. 439 del 1975 – ha, tra l'altro, il compito di «assicurare, incentivare e garantire» la raccolta degli oli usati ritirandoli dai detentori e dalle imprese autorizzate. Successivamente al recepimento della prima direttiva CEE, con decreto legislativo n. 95 del 1992 come integrato dal decreto ministeriale n. 392 del 16 maggio 1996, è stata recepita nell'ordinamento italiano anche la direttiva CEE n.101/87. L'art.1 comma 1 del decreto legislativo n. 95 del 1992 definisce l'olio usato come «qualsiasi olio industriale o lubrificante a base minerale o sintetica, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, in particolare gli oli usati dei motori a combustione interna e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli minerali per macchinari, turbine, comandi idraulici e quelli contenuti nei filtri usati». Il consorzio provvede inoltre al ritiro delle emulsioni oleose. La Commissione, al fine di avere un quadro aggiornato della situazione nazionale e di dettaglio degli oli esausti conferiti in alcune regioni, ha richiesto al Consorzio i dati ufficiali con lettere del 5 ottobre e del 19 novembre 1998. Sulla base delle risposte pervenute è stato possibile rilevare, in particolare, che non sempre vi è corrispondenza tra i dati ufficialmente resi dal Consorzio e quelli dichiarati alla Commissione dalle aziende nel questionario. A tal proposito si evidenzia il caso della raffineria Erg di Priolo Gargallo (SR)⁹.

3.7.5 *I materiali radioattivi.* In numerose aziende (a rischio e non a rischio) sono presenti materiali radioattivi quali gli indicatori di livello dei serbatoi, i parafulmini, le sorgenti di apparecchiature gas-cromatografiche di laboratorio (detector a cattura di elettroni), gli analizzatori di zolfo, i rivelatori di fumo, gli analizzatori di polveri. Il quesito posto alle aziende sulla presenza delle sorgenti vuole essere un contributo ai censimenti effettuati dall'ANPA sui rifiuti radioattivi nazionali, in preparazione di una gestione nazionale che dovrebbe essere curata dall'Agenrir (Agenzia nazionale per i rifiuti radioattivi) della cui nascita la Commissione si è fatta promotrice. I dati ottenuti per le aziende a rischio mostrano che il 33% del campione dichiara di utilizzare sorgenti radioattive, il 32% di non averne, mentre il rimanente 38% non risponde al quesito. Il 57% del campione delle aziende non a rischio risponde di detenere sorgenti radioattive, il

⁹ V. Allegato XLI.

30% dichiara di non averne, ed il restante 13% non risponde. Le sorgenti radioattive più ricorrenti sono costituite da Curio 244, americio 241, cobalto 60, cesio 137, ferro 55, promezio 147, carbonio 14.

3.8 *I siti contaminati e i rifiuti potenziali da essi derivanti.* Com'è noto l'articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997 riguarda la bonifica e il ripristino ambientale dei siti contaminati. Il comma 1-bis prevede inoltre che «*i censimenti di cui al D.M n.121 del 26 maggio 1989 vengano estesi alle aree interne ai luoghi di produzione, raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, in particolare agli impianti a rischio di incidente rilevante di cui al D.P.R. 17 maggio 1988 n.175 e successive modificazioni. Il Ministro dell'Ambiente dispone, eventualmente attraverso accordi di programma con gli enti provvisti delle tecnologie di rilevazione più avanzate, la mappatura nazionale dei siti oggetto dei censimenti e la loro verifica con le regioni*».

L'obiettivo del quesito in materia era quello di fare una stima dei rifiuti provenienti dalle operazioni di bonifica, e prevedere le necessità impiantistiche aggiuntive, per far fronte all'aumentata quantità di rifiuti. Infatti i quesiti posti riguardavano gli *spills* superficiali e sotterranei nel periodo 1992-1998 e i terreni contaminati in maniera più estesa e consistente. Per quanto riguarda gli *spills* (fuoriuscite di materiale) non va dimenticato al riguardo la bonifica dei siti inquinati, all'interno delle aziende, nei casi in cui si verifici sversamento e/o perdite di prodotti dalle strutture impiantistiche (tubazioni, valvole, serbatoi, etc). La risposta del campione delle aziende a rischio, relativamente agli *spills*, è stata la seguente: il 17% ha dichiarato di avere avuto *spills* superficiali di prodotto nel periodo considerato, il rimanente 83% ha dichiarato di non averne avuti. Per ciò che riguarda gli *spills* nelle aziende non a rischio il 2% ha risposto positivamente e il 98% di non averne mai avuti. Per quanto attiene al quesito sui terreni contaminati in maniera più estesa, va detto che emerso un panorama tutto sommato variegato, con siti (in particolare i petrolchimici) che hanno evidenziato una conoscenza dettagliata, corredata da analisi e studi, mentre alcune aziende non hanno fornito alcun dato al riguardo asserendo un'assenza normativa in materia. Vi sono poi da considerare alcuni casi di aziende che hanno negato episodi di contaminazione, nonostante nel recente passato la stampa nazionale si sia occupata di tali vicende.

3.9 *Il ciclo di depurazione delle acque.* Avendo la Commissione appurato - con sopralluoghi diretti - che in alcuni casi, i fanghi di depurazione venivano conferiti allo smaltimento tal quale (senza stabilizzazione) e direttamente sversati in discarica allo stato liquido o semiliquido (un caso è quello della discarica Andolina di Siracusa), si è deciso di acquisire maggiori informazioni sul ciclo di depurazione delle acque. Il quesito è stato posto per conoscere il numero di aziende in possesso di propri impianti di depurazione delle acque contaminate, la quantità di rifiuti fangosi da questi derivanti e destinati allo smaltimento e la procedura di eventuale

trattamento e stabilizzazione dei fanghi prima del conferimento in discarica controllata. Il campione delle aziende a rischio ha fornito i seguenti dati: il 43,3% delle aziende è in possesso di impianti di depurazione, il 29,1% ne è sprovvisto, il 27,6% conferisce a smaltimento acque contaminate o è collegato ad impianti consortili. Sul versante delle aziende non a rischio, l'83,3% delle aziende è in possesso di propri impianti, il 3,3% non ne dispone, il rimanente 13,4% conferisce i reflui liquidi a terzi o per la depurazione o per lo smaltimento.

3.10 *Il mondo degli smaltitori.* L'elaborazione dei dati ha evidenziato un panorama nazionale relativamente al quale emergono segnali di preoccupazione:

sono pochi gli impianti di trattamento che presentano procedure idonee ad una corretta gestione dei rifiuti. In alcune regioni (Sicilia, Lombardia, Toscana, Puglia) i trattamenti a volte paiono virtuali o effettuati per enfatizzare i costi di smaltimento, senza quindi tenere conto dell'adeguato chimismo da applicare alle matrici del rifiuto da inertizzare;

grave *deficit* di impianti di discarica di tipo 2C ed esiguo numero di discariche di tipo 2B (se si escludono gli impianti interni in alcuni siti, per conto proprio o per aziende del gruppo);

situazioni di oligopolio, se non di monopolio, nel settore dello smaltimento dell'amianto e degli oli PCB; in tale settore, che comprende anche le apparecchiature elettriche contaminate da PCB (trasformatori, condensatori, etc), operano infatti a livello nazionale solo cinque aziende (Decoman, Rochem, Ecodeco, Sea Marconi, Elma);

un numero insufficiente di impianti di termodistruzione e di depurazione rifiuti liquidi in conto terzi;

un proliferare di stoccaggi provvisori; tali centri sono già stati oggetto di attenzione da parte della Commissione, alla luce anche di inchieste giudiziarie che hanno evidenziato come i rifiuti in uscita hanno perso ogni loro identità iniziale;

numerosi e in quantità crescente appaiono invece gli impianti di recupero e riciclo.

Nel dettaglio dei singoli settori, emerge il quadro che viene di seguito sintetizzato:

smaltimento dell'amianto: in tale settore operano numerose aziende specializzate in scoibentazioni, bonifiche (Perfetisol, Riva e Mariani, Aprile, Demont, Montalbetti, Cibesa Thermosound, Remic, Rendelin, Ste) e pochi impianti di smaltimento conto terzi. Sono tre le discariche 2C censite (Coniv di Vasto, La Barricalla di Orbassano e Area di Ravenna); vi è poi la discarica 2B della Ecodeco di Pacia e la discarica Nuova Esa di Venezia (dopo trattamento). A questi vanno aggiunti gli impianti di discarica 2C autorizzati all'interno di alcuni siti produttivi (Agip di Gela, Ilva di Taranto, ...);

stoccaggi provvisori: sono numerosi in campo nazionale e dai dati dell'indagine si evince un elevato ricorso a tali impianti. Non sempre ad essi si ricorre per trattamenti (inertizzazione, stabilizzazione, trattamenti vari). Tra i principali centri di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali emergono: Svr, Blu Ambiente, Ecoservizi, Ecodeco, F.C. (Lombardia); Sed e Saraceno Demetrio (Piemonte); Pulitecnica Ambiente (Friuli Venezia Giulia); Servizi Costieri (Veneto); Alfarec, La Cart, Petroltecnica, Geat, Otsu, Ecoquattro, Agea, Manutencoop, Monti Valter, Meta e Sat (Emilia Romagna); Seal, Ecomar, Teseco e Toscana Ecofanghi (Toscana); Ecocentro, Sibilla, Ecosystem (Lazio); Coniv (Abruzzo); Ecoservice (Marche); Perna Ecologia e Ramoil (Campania); Tsc, Rdb Fantini, Euro Ecology Services (Puglia); Aprile Giovanni e Nico Siciliana (Sicilia). Lombardia ed Emilia Romagna hanno il primato del numero di stoccaggi provvisori di rifiuti speciali. In Emilia, in particolare, su un totale di 335 impianti di stoccaggio ben 91 stanno in provincia di Reggio Emilia di cui 19 per speciali pericolosi;

impianti di trattamento di rifiuti pericolosi: sono presenti prevalentemente nelle seguenti regioni: Sicilia, Sardegna, Lazio, Marche, Veneto, Lombardia, Piemonte, Toscana, Emilia Romagna. Aziende che operano nel settore della inertizzazione sono: Aprile Giovanni (Sr), Servizi Industriali (To), Ecoservizi (Bs), Ecodeco (Pv), Riccoboni (Pr), Ecotec (Roma), Ecotherm (Roma), Ecocentro (Roma), Consortium (Fr), Teseco (Pi), Ecomar (Li), Ecoservice (Mc), Ambiente mare (Ra), Teorema (Ba), Serveco (Ta), Furia (Pc), Chimet (Ta), Euro Ecology Services (Ta).

intermediazione dei rifiuti industriali: le principali società che operano nella intermediazione dei rifiuti industriali (a volte esse stesse società di smaltimento) sono: Servizi Industriali di Orbassano, Ramoco di Genova, Ste di Milano, Svr di Milano, Ambiente, Ecoitalia, Asm di Piacenza, Siloeco di Pescara.

discarica conto terzi per rifiuti speciali: gli impianti più ricorrenti sono nelle seguenti regioni: Lombardia (Cervesina e Logica del gruppo Ecodeco); Liguria (Bossarino), Piemonte (Barricalla), Puglia (Immobildau- nia, Bleu), Veneto (Bastian Beton, Geonova, Ecoveneta, Boneco), Sicilia (Andolina, Aprile Giovanni, Igm1, Smari), Calabria (Sovreco), Emilia Romagna (Area 2C, Sotris 2B), Sardegna (Ecoserdiana), Molise (Discarica consortile di Termoli);

trattamento acque contaminate: gli impianti per conto terzi più utilizzati sono quelli di: Depuracqua, Ireos, Chemiber, Idroclean, Solvic;

impianti di termodistruzione: l'indagine ha evidenziato una forte carenza di tali impianti sul territorio nazionale. Gli impianti utilizzati per conto proprio o per le aziende del gruppo sono quelli gestiti dalla società Ambiente (Ravenna), dalla Basf di Caronno Pertusella, dall'Eni- chem di Porto Marghera, e per conto terzi dalla Ecodeco (Ecolombardia 4, BG), dalla Oma di Rivalta (TO), dalla Smae di Lentella (CH) impianto per argille espanse, Unicem di Enna (impianto argille espanse);

impianti di recupero di rifiuti speciali non pericolosi: operano ai sensi dell'art.33 del Dlgs n.22/97 ed applicano il decreto ministeriale del 5.2.98 (rifiuti speciali non pericolosi). Sono numerosissimi, ma non sono infrequenti i casi di impianti che hanno evidenziato attività di recupero scarsamente trasparenti, se non addirittura virtuali.

4. Alcune considerazioni sui risultati dell'indagine

Il questionario fornisce un quadro aggiornato al 1998 della realtà industriale nazionale, su un campione rappresentativo di aziende, ed in alcuni casi è servito anche a stimolare e catalizzare l'interesse a migliorare l'organizzazione della gestione dei rifiuti prodotti;

Solo il 60% delle aziende ha dichiarato di essere in possesso di una procedura di gestione dei rifiuti; tali procedure non sempre appaiono in gran parte adeguate ai principi del D.L.vo n. 22/97. Una delle carenze maggiori riguarda la gestione dei rifiuti da imballaggio, quasi ovunque inviati per lo smaltimento finale in discarica anziché essere conferiti al Conai grazie ad accordi di programma;

Non sono infrequenti i casi di aziende che registrano e classificano i residui delle produzioni come «rifiuti» solo al momento del conferimento al nuovo detentore, violando così – ad avviso della Commissione – la normativa relativa alla tenuta dei registri di carico e scarico, secondo la quale le annotazioni sul registro devono essere effettuate entro una settimana dalla produzione del rifiuto e dallo scarico dello stesso (art. 12 del D.L.vo 22/97);

Nel settore petrolifero e petrolchimico si è constatato e verificato che alcuni *streams* alcalini, come le sode esauste, non vengono classificati rifiuti, dalla quasi totalità delle aziende, ma solo acque contaminate da alcali da depurare in quanto tali, e che altri, come i fanghi di alchilazione, vengono classificati solo come rifiuti speciali non pericolosi. In entrambi i casi è ipotizzabile – ad avviso della Commissione – una violazione della normativa, in quanto entrambi i flussi sono da considerare rifiuti pericolosi in base all'allegato D del Dlgs n.22/97;

Discorso aperto, relativamente al settore petrolifero, è quello relativo al *Tar* che deriva dagli impianti di *visbreaking* che è definito rifiuto pericoloso dalle direttive comunitarie e dall'allegato D del decreto legislativo n.22/97, ma è invece utilizzato come prodotto negli impianti di gasificazione;

La produzione dei rifiuti speciali, per le aziende considerate, è in crescita nel periodo '97-'98; in particolare sono aumentati i rifiuti pericolosi nel settore chimico e petrolchimico;

In base ai nuovi criteri classificatori dell'art. 7 Dlgs n. 22/97, e alla introduzione delle classi di pericolosità con l'allegato I, e in base all'Allegato D, alcune tipologie di rifiuti, classificati speciali non tossici e non nocivi ai sensi del DPR n.915/82, oggi sono classificati pericolosi;

Vi è una scarsa propensione delle aziende a ricercare tecnologie di processo più innovative, più pulite e a minor impatto ambientale per minimizzare la produzione dei rifiuti e ridurre la pericolosità, in linea con i principi dello sviluppo sostenibile. I buoni propositi e il ricorso a procedure di ecobilancio, rapporti ambientali, *audit* interni, applicazione dell'*E-mas*, si sono dimostrate – in alcuni casi verificati dalla Commissione – operazioni più estetiche che di sostanza;

Vi è un «deficit» di sensibilizzazione del personale aziendale e delle ditte di manutenzione ai problemi di riduzione dei rifiuti. È capitato infatti di riscontrare che i residui delle manutenzioni, delle pulizie impianti, dello scarico di terreni in cui si sono verificati *spills* di prodotti, sono a volte assai rilevanti, anche in termini di costi di smaltimento sostenuti dalle aziende, mancando una procedura oculata di «*housekeeping*;»

Le capacità degli impianti di smaltimento nazionali per conto terzi è insufficiente, soprattutto in considerazione di una tendenza all'aumento della produzione di rifiuti. La situazione si potrebbe aggravare nel breve termine se si considerano i rifiuti che origineranno dalle operazioni di bonifica dei siti contaminati, ora che è in vigore il decreto n. 471/99 sulle bonifiche, in attuazione dell'art. 17 del Dlgs n. 22/97;

Quanto agli impianti di discarica, la situazione è gravemente deficitaria per quelle di tipo 2C per conto terzi (soltanto tre sul mercato: Baricalla di Torino, Coniv di Vasto e Area di Ravenna), ed è preoccupante per il numero esiguo di quelle di tipologia 2B: va inoltre rilevato come quelle per rifiuti inerti (tipo 2A) non sempre sono utilizzate in maniera corretta, soprattutto in riferimento agli inerti da costruzione contenenti amianto. Gli impianti in cui si effettuano trattamenti di inertizzazione sono in numero insufficiente per far fronte alle necessità dei produttori, soprattutto alla luce di quanto previsto dal decreto legislativo n. 22/97 che, dal 2001, impone il conferimento in discarica controllata di rifiuti inerti o resi inerti e comunque con bassissima componente organica per minimizzare i problemi legati al percolato e alle eventuali contaminazioni delle falde idriche. Anche gli impianti di termodistruzione risultano in numero assai esiguo;

Le risposte fornite dalle aziende in merito alla situazione dei siti contaminati mostrano una situazione di scarso o nullo inquinamento, che ad avviso della Commissione appare non del tutto credibile. Unica eccezione è quella degli impianti Enichem sui cui livelli di contaminazione, analisi del suolo, progetti di bonifica, sono state fornite notizie dettagliate e precise, con un buon impegno nel senso della trasparenza che invece non ha contraddistinto le altre aziende interessate dall'indagine;

Non si è registrata una «cultura» avanzata in termini di una efficace contrattualistica per servizi in campo ambientale. Nonostante i ripetuti segnali d'allarme avanzati nel corso di questi anni in merito alle penetrazioni illegali nel mercato si riscontra che ciò che determina nel concreto il contratto non è tanto la qualità dell'operatore terzo o delle tecno-

logie impiegate, quanto il costo di smaltimento. Ne deriva che sono negative le conseguenze sia in termini di competitività che di occupazione di manodopera. Non è difficile riscontrare infatti che in alcuni contratti si praticano costi di smaltimento che non trovano una spiegazione tecnica dei servizi resi. Tale distorsione delle regole di un sano mercato penalizza la manodopera qualificata e la qualità professionale, in quanto non impegna le aziende di smaltimento ad investire in nuove tecnologie, pena il rischio di essere poste fuori mercato. È invece convinzione della Commissione che su tale punto si misurerà in futuro la credibilità delle aziende che, a fronte della intenzione dichiarata di volere o autocontrollarsi o sottoporsi a controlli volontariamente, dovranno fare fronte alla situazione attuale per superarla, ricercando ed imponendo agli operatori del settore dello smaltimento regole più chiare e a maggior valenza tecnica;

Nei casi in cui le tecnologie innovative vengono impiegate da terzi all'interno delle aziende la qualità dei servizi ed i risultati appaiono di livello più accettabile;

nelle aziende a rischio piccole e medie (ma vi è qualche esempio anche tra le grandi) è molto praticata la tecnica del «*lump-sum*» ossia del contratto globale che prescinde da clausole tecniche, specifiche, verifiche, ispezioni del sito di smaltimento etc. Si è notato come spesso i contratti vengono stipulati guardando più al passaggio di responsabilità dal produttore al detentore che a problemi di salvaguardia dell'immagine aziendale e delle vulnerabilità che deriverebbero da un non corretto smaltimento;

il ricorso agli stoccaggi provvisori da parte degli operatori del mercato offre agli stessi un largo margine discrezionale per orientare a proprio piacimento i successivi smaltimenti e ciò anche è facilitato dal fatto che il produttore del rifiuto, contrariamente a quanto avveniva in regime di DPR n.915/82, non è più responsabile dello stesso una volta che questo è stato consegnato al nuovo detentore (in pratica lo smaltitore);

Vi è tuttavia da considerare che, al di là di una più o meno accentuata sensibilità sulle tematiche ambientali, le aziende considerano (non sempre a torto) che, in un sistema che prevede controlli ed autorizzazioni da parte dell'organo pubblico, al produttore dovrebbero essere garantiti servizi di qualità effettuati nel pieno rispetto delle norme vigenti.

I trattamenti di inertizzazione a volte non hanno sufficiente fondamento tecnico in termini di chimismo ipotizzato o dichiarato e di fatto finiscono per risultare fittizi se non virtuali (l'esempio più frequente è quello delle semplici diluizioni con inerti al solo scopo di rendere palabile il rifiuto per il successivo conferimento in discarica). L'effetto concreto dei trattamenti in questi casi è quello di enfatizzare i costi più che garantire un miglior livello di protezione ambientale. Per le aziende che affidano a terzi lo smaltimento dei loro rifiuti, la scoperta di trattamenti non conformi potrebbe comportare conseguenze negative sull'immagine, senza considerare il pagamento di somme per operazioni in realtà non effettuate;

In certi settori (es. rifiuti di amianto, oli trasformatori contenenti pcb, ancora presenti in quantità non trascurabili all'interno dei siti operativi) si assiste ad una sorta di oligopolio di aziende che regolano la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio provvisorio in Italia ed il conferimento ad impianti di smaltimento all'estero (all'interno dei paesi comunitari) col ruolo prevalentemente di intermediari commerciali. Si segnala di converso una rilevante proliferazione di stoccaggi provvisori in Lombardia ed Emilia Romagna e di impianti operanti ai sensi dell'art. 33 del Dlgs n. 22/97 e del D.M. 5.2.98, nel settore del recupero e riciclo dei rifiuti speciali non pericolosi. Questi ultimi impianti, come la Commissione ha avuto modo di constatare e verificare, a volte si sono rivelati impianti di trattamento virtuale;

Le capacità degli impianti di smaltimento autorizzati (discariche, termodistruttori, stoccaggi) all'interno dei siti produttivi, appaiono sufficienti o al limite delle necessità. Relativamente agli impianti di stoccaggio provvisorio, occorre maggiore attenzione nella gestione da parte dei produttori e nel controllo da parte delle autorità ad esso preposte. Sono state infatti riscontrate diverse anomalie e violazioni delle prescrizioni autorizzative;

La Commissione sta approfondendo la problematica legata ai catalizzatori inviati all'estero per la rigenerazione. Il regolamento n. 259/93 prevede che i rifiuti non pericolosi destinati al recupero stiano in lista verde e che i rifiuti mediamente pericolosi e pericolosi stiano rispettivamente in lista ambra e rossa. Il dibattito sull'argomento in sede europea e in seno alla Commissione è teso a chiarire alcuni punti riguardo ai codici europei, all'effettiva rigenerazione dei materiali, all'effettivo eventuale riciclo, e ad eventuali traffici illeciti. Le risposte ai quesiti del questionario, assai variegate, offrono buoni spunti per il prosieguo dell'indagine della Commissione su tale materia;

Relativamente alla gestione degli oli usati, da un confronto effettuato tra i dati forniti dal Consorzio obbligatorio alla Commissione e quelli dichiarati da alcune aziende nei questionari, vi sono discordanze ed anomalie, a volte forti, come nel caso della raffineria Erg Isab di Priolo Gargallo, richiamato in precedenza.

L'indagine, considerando i soli questionari ritrasmessi alla Commissione, ha dunque riguardato 134 dei 318 siti industriali a rischio di incidente rilevante, sottoposti cioè all'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 4 del Dpr 175 del 1988. A questi vanno aggiunti altri 27 siti industriali, particolarmente significativi dal punto di vista della produzione dei rifiuti speciali, in termini qualitativi e quantitativi.

Per quanto riguarda le industrie a rischio di incidente rilevante, sono stati compresi nel campione i principali «petrolchimici» del territorio nazionale, da Porto Marghera a Gela, da Ravenna a Mantova. Per quanto riguarda tali siti, occupati essenzialmente dall'Enichem, il questionario è

stato trasmesso anche alle principali tra le altre aziende presenti, le cui produzioni generalmente si integrano con quelle dell'Enichem stessa. Nel settore petrolifero – in particolare quello della raffinazione del petrolio – il campione è praticamente coincidente con l'universo, giacché non sono stati considerati solo gli impianti Agip di Taranto e Ies di Mantova. A livello di attività, le aziende considerate rappresentano il 92.8% della raffinazione petrolifera italiana. Per quanto riguarda infine il settore chimico, le aziende presenti nel campione rappresentano circa la metà delle industrie di tale comparto ricadenti nell'ambito dell'articolo 4 del Dpr 175/88.

Considerando poi la rappresentatività territoriale del campione, l'indagine ha preso in considerazione tutte le regioni italiane; resta esclusa solo la provincia autonoma di Trento, dove peraltro figura una sola industria a rischio di incidente rilevante.

Le informazioni fornite dalle aziende hanno evidenziato una produzione di rifiuti in crescita, con un aumento percentuale del 13% nel 1998 rispetto all'anno precedente. Scomponendo tale dato a seconda della tipologia dei rifiuti, tuttavia, emerge come la produzione di rifiuti pericolosi sia diminuita del 3,3%, mentre quella di rifiuti non pericolosi è aumentata del 16,7%. Tale tendenza emerge da tutti i settori considerati, salvo in quello della raffinazione del petrolio, dove la produzione di rifiuti pericolosi è pressoché raddoppiata nel biennio preso in considerazione, mentre quella di rifiuti non pericolosi è calata del 25,6%.

In rapporto a questa tendenza e ai dati forniti dall'indagine è opportuno evidenziare come le risposte fornite dalle aziende alla Commissione hanno mostrato una situazione di ancora non sufficiente sensibilità agli aspetti connessi alla produzione dei rifiuti; infatti, tra i siti a rischio di incidente rilevante nessuno risulta in possesso di programmi di minimizzazione della produzione dei rifiuti (anche se il 19% afferma di avere in corso lo studio di tali procedure); sul fronte dei siti non a rischio, appena il 3% dei questionari ricevuti segnala l'esistenza di programmi per la minimizzazione dei rifiuti. Ad avviso della Commissione tale situazione conferma la scarsa attenzione che il mondo imprenditoriale italiano riserva ancora al tema rifiuti. Questo atteggiamento è reso evidente anche dall'esame effettuato sulla contrattualistica con cui le aziende affidano a terzi la gestione dei propri rifiuti: sono pressoché inesistenti attività di *audit* esterno per controllare che vengano rispettate le procedure di gestione dei rifiuti indicate nei contratti. Contratti che generalmente non mostrano aspetti di dettaglio tali che vincolino in qualche modo il gestore ad un comportamento conforme alla legge; in questo le imprese paiono «sfruttare» quanto disposto dalla normativa in termini di responsabilità nella gestione dei rifiuti (oggi in capo al gestore e non al produttore).

Per quanto riguarda invece l'autosmaltimento, solo il 34% delle aziende del campione ha impianti propri per la gestione dei rifiuti. Tale dato, correlato a quello sulle capacità di gestione dei rifiuti speciali desunto dal rapporto 1999 Anpa-Osservatorio nazionale (l'impiantistica esi-

stente copre il 75% del fabbisogno nazionale), evidenzia il *deficit* di soluzioni per il trattamento e lo smaltimento in Italia.

Questa relazione costituisce il primo risultato dell'attività di indagine della Commissione per quanto attiene alla gestione dei rifiuti speciali. Ad avviso della Commissione vi è infatti la necessità di accrescere l'attenzione su tale particolare settore che – in termini quantitativi e qualitativi – presenta elementi di preoccupazione assai maggiori rispetto al ciclo dei rifiuti solidi urbani. La produzione stimata è infatti oltre il doppio rispetto agli Rsu (60,8 milioni di tonnellate/anno rispetto a 28 milioni di tonnellate/anno), e l'impatto sulla salute del territorio e dei cittadini derivante da una non corretta gestione dei rifiuti speciali (in particolare i pericolosi) può avere conseguenze gravi.

Per tali motivi la Commissione continuerà il suo lavoro d'indagine sul settore, nella convinzione che senza il decollo di un vero e proprio sistema industriale, tecnologicamente avanzato, che affronti e gestisca i diversi segmenti del ciclo, sarà assai difficile da un lato superare l'attuale *deficit* di smaltimento e dall'altro gestire tale tipologia di rifiuti in maniera sempre più efficiente e, soprattutto, in sicurezza, cioè nel rispetto dell'ambiente e della salute dei cittadini.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della
convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e
di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol

MERCOLEDÌ 7 GIUGNO 2000

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,05 alle ore 14,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

MERCOLEDÌ 7 GIUGNO 2000

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

Interviene il Ministro per le politiche agricole e forestali, onorevole
Alfonso PECORARO SCANIO.

La seduta inizia alle ore 13,40.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, comunica che il Presidente della Camera dei deputati, in data 5 giugno 2000, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, il deputato Luciano Caveri – al quale rivolgo il benvenuto – in sostituzione del deputato Siegfried Brugger, dimissionario.

Aggiunge inoltre che in data odierna sono pervenute alla Commissione le osservazioni deliberate dalla XIII Commissione agricoltura della Camera sullo schema di decreto legislativo recante «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)».

Schema di decreto legislativo recante «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con indirizzi)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo il 1° giugno 2000.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, prima di passare ad esaminare gli emendamenti (*allegato 2*) alla proposta di parere depositata (*allegato 1*), propone di riformulare il punto 4) della proposta medesima nel seguente modo: «Differenziare all'interno dell'Agenzia la funzione di organismo pagatore dalla funzione di organismo di coordinamento ai sensi della normativa europea, anche utilizzando per quest'ultima funzione – previa convocazione di apposita Conferenza di servizi – le risorse e le strutture attualmente deputate a detta funzione di coordinamento nell'ambito del Ministero delle politiche agricole e forestali. In tale prospettiva potrebbe risultare utile differenziare le attuali strutture dell'Agenzia da un'apposita struttura preposta ai compiti di organismo pagatore», nonchè di inserire il seguente punto 5): «Valuti il Governo l'opportunità di prevedere l'addebito alle regioni delle eventuali correzioni finanziarie, apportate dalla Comunità europea, imputabili direttamente alle attività svolte dalle regioni medesime, nonchè delle corrispondenti quote di cofinanziamento statale».

La Commissione approva le proposte di riformulazione e di integrazione formulate dal relatore.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Bonatesta 4 e Frattini 9. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Frattini 1, Cennamo 2, Nieddu 6, Duva 7 e sugli identici emendamenti Cennamo 10 e Gubert 11. Invita al ritiro degli emendamenti Duva 3 e Cennamo 5. Chiede chiarimenti sugli emendamenti Gubert 8 e Frattini 12.

Il senatore Gianni NIEDDU (DS) illustrando l'emendamento Cennamo 2 di cui è cofirmatario, fa notare che l'emendamento è finalizzato a riconoscere la possibilità di istituire i Centri di assistenza autorizzata agricola non solo su iniziativa delle organizzazioni professionali agricole, come previsto nel testo dello schema di decreto, ma anche su iniziativa di organizzazioni sindacali che svolgano servizi analoghi mediante loro enti di patronato e di assistenza professionale. Si intende così rafforzare quanto già previsto nell'ultimo periodo del punto 1) della proposta di parere.

Relativamente poi all'emendamento Cennamo 5 di cui è cofirmatario, fa rilevare che le organizzazioni professionali agricole, abilitate a istituire i Centri autorizzati di assistenza, non necessariamente coincidono con le associazioni di produttori-lavoratori agricoli alle quali va pertanto estesa la facoltà di istituire i centri suddetti.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-Centro) illustrando l'emendamento 8 di cui è firmatario, fa notare che nella proposta di parere depositata dal relatore l'inquadramento del personale dell'AIMA nei ruoli dell'Agenzia è rinviato al momento del rinnovo contrattuale del comparto di destinazione. Secondo tale impostazione potrebbe determinarsi una differenza fra l'inquadramento attuale e l'inquadramento nel momento del rin-

novo contrattuale. Appare pertanto opportuno garantire un assestamento immediato della situazione attuale. Aggiunge che l'emendamento è finalizzato a garantire un inquadramento del personale non solo in base ai contenuti professionali, ma anche con riferimento ai titoli di specializzazione o ai titoli di «esperti» rilasciati direttamente dalla Comunità europea.

Il deputato Franco FRATTINI (FI) illustrando gli emendamenti 3 e 12 di cui è firmatario, esprime perplessità sullo spirito dello schema di decreto correttivo in esame. In effetti, in occasione dell'esame parlamentare dello schema di decreto legislativo istitutivo dell'AGEA, era stata da più parti rilevata la inopportunità di un'Agenzia che operasse secondo il modello dell'AIMA con evidente pregiudizio per il processo di devoluzione alle regioni dei compiti di organismo pagatore: il provvedimento in esame non sembra rispondere alle esigenze manifestate in quell'occasione.

Il decreto legislativo n. 165 del 1999 sopprimendo l'AIMA affida il ruolo di organismo pagatore all'AIMA in liquidazione fino al momento della istituzione e del riconoscimento degli organismi pagatori regionali a cui si intende affidare il compito principale di gestione delle risorse. Il decreto legislativo non riconosce pertanto alcuna funzione di gestione all'AGEA.

Il provvedimento in esame altera l'impostazione del decreto legislativo n. 165 del 1999 in quanto riconosce all'AGEA il compito di gestione delle risorse in precedenza attribuito all'AIMA annullando così il processo di devoluzione alle regioni del ruolo di organismi pagatori.

Il senatore Ettore ROTELLI (FI) ricordando che in occasione della predisposizione del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 era stato proposto di mantenere a livello statale l'AIMA trasferendo alle regioni le IPAB con conseguente successiva declaratoria della incostituzionalità della relativa norma, fa presente che appare opportuno, soprattutto dopo la decisione di mantenere il Ministero delle politiche agricole e forestali, che non intervenga un'AGEA con funzioni analoghe a quelle dell'AIMA. Conclude osservando che la questione posta dal deputato Frattini risponde all'esigenza di chiarire se l'agricoltura sia da ritenere materia interamente regionale ed europea o non necessiti ancora di strutture a livello statale.

Il ministro Alfonso Pecoraro Scanio richiamando quanto rilevato nella precedente seduta, si dichiara favorevole al principio della libera concorrenza di soggetti diversi dalle organizzazioni professionali agricole per la istituzione dei Centri autorizzati di assistenza agricola. Rimette comunque alla Commissione la decisione sui soggetti abilitati ad istituire i centri medesimi.

Relativamente alle competenze regionali, fa notare che, pur essendo indiscusse le funzioni di organismo pagatore delle regioni, non appare ammissibile a livello europeo l'esistenza di una pluralità di interfaccia con

l'Unione Europea con qualifica di organismo pagatore. Pertanto, l'interfaccia con l'Unione Europea relativamente alla erogazione di contributi deve rimanere unico. In tale prospettiva, appare opportuno distinguere all'interno dell'Agenzia le funzioni di organismo pagatore come momento di raccordo dalle funzioni di coordinamento delle politiche. Precisa che tale differenziazione di funzioni non pregiudica le competenze delle regioni in materia di gestione delle risorse, che restano indiscusse. Conclude dichiarando, relativamente alla questione del Ministero delle politiche agricole e forestali, la propria disponibilità ad un riconoscimento del Ministero come Ministero dell'alimentazione, in analogia a quanto avviene nella maggior parte dei Paesi europei. A tal proposito comunica di aver proposto di rimodulare, attraverso il ricorso ad un provvedimento correttivo del decreto n. 300 del 1999, la denominazione del Ministero in modo da trasformarlo in Ministero dell'agricoltura, dell'alimentazione e della pesca, che rappresenta un settore di particolare rilevanza in Italia.

La Commissione passa quindi a deliberare sui singoli emendamenti.

Approva quindi gli emendamenti Frattini 1 e gli identici emendamenti Cennamo 10 e Gubert 11.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, propone di riformulare l'emendamento Cennamo 2 inserendo al punto 1) della proposta di parere il seguente periodo: «Preveda inoltre il Governo la possibilità di istituire i Centri autorizzati di assistenza agricola anche su iniziativa delle organizzazioni sindacali che svolgono servizi analoghi mediante loro enti di patronato e di assistenza professionale».

Concorde il presentatore, la Commissione approva l'emendamento Cennamo 2 nel testo riformulato dal relatore.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, rinnova l'invito al ritiro dell'emendamento Duva 3 ritenendo ovvio che il Governo debba tener conto delle determinazioni che saranno assunte dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in ordine all'esposto presentato dal Collegio nazionale degli agrotecnici.

Il senatore Sergio VEDOVATO (DS) facendo proprio l'emendamento Duva 3, lo ritira.

La Commissione respinge l'emendamento Bonatesta 4.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, propone di riformulare l'emendamento Cennamo 5 aggiungendo al punto 1) della proposta di parere, dopo le parole «presenza nel Cnel» le parole «nonchè di associazioni di produttori-lavoratori agricoli».

Concorde il presentatore, la Commissione approva l'emendamento Cennamo 5 nel testo riformulato dal relatore.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, dichiara assorbita dalla votazione sull'emendamento Cennamo 2 la votazione sugli emendamenti Nieddu 6 e Duva 7. In qualità di relatore, propone di riformulare l'emendamento Gubert 8 aggiungendo al punto 2), lettera a) della proposta di parere, dopo le parole «in base ai propri contenuti professionali» le seguenti: «e facendo particolare riferimento ai titoli di specializzazione o ai titoli di 'esperti' rilasciati nell'ambito del settore dell'agricoltura dalla Comunità europea».

Concorde il presentatore, la Commissione approva l'emendamento Gubert 8 nel testo riformulato dal relatore.

Il deputato Franco FRATTINI (FI) ritira l'emendamento 9 di cui è firmatario. Relativamente all'emendamento 12, fa notare che attraverso tale emendamento si intende modificare l'articolo 12 del decreto legislativo n. 165 del 1999 come modificato dall'articolo 10 del presente schema di decreto in modo da precisare che il subentro dell'Agenzia nelle funzioni dell'AIMA in liquidazione quale organismo pagatore è delimitato temporalmente fino al momento del conseguimento del nuovo assetto di gestione decentrata degli interventi di mercato finanziati dal FEOGA.

Il ministro Alfonso Pecoraro Scanio nel ribadire che il testo dello schema di decreto non intende modificare le competenze regionali in materia di erogazione di contributi, si dichiara favorevole a precisare all'articolo 12 del decreto legislativo n. 165 del 1999, come modificato dall'articolo 10 del presente decreto, che il subentro dell'Agenzia nella qualifica di organismo pagatore avviene fino all'istituzione e al riconoscimento degli appositi organismi regionali.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, propone di riformulare l'emendamento Frattini 12 nel senso di aggiungere al punto 4) della proposta di parere come riformulata il seguente periodo: «Precisare inoltre all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 1999, come modificato dall'articolo 10 del presente decreto, che l'Agenzia subentra all'AIMA in liquidazione nella erogazione degli aiuti comunitari, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto n. 165 del 1999 come modificato dall'articolo 3 del presente decreto in base al quale l'Agenzia è l'organismo pagatore dello Stato italiano per la erogazione di aiuti fino alla istituzione e al riconoscimento degli appositi organismi regionali di cui al comma 3 del medesimo articolo 3».

Concorde il presentatore, la Commissione approva l'emendamento Frattini 12 nel testo riformulato dal relatore.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, pone in votazione la proposta di parere quale risulta dagli emendamenti approvati e dalle riformulazioni accolte.

La Commissione approva (*allegato 3*).

Schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recanti il trasferimento alle regioni e agli enti locali delle risorse finanziarie per spese di personale, in attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in materia di mercato del lavoro, rispettivamente per le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 1° giugno 2000.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, comunica che non sono pervenuti emendamenti alla proposta di parere depositata, che pone pertanto in votazione.

La Commissione approva (*allegato 4*).

La seduta termina alle ore 14,30.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

**PROPOSTA DI PARERE DEPOSITATA DAL RELATORE, ON.
VINCENZO CERULLI IRELLI**

La Commissione,

a) esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 relativo alla soppressione dell'AIMA e alla istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) emanato a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59;

b) constatato che il provvedimento è stato deliberato in attuazione dell'articolo 11, comma 3, della stessa legge n. 59, che delega il Governo ad emanare disposizioni integrative e correttive di precedenti decreti legislativi entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi;

c) rilevato che le modifiche al decreto legislativo n. 165 del 1999 rispondono ad esigenze emerse in sede europea relative alla necessità di garantire la continuità nelle funzioni di organismo pagatore dell'AIMA;

d) chiarito che gli organismi di settore di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n.165 del 1999, come modificato dall'articolo 6, comma 1, del presente decreto, si identificano attualmente con l'Ente Nazionale Risi;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

formulando i seguenti indirizzi:

1) all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo n.165 del 1999, come introdotto dall'articolo 4 del presente decreto, prevedere al comma 2 la possibilità di istituire i centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) su iniziativa delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative, indipendentemente dal riferimento ai dieci anni dalla loro costituzione e presenza nel CNEL, nonchè di associazioni di liberi professionisti. Appare opportuno mantenere comunque ferme le specifiche competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali.

La modifica è dettata dalla esigenza di consentire non solo alle organizzazioni professionali agricole, ma anche a determinate professionalità - come quelle degli agrotecnici, dei periti agrari e dei dottori agronomi e

forestali – la possibilità di svolgere le funzioni di assistenza agli imprenditori agricoli.

Valuti inoltre il Governo la possibilità di estendere anche ad organizzazioni sindacali la facoltà di istituire i centri autorizzati di assistenza agricola.

2) per quanto concerne la disciplina del personale, la Commissione condivide l'esigenza manifestata dalle organizzazioni sindacali di garantire i diritti acquisiti dal personale dell'AIMA, nella fase di passaggio al nuovo ente. Pertanto appare opportuno:

a) sostituire il comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo n.165 del 1999, come modificato dall'articolo 7 del presente decreto, con il seguente:

«Per consentire la continuità nel funzionamento dell'organismo pagatore, a decorrere dal 16 ottobre 2000 il personale appartenente ai ruoli dell'AIMA in servizio alla predetta data è trasferito nei ruoli dell'agenzia. Al rinnovo contrattuale del comparto di destinazione, il personale è inquadrato, in base ai propri contenuti professionali, nei ruoli dell'agenzia, secondo la tabella di corrispondenza allegata al regolamento del personale di cui all'articolo 10, comma 3; è fatta salva la facoltà del personale stesso, da esercitarsi entro quindici giorni dalla pubblicazione della predetta tabella, di essere trasferito a domanda presso altre amministrazioni, con le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 29 del 1993».

b) sopprimere il comma 4 dell'articolo 6 e sostituire al comma 5 del medesimo articolo l'ultimo periodo con il seguente:

«È fatta salva comunque l'applicazione degli articoli 33 e 35 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni e integrazioni».

c) inserire alla fine del comma 7 dell'articolo 6 il seguente periodo:

«I predetti dipendenti possono comunque esercitare la facoltà di opzione per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso gli enti di provenienza, nonché degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti. L'opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla data di inquadramento nei ruoli dell'agenzia».

d) sopprimere infine il comma 8 dell'articolo 6.

3) riconoscere all'AGEA anche il ruolo di organismo pagatore dello Stato italiano per l'erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione Europea nel settore della pesca, apportando a tal fine le opportune modificazioni al testo del decreto e prevedendo parallelamente l'ampliamento di una unità dei membri del consiglio di amministrazione, da scegliere tra personalità esperte nel settore della pesca.

4) differenziare all'interno dell'Agenzia la funzione di organismo pagatore dalla funzione di organismo di coordinamento ai sensi della normativa europea, utilizzando per quest'ultima funzione anche le risorse e le strutture attualmente deputate al coordinamento nell'ambito del ministero delle politiche agricole e forestali. In tale prospettiva potrebbe risultare utile differenziare le attuali strutture dell'Agenzia da un'apposita struttura preposta ai compiti di organismo pagatore.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

EMENDAMENTI

Inserire, nella premessa, la seguente lettera d):

d) considerato che il correttivo dovrebbe puntare a rendere concreta ed irreversibile la scelta del modulo decentrato di gestione degli aiuti comunitari stabilendo, innanzitutto, in relazione ai rilievi comunitari, una netta distinzione tra Organismo di coordinamento ed organismi di pagamento e recuperando appieno la «ratio» della riforma per la quale la liquidazione dell'Aima non era da intendersi tanto come soppressione giuridica dell'Ente ma come superamento del modulo centralizzato di pagamento degli aiuti comunitari.

1

FRATTINI.

Al punto 1) della proposta di parere dopo le parole: colleghi professionali aggiungere le seguenti: ed a quelle organizzazioni sindacali che svolgono servizi analoghi mediante loro enti di patronato e di assistenza professionale.

2

CENNAMO, NIEDDU, D'ALESSANDRO PRISCO

All'indirizzo 1), alla riga 7, dopo le parole: colleghi professionali aggiungere le seguenti: Appare pertanto opportuno che il Governo adotti, in materia, i conseguenti provvedimenti tenendo in particolare conto delle determinazioni che saranno assunte dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in ordine all'esposto presentato il 9 maggio 2000 dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici.

3

DUCA

Al punto 1) sopprimere il terzo periodo.

4

BONATESTA, MAGNALBÒ

Al punto 1) della proposta di parere sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

«Appare opportuno estendere la facoltà di istituire i CAA alle associazioni di produttori-lavoratori agricoli, fatte salve le convenzioni già stipulate con l'Aima alla data di entrata in vigore del presente decreto».

5

CENNAMO, NIEDDU, D'ALESSANDRO PRISCO

Sostituire al punto 1 l'ultimo capoverso con il seguente:

«Prevedere la facoltà di istituzione dei CAA anche da parte delle Organizzazioni Sindacali più rappresentative».

6

NIEDDU, D'ALESSANDRO PRISCO

All'indirizzo 1), alla riga 13, dopo le parole: assistenza agricola aggiungere le seguenti: sulla base di quanto previsto dall'articolo. 32 del Decreto Legislativo 23 dicembre 1998, n. 490 per quanto riguarda i soggetti abilitati alla costituzione dei Centri di assistenza fiscale.

7

DUCA

Al punto 2, lettera a) secondo periodo, sostituire le parole dall'inizio a: contenuti professionali con le seguenti:

«Il personale è inquadrato, in base ai propri contenuti professionali, facendo particolare riferimento ai titoli universitari di specializzazione in materia di Diritto dell'Economia della Comunità Europea o equivalenti o titoli di «esperti» rilasciati direttamente dalla Comunità Europea nell'ambito del settore dell'agricoltura nonché alla qualità dell'attività prestata all'Aima.».

8

GUBERT

Sopprimere il punto 3) del parere.

9

FRATTINI.

Al punto 3) della proposta di parere aggiungere dopo le parole: dell'Unione Europea nel settore della pesca le seguenti: sezione orientamento e garanzia.

10

CENNAMO, NIEDDU

Al punto 3), dopo le parole: Unione Europea nel settore della pesca, inserire le parole seguenti: «Sezione Orientamento e Garanzia».

11

GULBERT

Sostituire il punto 4 con il seguente:

4) differenziare nell'ambito dell'Agea le strutture deputate a svolgere compiti di organismo di intervento nazionale e di coordinamento ai sensi della normativa europea utilizzando per quest'ultima funzione le risorse attualmente impiegate nell'ambito del Ministero delle politiche agricole e forestali da quelle preposte ai compiti di organismo pagatore da organizzare in modo autonomo e funzionalmente e contabilmente indipendente. Pertanto appare opportuno sostituire l'articolo 12 del decreto legislativo n. 165 del 1999, come modificato dall'articolo 10 del presente decreto, con il seguente:

1. Fino alla data di conseguimento – che viene fissata al 31 dicembre 2001 – del nuovo assetto di gestione decentrata degli interventi di mercato finanziati dal FEOGA, l'Aima in liquidazione – come organismo pagatore stralcio (O.P.S.) – continua a provvedere alla erogazione degli aiuti comunitari nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento (CE) N. 1663/95 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il Commissario liquidatore provvede inoltre a curare il passaggio delle attività, delle funzioni e dei beni materiali ed immateriali agli organismi pagatori regionali con modalità idonee a garantire la continuità operativa delle procedure di erogazione.

3. Allo scopo di garantire la continuità nella erogazione degli aiuti ai produttori, sono prorogati, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 e fino all'espletamento delle relative procedure di gara, i rapporti contrattuali in essere per lo sviluppo, il funzionamento e l'esercizio dei sistemi informativi del SIAN e di gestione dell'Aima degli interventi comunitari. I fondi necessari sono reperiti ai sensi dell'articolo 11, comma 2.

4. Le spese di funzionamento dell'organismo pagatore stralcio – ex Aima – sono a carico dei fondi di bilancio dell'Agea.

5. Al Commissario liquidatore compete la gestione del conto infruttifero di cui all'articolo 7, comma 3, che a lui viene intestato con la dizione «aiuti ed ammassi comunitari», la contabilizzazione delle entrate

e delle spese comunitarie, la tenuta, la compilazione e presentazione del rendiconto annuale di spesa nonché la cura degli adempimenti di chiusura dello stesso con i competenti Servizi comunitari in conformità della normativa contabile comunitaria.

6. Per lo svolgimento delle attività di competenza, il Commissario liquidatore si avvale delle strutture e del personale messo a disposizione dall'Agea ed è affiancato da due sub-commissari nominati dal, Ministro delle Politiche agricole e forestali. Il regolamento del personale dell'Agea, articolato in aree funzionali omogenee e centri di imputazione di responsabilità, determina la dotazione organica dell'O.P.S. – ex Aima – avendo cura di tenere nettamente distinte le funzioni di organismo di coordinamento con le attività di gestione e pagamento degli aiuti comunitari.

12

FRATTINI

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

PARERE APPROVATO

La Commissione,

e) esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 relativo alla soppressione dell'AIMA e alla istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) emanato a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59;

f) constatato che il provvedimento è stato deliberato in attuazione dell'articolo 11, comma 3, della stessa legge n. 59, che delega il Governo ad emanare disposizioni integrative e correttive di precedenti decreti legislativi entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi;

g) rilevato che le modifiche al decreto legislativo n. 165 del 1999 rispondono ad esigenze emerse in sede europea relative alla necessità di garantire la continuità nelle funzioni di organismo pagatore dell'AIMA;

h) chiarito che gli organismi di settore di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n.165 del 1999, come modificato dall'articolo 6, comma 1, del presente decreto, si identificano attualmente con l'Ente Nazionale Risi;

e) considerato che il correttivo dovrebbe puntare a rendere concreta ed irreversibile la scelta del modulo decentrato di gestione degli aiuti comunitari stabilendo, innanzitutto, in relazione ai rilievi comunitari, una netta distinzione tra organismo di coordinamento ed organismi di pagamento e recuperando appieno la «ratio» della riforma per la quale la liquidazione dell'AIMA non era da intendersi tanto come soppressione giuridica dell'ente ma come superamento del modulo centralizzato di pagamento degli aiuti comunitari;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

formulando i seguenti indirizzi:

1) all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo n.165 del 1999, come introdotto dall'articolo 4 del presente decreto, prevedere al comma 2 la possibilità di istituire i centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) su iniziativa delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative, indipendentemente dal riferimento ai dieci anni dalla loro costituzione e pre-

senza nel CNEL, nonchè di associazioni di produttori – lavoratori agricoli e di associazioni di liberi professionisti. Preveda inoltre il Governo la possibilità di istituire i centri autorizzati di assistenza agricola anche su iniziativa delle organizzazioni sindacali che svolgono servizi analoghi mediante loro enti di patronato e di assistenza professionale. Appare opportuno mantenere comunque ferme le specifiche competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali.

La modifica è dettata dalla esigenza di consentire non solo alle organizzazioni professionali agricole, ma anche a determinate professionalità – come quelle degli agrotecnici, dei periti agrari e dei dottori agronomi e forestali – la possibilità di svolgere le funzioni di assistenza agli imprenditori agricoli;

2) per quanto concerne la disciplina del personale, la Commissione condivide l'esigenza manifestata dalle organizzazioni sindacali di garantire i diritti acquisiti dal personale dell'AIMA, nella fase di passaggio al nuovo ente. Pertanto appare opportuno:

a) sostituire il comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo n.165 del 1999, come modificato dall'articolo 7 del presente decreto, con il seguente:

«Per consentire la continuità nel funzionamento dell'organismo pagatore, a decorrere dal 16 ottobre 2000 il personale appartenente ai ruoli dell'AIMA in servizio alla predetta data è trasferito nei ruoli dell'agenzia. Il personale è inquadrato – in base ai propri contenuti professionali e facendo particolare riferimento ai titoli di specializzazione o ai titoli di 'esperti' rilasciati nell'ambito del settore dell'agricoltura dalla Comunità europea – nei ruoli dell'agenzia, secondo la tabella di corrispondenza allegata al regolamento del personale di cui all'articolo 10, comma 3; è fatta salva la facoltà del personale stesso, da esercitarsi entro quindici giorni dalla pubblicazione della predetta tabella, di essere trasferito a domanda presso altre amministrazioni, con le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 29 del 1993»;

b) sopprimere il comma 4 dell'articolo 6 e sostituire al comma 5 del medesimo articolo l'ultimo periodo con il seguente:

«È fatta salva comunque l'applicazione degli articoli 33 e 35 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni e integrazioni»;

c) inserire alla fine del comma 7 dell'articolo 6 il seguente periodo:

«I predetti dipendenti possono comunque esercitare la facoltà di opzione per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso gli enti di provenienza, nonchè degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti. L'opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla data di inquadramento nei ruoli dell'agenzia»;

d) sopprimere infine il comma 8 dell'articolo 6;

3) riconoscere all'AGEA anche il ruolo di organismo pagatore dello Stato italiano per l'erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione Europea nel settore della pesca, sezione orientamento e garanzia, apportando a tal fine le opportune modificazioni al testo del decreto e prevedendo parallelamente l'ampliamento di una unità dei membri del consiglio di amministrazione, da scegliere tra personalità esperte nel settore della pesca;

4) differenziare all'interno dell'Agenzia la funzione di organismo pagatore dalla funzione di organismo di coordinamento ai sensi della normativa europea, anche utilizzando per quest'ultima funzione – previa convocazione di apposita conferenza di servizi – le risorse e le strutture attualmente deputate a detta funzione di coordinamento nell'ambito del Ministero delle politiche agricole e forestali. In tale prospettiva potrebbe risultare utile differenziare le attuali strutture dell'Agenzia da un'apposita struttura preposta ai compiti di organismo pagatore. Precisare inoltre all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 1999, come modificato dall'articolo 10 del presente decreto, che l'Agenzia subentra all'AIMA in liquidazione nell'erogazione degli aiuti comunitari, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto n. 165 del 1999, come modificato dall'articolo 3 del presente decreto, in base al quale l'Agenzia è l'organismo pagatore dello Stato italiano per l'erogazione di aiuti fino all'istituzione e al riconoscimento degli appositi organismi regionali di cui al comma 3 del medesimo articolo 3;

5) valuti il Governo l'opportunità di prevedere l'addebito alle regioni delle eventuali correzioni finanziarie, apportate dalla Comunità europea, imputabili direttamente alle attività svolte dalle regioni medesime, nonché delle corrispondenti quote di cofinanziamento statale.

ALLEGATO 4

Schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recanti il trasferimento alle regioni e agli enti locali delle risorse finanziarie per spese di personale, in attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in materia di mercato del lavoro, rispettivamente per le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto.

PROPOSTA DI PARERE DEPOSITATA DAL RELATORE, ON. LUIGI MASSA E APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La Commissione,

esaminati i quattordici schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recanti il trasferimento alle regioni e agli enti locali delle risorse finanziarie per spese di personale;

rilevato che i provvedimenti in esame costituiscono l'adempimento amministrativo conclusivo della procedura di conferimento delineata dal decreto legislativo n. 469 del 1997, in base al quale vengono trasferiti alle regioni tutto il personale in servizio presso le agenzie per l'impiego con contratto di diritto privato, e il 70 per cento del personale appartenente ai ruoli del Ministero del lavoro in servizio presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro, settore politiche del lavoro, e presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego ed il collocamento in agricoltura;

constatato che gli schemi di decreto riguardano singolarmente ciascuna regione a statuto ordinario fatta eccezione per la regione Puglia il cui relativo provvedimento non ha ancora completato l'istruttoria;

rilevata la totale convergenza delle regioni con la posizione del Governo in merito al trasferimento di risorse finanziarie per spese di personale;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia

MERCOLEDÌ 7 GIUGNO 2000

Presidenza del Presidente
MARIELLA CAVANNA SCIREA

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Mariella CAVANNA SCIREA, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Indagine conoscitiva sull'applicazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York nel 1989

Audizione della dottoressa Simonetta Matone, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Roma, sulla pedofilia

(Svolgimento e rinvio).

Dopo un intervento introduttivo del deputato Mariella CAVANNA SCIREA, *presidente*, la dottoressa Matone svolge la sua relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre domande il senatore Giuseppe MAGGIORE (FI) e i deputati Maria BURANI PROCACCINI (FI) e Tiziana VALPIANA (misto-RC-PRO), a cui risponde la dottoressa Simonetta Matone.

Il deputato Mariella CAVANNA SCIREA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il prezioso contributo fornito e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato.

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DI GRUPPO**

SOTTOCOMMISSIONI

FINANZE E TESORO (6^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 7 GIUGNO 2000

49^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Thaler Ausserhofer, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 11^a Commissione:

(3157-B) SMURAGLIA ed altri. – Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere di nulla osta.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 8 giugno 2000, ore 14

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Seguito dell'esame delle seguenti richieste di deliberazione:

- Richiesta avanzata dall'onorevole Stefano Stefani, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 4084/96 RGNR – 101431/99 RG GIP pendente nei suoi confronti dinanzi all'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze.
- Richiesta avanzata dal senatore Roberto Visentin, in relazione al procedimento penale n. 2013/97 RGNR – 491/98 RG GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Udine.
- Richiesta avanzata dall'onorevole Francesco Enrico Speroni, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 7417/99 RGNR – 161 Reg. int. PM pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Carmelo Conte, nella sua qualità di Ministro per le aree urbane *pro tempore*, e dei signori Giuseppe Fittavolini, Mario Lodigiani, Vincenzo Lodigiani, Giuseppe Tontodonati, Licio Claudio Lombardini, Pierluigi Perri, Emanuele Romanengo, Teodorico De Angelis, Giuseppe Cafiero e Mario Astaldi. (*Doc. IV-bis*, n. 12).

VERIFICA DEI POTERI

Esame delle seguenti materie:

- Verifica delle elezioni nel Collegio 7 della regione Puglia.
 - Verifica delle elezioni nel Collegio 6 della regione Marche.
 - Verifica dell'elezione del senatore Giuseppe Leoni nella regione Lombardia.
 - Verifica dell'elezione del senatore Lorenzo Piccioni nella regione Piemonte.
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 8 giugno 2000, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSTA. – Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Lino DIANA. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GERMANÀ ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PEDRIZZI ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIERONI. – Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRECO. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).
- LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621).

- LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).
- PARDINI ed altri – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).
- TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).
- MARINI ed altri – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3828).
- ELIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni (4505).
- DI PIETRO ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (4553).
- e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487, n. 490, n. 539, n. 543 e n. 607 ad essi attinenti.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Introduzione di norme per le elezioni primarie di collegio (3649).
- DI BENEDETTO ed altri. – Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).
- PASSIGLI ed altri. – Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).
- SALVI ed altri. – Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).

- SCOPELLITI ed altri. – Norme per il finanziamento volontario della politica (4002).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per le elezioni primarie di collegio (4203).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SELLA DI MONTELUCE ed altri. – Disposizioni amministrative, fiscali e legali riguardanti l'adeguamento informatico all'anno 2000 (4167) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- SELLA DI MONTELUCE ed altri – Misure urgenti e sgravi fiscali per l'adeguamento dei sistemi informativi e computerizzati all'anno 2000 (3808) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999*).
- Disposizioni urgenti per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati al passaggio all'anno 2000 (3830) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999*).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MINARDO. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (838).
- LAURICELLA ed altri. – Modalità di voto e di rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero (1170).
- MELUZZI e DE ANNA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (1200).
- COSTA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltreconfine (1962).
- MARCHETTI ed altri. – Norma per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani non residenti nel territorio della Repubblica (2222).
- LA LOGGIA ed altri. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (4010).
- DE ZULUETA ed altri. – Delega al Governo per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente all'estero (4157).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COVIELLO. – Istituzione del servizio civile alternativo nel settore agricolo, in sostituzione del servizio militare di leva (329).
- BEDIN. – Istituzione del servizio civile nazionale (1015).

- NAVA e TAROLLI. – Norme per l'istituzione del servizio civile nazionale (1165).
- AGOSTINI ed altri. – Istituzione del Servizio civile nazionale (1382).
- Istituzione del servizio civile nazionale (2118).
- RESCAGLIO e VERALDI. – Istituzione del Servizio civile volontario per donne e uomini (4244).
- SEMENZATO. – Aumento della dotazione finanziaria del Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza (4286).
- SEMENZATO ed altri. – Istituzione del servizio civile volontario di ragazze e ragazzi (4388) (*Fatto proprio dal Gruppo Verdi L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Istituzione del servizio civile nazionale (4408).

VIII. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).
- Deputati ARMANI e VALENSISE. – Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri*).
- Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2000, n. 111, recante disposizioni urgenti in materia di anagrafe degli italiani residenti all'estero e sulla revisione delle liste elettorali (4604).

IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI ed altri. – Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PARDINI ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FISICHELLA. – Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MACERATINI ed altri. – Modifica alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti (1932) (*Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PEDRIZZI. – Norme per estendere la facoltà di chiedere un'anticipazione sull'indennità di fine servizio a tutti i pubblici dipendenti (780).
- MULAS ed altri. – Modifica delle norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei dipendenti pubblici, di cui alla legge 29 gennaio 1994, n. 87 (928).
- FAUSTI e BIASCO. – Modifiche alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di riliquidazione dell'indennità di fine rapporto (1535).
- MANZI ed altri. – Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione delle indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici (1628).
- CAMO. – Proroga dei termini di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, relativa al computo dell'indennità integrativa speciale ai fini della buonuscita (1888).
- DE ANNA ed altri. – Riordino del sistema di computo delle indennità operative del personale militare nell'indennità di buonauscita (2201).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Riapertura dei termini di cui all'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, recante: «Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita dei pubblici dipendenti» (2214).
- BETTAMIO. – Disposizioni in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonauscita dei pubblici dipendenti (2407).
- VEDOVATO ed altri. – Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione dell'indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici (3139).
- PEDRIZZI ed altri. – Indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita per i dipendenti statali e degli enti pubblici (3880).
- PEDRIZZI ed altri. – Acconto sull'indennità di buonuscita ai dipendenti statali e di enti pubblici (3881).

XI. Esame congiunto delle proposte di inchiesta parlamentare e dei disegni di legge:

- LA LOGGIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (*Doc. XXII, n. 62*).
- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (*Doc. XXII, n. 64*).
- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (4254).
- CURTO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (4446).

XII. Esame dei disegni di legge:

- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SPERONI. – Revisione della Costituzione (3603) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Forza Nord Padania, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PORCARI ed altri. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (3083) (*Fatto proprio dal Gruppo per l'UDEUR ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 21*).
- PASSIGLI. – Norme in materia di costituzione dei partiti politici e loro finanziamento (4369).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SERENA. – Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (4402).
- CÒ ed altri. – Norme in materia di conflitti di interesse (4465).
- LA LOGGIA ed altri. – Norme in materia di utilizzo delle autovetture di Stato (4095) (*Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 marzo 2000*).

XIII. Esame del documento:

- PASTORE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*).

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Deputati Furio COLOMBO ed altri. – Istituzione del «Giorno della Memoria» in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti (4557) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Athos DE LUCA ed altri. – Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945 (2232).
- TERRACINI ed altri. – Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945 (4450).

II. Discussione dei disegni di legge:

- Disposizioni per assicurare lo svolgimento a Palermo della Conferenza sul crimine transnazionale (4542).
- Contribuzione dell'Italia al Fondo di assistenza a favore delle vittime delle persecuzioni naziste (4538) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 8 giugno 2000, ore 8,30 e 15

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di funzioni del giudice tutelare e dell'amministratore di sostegno (4298) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Giacco ed altri*).

- e della petizione n. 338 ad esso attinente.
- MANCONI. – Norme per la tutela delle persone fisicamente o psichicamente non autosufficienti e per l'istituzione dell'amministratore di sostegno a favore delle persone impossibilitate a provvedere alla cura dei propri interessi (1968).
- RIPAMONTI ed altri. – Istituzione dell'amministrazione di sostegno e degli uffici pubblici di tutela (3491).
- BETTONI BRANDANI ed altri. – Infermità di mente: riforma del codice civile (246).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura (4563).
- LISI. – Passaggio di avvocati negli organici della magistratura (88).
- PREIONI. – Passaggio di avvocati negli organici della magistratura (1265).
- SERENA. – Passaggio di avvocati negli organici della magistratura (2178).
- MACERATINI ed altri. – Provvedimenti urgenti contro la criminalità organizzata e la microcriminalità, mediante copertura in tempi rapidi di parte dei posti scoperti nell'organico della magistratura ordinaria (4086).
- BATTAGLIA ed altri. – Modifica dell'articolo 123-*bis*, comma 5, del regio decreto 30 agosto 1941, n. 12, recante norme per l'accesso all'ordinamento giudiziario (4497).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- PINTO ed altri. – Misure per l'accelerazione dei giudizi e previsione di equa riparazione in caso di violazione del «termine ragionevole» del processo (3813).
- e delle petizioni nn. 17 e 437 ad esso attinenti.
- Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 (3594-*bis*) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge di iniziativa governativa*).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia (3215) (*Appro-*

vato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa del deputato Marengo).

- SERENA. – Riforma dell'organizzazione del Ministero di grazia e giustizia (2180).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 8 giugno 2000, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro degli affari esteri sulle priorità della politica estera.

DIFESA (4^a)

Giovedì 8 giugno 2000, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
 - Schema di decreto ministeriale per i contributi della Difesa da assegnare a favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l'anno 2000 (n. 689).
 - II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
 - Schema di decreto legislativo concernente disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante riforma strutturale delle Forze armate (n. 688).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 8 giugno 2000, ore 9 e 14,30

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- AGOSTINI ed altri. – Delega al Governo per il riordinamento generale dei trattamenti pensionistici di guerra (1614).
- VEGAS ed altri. – Delega al Governo per il riordino definitivo della normativa sui trattamenti pensionistici di guerra (2964).
- BONATESTA ed altri. – Delega al Governo per il riordino dei trattamenti pensionistici di guerra (4285).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Misure in materia fiscale (4336).
 - Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente (1286-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
 - Disposizioni in materia di accisa sul gasolio per autotrasporto di merci (4526).
 - Disposizioni per il recupero dei crediti di imposta concessi in favore degli autotrasportatori (4527).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 8 giugno 2000, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- BISCARDI ed altri. – Rifiinanziamento della legge 21 dicembre 1999, n. 513, ed altre disposizioni in materia di beni e attività culturali (4486).

IN SEDE REDIGENTE

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Disciplina generale dell'attività teatrale (4176) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Napoli ed altri; Sbarbati ed altri; Burani Procaccini e Del Barone; Follini ed altri*).
- MANCONI ed altri. – Norme per la promozione dell'attività espressiva degli artisti di strada (1459).
- CONSIGLIO REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA. – Norme per la promozione dell'attività espressiva degli artisti di strada (3685).
- Athos DE LUCA. – Norme per la valorizzazione e la disciplina degli artisti di strada (4041).

II. Discussione del disegno di legge:

- SERVELLO. – Nuove norme in materia di teatro di prosa (735).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- RUSSO SPENA ed altri. – Nuove norme sull'uso degli animali in circhi e spettacoli viaggianti (1703).
- e del voto regionale n. 120 e della petizione n. 450 ad esso attinenti.
- Disposizioni in materia di promozione della cultura architettonica ed urbanistica (4324).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BESSO CORDERO ed altri. – Norme per la realizzazione ed acquisizione di opere d'arte negli edifici pubblici (2704).
- BONATESTA ed altri. – Modifiche e integrazioni alla legge 29 luglio 1949, n. 717. Norme per il recupero e la manutenzione dei beni culturali e architettonici e dei centri storici di particolare interesse ambientale e artistico distrutti a seguito di calamità naturali e/o eventi dolosi, nonché per l'acquisizione di nuove opere d'arte (2897).

III. Esame del disegno di legge:

- WILDE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione amministrativa del CONI e delle Federazioni sportive (3642).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 8 giugno 2000, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di contratto di servizio pubblico tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le Ferrovie dello Stato S.p.a. (n. 690).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 8 giugno 2000, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BEDIN e PIATTI. – Interventi a favore degli allevamenti colpiti da influenza aviaria e da altre malattie epizootiche (4510).

II. Esame del disegno di legge:

- Norme per l'utilizzazione dei traccianti di evidenziazione nel latte in polvere destinato ad uso zootecnico (4550) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tattarini ed altri; Losurdo; Vascon ed altri; Pecoraro Scanio*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MONTELEONE. – Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996 (1572).
- PREDA ed altri. – Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura (3355).
- FUSILLO ed altri. – Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura (3541).

– CAMO e MINARDO. – Riforma della legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale» (3556).

– BETTAMIO ed altri. – Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (3568).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

– BUCCI ed altri. – Privatizzazione delle industrie agroalimentari pubbliche (3805).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (69).

– GUBERT e MANFREDI. – Norme d'inquadramento ed avanzamento fino alla qualifica iniziale del ruolo dei dirigenti del personale direttivo del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia (2264).

– ROBOL ed altri. – Nuove norme per l'inquadramento ed avanzamento del personale direttivo del Corpo forestale dello Stato (2384).

– COLLA e AVOGADRO. – Istituzione del Corpo forestale ambientale delle regioni (2508).

– VEDOVATO e PETRUCCI. – Istituzione del ruolo dei commissari del Corpo forestale dello Stato (2684).

– PINTO ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (4301).

– CUSIMANO e RECCIA. – Riforma del Corpo forestale dello Stato (4428).

– BUCCI ed altri.- Istituzione dell'agenzia forestale (4478).

VI. Esame dei disegni di legge:

– COVIELLO ed altri. – Norme per l'attività e il riordino, privatizzazione e parziale regionalizzazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e per la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (4477).

– MANFREDI ed altri. – Modifiche alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante «Nuove disposizioni per le zone montane» (1910).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame dell'atto:

– Comunicazioni della Commissione europea recanti il programma di lavoro della Commissione per l'anno 2000 (COM (2000) 155 def.) e obiettivi strategici 2000-2005 (COM (2000) 154 def.).

II. Esame del documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (*Doc. LXXXVII, n. 7*).
-

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 8 giugno 2000, ore 15

AFFARI ASSEGNATI

Esame, ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del Regolamento, dell'atto:

- Petizione n. 700, per la liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali, con particolare riguardo alle farmacie.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 1999/10/CE concernente l'etichettatura dei prodotti alimentari» (n. 663).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale di riparto delle disponibilità finanziarie iscritte nel capitolo 2130 del Ministero del commercio con l'estero (n. 693).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 8 giugno 2000, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, in materia di protezione dei giovani sul lavoro (n. 669).

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

- WILDE ed altri. – Modifica dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di rimborso dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori (4361).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- SMURAGLIA ed altri. – Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti (3157-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIZZINATO ed altri. – Norme per favorire l'azionariato dei dipendenti (4182).
- VEGAS ed altri. – Norme per la diffusione dell'azionariato dei lavoratori delle società per azioni (4458).
- MULAS ed altri. – Norme per l'attuazione degli articoli 46 e 47 della Costituzione, in materia di partecipazione dei lavoratori alla gestione ed all'azionariato delle rispettive aziende (4382).
- MONTAGNINO ed altri. – Norme per la partecipazione dei dipendenti al capitale di impresa (4586).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI ed altri. – Modifica della qualificazione di «sordomuto» in «sordo o sordo preverbale» (106).
- GRECO ed altri. – Nuove norme in favore dei minorati uditivi (1859).

- BESSO CORDERO ed altri. – Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (2700).
- BONATESTA ed altri. – Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (3129).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Beneficio della contribuzione figurativa ai fini del trattamento pensionistico e del calcolo dell'anzianità contributiva dei lavoratori sordomuti (4293).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. – Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (195).
 - CURTO. – Norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti a rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto (2873).
 - PELELLA ed altri. – Nuove norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti al rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto (3100).
 - e della petizione n. 582 ad essi attinente.
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 8 giugno 2000, ore 8,30 e 15

IN SEDE DELIBERANTE

I. Discussione, ai sensi dell'articolo 162 del Regolamento, del documento:

- PIANETTA ed altri. – Proroga del termine di cui all'articolo 3, comma 1, della deliberazione 3 aprile 1997, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema sanitario» (*Doc. XXII, nn. 5-7/ter*)

II. Discussione del disegno di legge:

- Regolamentazione del settore erboristico (4380) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli ed altri; Pozza Tasca ed altri; Berselli*)

IN SEDE REFENTE

Esame del disegno di legge:

Disciplina della procreazione medicalmente assistita (4048) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gambale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Delfino Teresio ed altri; Conti ed altri; Giorgetti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri*). (Rinviato in Commissione, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, nella seduta pomeridiana del 7 giugno 2000).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 8 giugno 2000, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (4273) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- DE CAROLIS e DUVA. – Normativa nazionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche generate da impianti fissi per telefonia mobile e per emittenza radiotelevisiva (2149).
- RIPAMONTI ed altri. – Norme per la prevenzione dei danni alla salute e all'ambiente prodotti da inquinamento elettromagnetico (2687).
- CÒ ed altri. – Norme per la tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (3071).
- SPECCHIA ed altri. – Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico. Disposizioni per la progettazione, l'installazione, l'uso e la diffusione commerciale di apparecchiature elettriche e per telecomunicazioni generanti sorgenti di radiazioni non ionizzanti (4147).
- BONATESTA. – Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico (4188).

- SEMENZATO. – Obbligo di segnalazione dei rischi alla salute derivanti dai campi elettromagnetici emessi dagli apparati di telefonia cellulare (4315).
 - e delle petizioni nn. 324, 652 e 763, nonché del voto regionale n. 243, ad essi attinenti.
-

COMMISSIONE SPECIALE in materia d'infanzia

Giovedì 8 giugno 2000, ore 13,30

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (130-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri).*
 - Nuova disciplina delle adozioni (160-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri).*
 - Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori (445-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre).*
 - Nuove disposizioni in materia di adozioni (1697-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-quater del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri).*
 - BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi (852).
 - MAZZUCA POGGIOLINI. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa (1895).

- Antonino CARUSO ed altri. – Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori (3128).
- SERENA. – Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione (3228).
- e della petizione n. 564 ad essi attinente.

II. Esame dei disegni di legge:

- STIFFONI ed altri. – Nuove norme in materia di adozioni. Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori» (4196).
- BONATESTA ed altri. – Modifica degli articoli 44 e 45 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione di minori portatori di *handicap* (4485).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO e CAPALDI. – Compiti e funzioni dello psicologo per il sostegno alla formazione della personalità dei minori (2967).
- SCOPELLITI e PERA. – Norme per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori (2888).
- FLORINO ed altri. – Istituzione di centri per la tutela dei minori presso i distretti scolastici (1829).
- Athos DE LUCA ed altri. – Norme sull'istituzione del ruolo di psicologo consulente degli istituti scolastici (3345).
- LO CURZIO ed altri. – Interventi volti a sostenere lo sviluppo e la fondazione della personalità dei minori e a prevenire il disagio giovanile (3620).
- MONTICONE e RESCAGLIO. – Istituzione del servizio di psicologia scolastica (3866).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Istituzione di un Fondo di sostegno all'industria dei cartoni animati per la televisione (2683).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la prevenzione e contro la reiterazione dell'abuso familiare sui minori e dei reati connessi alla pedofilia (3045).
-

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Giovedì 8 giugno 2000, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di accisa sul gasolio per autotrasporto di merci (4526).
- Norme per l'utilizzazione dei traccianti di evidenziazione nel latte in polvere destinato ad uso zootecnico (4550) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame dei disegni di legge:

- Regolamentazione del settore erboristico (4380) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli ed altri; Pozza Tasca ed altri, Berselli*).
- SALVATO ed altri – Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale (3744).
- SPERONI – Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei bambini, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 (2168).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 (4367).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (*Doc. LXXXVII, n. 7*).

MATERIE DI COMPETENZA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, dell'atto:

- Comunicazioni della Commissione europea recanti il programma di lavoro della Commissione per l'anno 2000 (COM (2000) 155 def.) e obiettivi strategici 2000-2005 (COM (2000) 154 def.).
-

